

## XXXVI.

## TORNATA DI SABATO 13 LUGLIO 1895

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

## INDICE.

## Atti vari:

Disegno di legge (*Presentazione*):  
Magazzini per gli zolfi (BARAZZUOLI). . . . . Pag. 1131Mozione (*Lettura*):  
Istituti tecnici (RAMPOLDI). . . . . 1125Proposte di legge (*Lettura*):  
Comune di Tonara (SALARIS). . . . . 1124  
Concessione di una lotteria (BADINI). . . . . 1122  
Peronospora nel Barese (IMBRIANI). . . . . 1124  
Comune di Sambuca Pistoiese (MICHELOZZI). . . . . 1124  
Abolizione del diritto di erbatico (CLEMENTINI). . . . . 1124Relazioni (*Presentazione*):  
Fillossera (BARAZZUOLI). . . . . 1131  
Credito fondiario (BALENZANO). . . . . 1157

## Disegno di legge:

Provvedimenti finanziari (*Seguito della discussione*). . . . . 1131

## Oratori:

APRILE . . . . . 1168-69  
BOSELLI, *ministro delle finanze*. . . . . 1138-39-60  
COLOMBO . . . . . 1154  
CRISPI, *presidente del Consiglio*. . . . . 1169  
FRASCARA . . . . . 1131  
FROLA, *relatore*. . . . . 1139-64  
GIUSSO . . . . . 1166  
LAZZARO. . . . . 1169  
MONTAGNA. . . . . 1150  
OTTAVI. . . . . 1141  
PANTANO . . . . . 1138  
1139-40-54-57-67-68-69  
PARPAGLIA. . . . . 1136-48  
PINI. . . . . 1178  
PIPITONE. . . . . 1145  
SALARIS . . . . . 1170  
VALLI E. . . . . 1140-55

## Interrogazioni:

Arresto dell'ingegnere Cappucci:  
Oratori:  
BLANC, *ministro degli esteri*. . . . . 1125-27  
TARONI . . . . . 1126  
IMBRIANI . . . . . 1127

Tassa di ricchezza mobile per gli operai degli stabilimenti militari:

## Oratori:

BOSELLI, *ministro delle finanze*. . . . . Pag. 1128  
SANGUINETTI . . . . . 1129

Verificazione di peteri. . . . . 1122

Votazione nominale (emendamento PANTANO):

Nulla per mancanza di numero legale. . . . . 1170

La seduta comincia alle 14.

Miniscalchi, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

## Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Pais-Serra, di giorni 5; Minelli di 3; Suardo Alessio, di 8; Luzzati Ippolito, di 8; Orsini-Baroni, di 8; Calvanese, di 4; Calvi, di 8. Per motivi di salute l'onorevole Pompilj di giorni 7. Per ufficio pubblico l'onorevole Borgatta di giorni 8.

*(Sono conceduti).*

## Comunicazione del presidente.

Presidente. Il ministro dell'interno scrive:

« Il giorno 29 luglio corrente, come negli anni scorsi, nella Chiesa metropolitana di Torino verrà celebrato, a cura dello Stato, un solenne funerale per commemorare il 46° anniversario della morte di Re Carlo Alberto.

« Di ciò mi pregio dare avviso all'E. V.

pregandola di provvedere affinchè, come nel passato, la Camera dei deputati sia rappresentata alla pia cerimonia.

« Con perfetta osservanza

« Il ministro

« CRISPI. »

I deputati di Torino saranno costituiti in Commissione, per rappresentare la Camera ai funerali.

### Verificazione di poteri.

**Presidente.** La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica del 13 corrente, ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale politica, ha dichiarato valida l'elezione dell'onorevole Palamenghi-Crispi Tommaso nel collegio di Terranova di Sicilia.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti, e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

### Lettura di proposte di legge e di una mozione.

**Presidente.** Si dia lettura delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare e della mozione di cui gli Uffici hanno autorizzata la lettura.

**Miniscalchi, segretario, legge:**

**Proposta di legge d'iniziativa dei deputati, Badini, Brin, Biscaretti, Ferrero di Cambiano.**

#### Art. 1.

Il Comitato costituito per la lotteria della casa del cav. Agostino Denis è autorizzato a fare detta lotteria secondo il piano e per gli scopi di cui al progetto allegato alla presente legge.

#### Art. 2.

Tale lotteria sarà esente dalla tassa del 10 per cento di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1886, serie 3ª, n. 3754, allegato C.

### Allegato.

#### Progetto della Lotteria.

1º È accettata ed accolta con riconoscenza la proposta di una lotteria della quale il cavalier Agostino Denis si fa promotore, me-

dante la munifica offerta della sua casa in Torino, il cui prodotto netto sarà ripartito nella ragione percentuale seguente, fra le varie Opere pie di Torino infraindicate.

2º Congregazione di carità per cento	28.57
Casa benefica pei giovani derelitti . . . . .	» 22.91
Ospedale per le malattie infettive . . . . .	» 14.26
Ospizio convalescenti dell'Arciconfraternita della SS. Trinità . . . . .	» 12.85
Associazione di carità degli Artigianelli . . . . .	» 2.85
R. Conservatorio del SS. Rosario (Sapelline) . . . . .	» 2.85
R. Albergo di Virtù . . . . .	» 2.85
Istituto pei rachitici . . . . .	» 2.85
Ospedale Maria Vittoria . . . . .	» 1.45
Società Reale di patrocinio dei minorenni liberati dalle case di correzione . . . . .	» 1.45
Ospedaletto infantile Regina Margherita . . . . .	» 1.45
Cassa pensioni dell'Associazione generale di M. S. delle Operaie di Torino . . . . .	» 0.85
Conservatorio del Suffragio . . . . .	» 0.85
Istituto della Sacra Famiglia . . . . .	» 0.85
Società degli Asili pei lattanti . . . . .	» 0.57
Ospizio Marino Piemontese . . . . .	» 0.42
Società per gli Asili notturni . . . . .	» 0.42
Società scuole officine serali . . . . .	» 0.57
Policlinico generale di Torino . . . . .	» 0.57
Asilo infantile del Borgo Crocetta . . . . .	» 0.28
Piccole Suore dei poveri . . . . .	» 0.28

100. »

3º il piano della lotteria è il seguente:

Piano di lotteria a beneficio della Congregazione di carità e di molte Opere pie di Torino, il cui primo premio è costituito dalla casa posta in Torino, corso Re Umberto, n. 51, offerta dall'insigne filantropo cav. Denis proprietario:

a) La lotteria consisterà in centomila biglietti da lire 5 ciascuno. I biglietti saranno divisi in 5 serie di 20 mila ciascuna, distinte colle lettere A, B, C, D, E.

L'emissione dei biglietti è limitata alle Province del Piemonte, della Liguria, e del Lombardo-Veneto.

b) I premi saranno:

1° premio — la casa Denis, stimata dal cavaliere ingegnere Prinetti, capo dell'ufficio d'arte municipale di Torino, con perizia del gennaio 1895, in lire duecentomila.

2° premio — in danaro . . .	L. 20,000
3° » . . . » . . . »	10,000
4° » . . . » . . . »	3,000
5° » . . . » . . . »	2,000
15 premi da lire 1,000 caduno . . . »	15,000

c) I premi in danaro rimarranno depositati presso la Banca d'Italia un mese prima dell'estrazione: quelli non ritirati tre mesi dopo eseguita l'estrazione della lotteria andranno a beneficio delle opere pie sopraindicate.

d) I biglietti saranno staccati da registri a matrice conformi all'unito modello.

e) L'estrazione avrà luogo in Torino un anno dopo la pubblicazione della legge che approva ed autorizza la lotteria.

f) Sarà in facoltà dei rappresentanti le Opere pie promotrici della lotteria di rinunciare all'estrazione dei premi ed ai benefizi della lotteria quando nel periodo di tempo sovrascritto non si fossero potute smaltire *oltre* tre serie di biglietti. In questo caso si farà restituzione dell'ammontare dei biglietti a tutti coloro che ne faranno domanda nel termine di sei mesi dal giorno in cui sarà fatta pubblica nel giornale ufficiale della Provincia la rinuncia alla lotteria. Trascorso questo termine si intenderà che i possessori dei biglietti avranno rinunciato al loro importo e questo sarà destinato prima di tutto a rimborsare le spese e pel rimanente sarà distribuito fra le Opere pie secondo le proporzioni sovraindicate.

g) I premi che per avventura fossero vinti da biglietti non smaltiti pur avendo effetto la lotteria andranno a beneficio delle Opere pie nella ragione percentuale sopra accennata;

h) L'estrazione della lotteria avrà luogo nella sala della Congregazione di carità od in altra del palazzo municipale di Torino alla presenza di una Commissione nominata dal prefetto di Torino coll'assistenza dei rappresentanti delle Opere pie interessate;

i) Vi saranno cinque urne per riporvi i numeri da 1 a 20 mila di ognuna delle cinque serie, ed una sesta per le cinque lettere dell'alfabeto corrispondenti alle cinque urne.

Ognuna delle cinque urne porterà l'indicazione della serie dei biglietti che contiene;

l) Sarà prima estratta la serie a cui spetta il primo premio, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto toccheranno a sorte alle altre nell'ordine in cui verranno successivamente estratte.

I premi saranno attribuiti al biglietto portante il primo numero estratto dall'urna contenente i numeri della serie estratta;

m) In seguito saranno estratti progressivamente da ciascun'urna, tolto solo i numeri già vincenti, tre numeri per ciascuno che vinceranno i quindici premi minori;

n) I premi saranno consegnati contro presentazione dei biglietti vincitori;

o) L'estrazione sarà resa di pubblica ragione per mezzo di appositi avvisi a stampa da iscriversi sul periodico ufficiale delle Provincie in cui è autorizzato lo spaccio dei biglietti e nei principali periodici che si pubblicano nella città di Torino.

4. La Congregazione di carità di Torino officiata dal cavalier Denis e con delegazione delle Opere pie interessate, promuoverà dal Governo del Re la emanazione della legge e le altre disposizioni governative necessarie ad ottenere l'approvazione e l'autorizzazione della lotteria secondo il piano sopradetto.

5. La Congregazione di carità farà tutti gli uffici necessari ad ottenere l'esenzione della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, serie 3<sup>a</sup>, allegato C, in conformità della condizione cui venne subordinata dal cavaliere Agostino Denis il dono della sua casa e come venne già accordato colle leggi 17 aprile 1891 e 28 giugno 1892 per la lotteria concessa al Collegio Regina Margherita per le orfane dei maestri elementari in Anagni, nonchè colle leggi pure del 28 giugno 1892 per l'Esposizione Italo-Americana di Genova.

6. Onde facilitare l'attuazione della lotteria il cavalier Denis sotto le condizioni di cui all'articolo precedente, offre e promette di anticipare le spese di ogni genere che saranno necessarie, salvo il rimborso di esse, a sua richiesta, sull'ammontare dei biglietti quando il loro spaccio avrà superato il 60 per cento di essi. Egli accetta colla condizione di cui sopra di ritenere a suo carico definitivo quella parte di spese di cui si rimanesse in disborso quando avvenisse la rinuncia alla lotteria secondo è preveduto alla

lettera *f* del piano, dopo fatta la restituzione dell'ammontare dei biglietti.

7. Gli incumbenti e provvedimenti che saranno necessari ed utili al miglior esito della lotteria sono affidati ad un Comitato composto di cinque delegati da nominarsi dall'adunanza dei rappresentanti delle varie opere pie interessate e sarà presieduto da un delegato della Congregazione di carità.

**Proposta di legge d'iniziativa del deputato Michelozzi.**

*Articolo unico.*

Il comune di Sambuca-Pistoiese è distaccato, per gli effetti giudiziari, dal mandamento di San Marcello-Pistoiese ed aggregato al secondo mandamento di Pistoia.

**Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Clementini e Imbriani-Poerio.**

Art. 1.

Tutti indistintamente gli atti occorrenti nel procedimento arbitramentale di che negli articoli 5 e 6 della legge 2 aprile 1882, numero 698, per l'abolizione del diritto di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, nonchè gli atti di affranco del canone annuo contemplati all'articolo 3 della legge medesima, sono esenti da tassa di bollo e registro purchè siano fatti entro un biennio dalla pubblicazione della presente legge.

Sono pure esenti da tassa ipotecaria le iscrizioni dell'ipoteca speciale contemplata all'articolo 3 della legge predetta e da tassa di bollo le note relative.

Art. 2.

Quando l'ammontare del canone capitalizzato in ragione di venti annualità non superi la somma di lire cinquecento, le attribuzioni di che nell'articolo 5 della legge suddetta, saranno deferite ad una giunta d'arbitri creata nel capoluogo del mandamento e composta del pretore, di un consigliere comunale e di un perito scelti dal Consiglio del Comune capoluogo del mandamento.

**Proposta di legge d'iniziativa del deputato Salaris.**

Art. 1.

Il Comune di Tonara sarà distaccato dalla pretura di Aritzo, ed aggregato alla pretura di Sorgono.

Art. 2.

Si provvederà con Regio decreto alla esecuzione della presente legge.

**Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Imbriani-Poerio, Bovio, Pansini e De Nicolò.**

Art. 1.

L'Istituto italiano di credito fondiario è autorizzato a cominciare non più tardi del 1° settembre 1895 a tutto giugno 1896 a fare prestiti per una somma complessiva di 15 milioni ai danneggiati della peronospera della provincia di Bari, allo scopo di abilitarli a compiere le coltivazioni necessarie ai campi danneggiati.

L'estinzione di tali prestiti avrà luogo per annualità in un periodo di anni cinque a cominciare dal 1897.

L'interesse dei prestiti sarà del 3.50 per cento.

Art. 2.

Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese a garanzia dei mutui agrari, di cui all'articolo precedente avranno priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria persistente.

Ai creditori ipotecari sulla cui iscrizione prenderà la priorità quella stabilita a cautela dei mutui contemplati dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari notificata la domanda del mutuo, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la coltivazione del fondo ipotecato. Tale opposizione sarà risolta nel modo che verrà determinato dal regolamento.

Art. 3.

Se i proprietari dei fondi danneggiati, sopra i quali esistono iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alle coltivazioni occorrenti, il creditore ipotecario, previo l'adempimento delle formalità che verranno prescritte dal regolamento, avrà diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel suo interesse le coltivazioni che saranno del caso.

Eguale diritto spetterà all'usufruttuario o all'usuario in caso di negligenza da parte del proprietario.

Il fittuario del fondo danneggiato non sarà tenuto a pagare il fitto convenuto e potrà chiedere un risarcimento di danni al proprie-



tario negligente qualora questi, invitato legalmente, si sarà rifiutato di contrarre tale mutuo.

#### Art. 4.

Le domande per mutui debbono essere corredate dai seguenti documenti:

1° Certificati comprovanti il legittimo possesso del fondo. In mancanza la dimostrazione del possesso legittimo sarà fatto producendolo.

a) un certificato della Giunta comunale constatante che il richiedente è nel legittimo possesso del fondo, alla coltivazione del quale serve il mutuo e che per il fondo medesimo trovasi in nome proprio e di coloro dai quali lo acquistò, iscritto nei ruoli dell'imposta fondiaria;

b) ed un atto di notorietà assunto dal pretore del mandamento o dal giudice conciliatore del luogo nel quale esistono i beni coll'intervento di quattro testimoni giurati, dal quale risulti che il richiedente è nel legittimo possesso del fondo, alla coltivazione del quale serve il mutuo.

2° Certificato del sindaco attestante che il fondo è coltivato a vigneto ed è stato danneggiato dalla peronospera.

#### Art. 5.

I contratti per i mutui fatti in dipendenza di questa legge saranno soggetti unicamente alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei contratti saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti dei conservatori.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari e tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione della presente legge, saranno stesi in carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

### MOZIONE.

« La Camera, ricordando come nell'articolo 10 della legge 25 febbraio 1892 è detto, che « sarà provveduto con legge speciale al miglioramento degli stipendi del personale negli Istituti tecnici, nelle Scuole tecniche e nelle Scuole normali »

ricordando del pari, come tale disposizione, conforme a giustizia, ebbe anche sanzione da un voto espresso dalla Camera stessa

il 26 giugno 1893 durante la discussione del bilancio della pubblica istruzione,

invita il Governo a dare opera sollecita, perchè sia adempiuto ai dati affidamenti.

Rampoldi, De Cristoforis, Riccardo Luzzatto, Marcora. »

**Presidente.** Si stabilirà poi il giorno in cui le proposte di legge dovranno essere svolte e la mozione potrà essere discussa.

### Interrogazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Prima viene quella dell'onorevole Taroni al ministro degli affari esteri « per sapere quanto vi sia di vero nella notizia dell'arresto dell'italiano ingegnere Capucci residente allo Scioa. »

L'onorevole Imbriani ha egli pure presentato una interrogazione « per aver notizie dell'ingegnere Capucci, delegato del Governo italiano alla stazione di Let-Marefià nello Scioa. »

L'onorevole ministro per gli affari esteri ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

**Blanc, ministro degli affari esteri.** Alle altre interrogazioni che sono all'ordine del giorno risponderò nella discussione del mio bilancio; a quella che concerne il signor Capucci rispondo subito, pel riguardo dovuto alla famiglia ed agli amici di un nobile nostro pioniere, e per le simpatie che dividiamo tutti. E rispondo anche per avvertire che quegli italiani i quali rappresentano in Africa iniziative libere da ogni legame e da ogni responsabilità governativa, ripudiano, per dignità e per sicurezza propria, i tentativi che talvolta si fanno qui, a rischio di compromettere la preziosa indipendenza della loro posizione, per trasformar qualunque incidente che li riguardi in un conflitto governativo. Se avessimo inquietudini sul conto del signor Capucci, esse si fonderebbero sull'eco che può avere in Africa l'asserzione imprudente quanto inesatta dell'onorevole Imbriani che egli sia un funzionario nostro; aggiungo che ogni eccesso di eccitazione in simili occasioni accresce le possibilità di aggravamento d'un ricatto, e che i barbari sono inclinati a considerare chi strepita come meno conscio di poter punire e vendicare.

Ciò premesso, vengo ai particolari di fatto.

Quando le ostilità di Menelik contro di noi incominciarono ad accentuarsi, il Capucci scriveva il 20 aprile di non temere per lui; chè, se avesse visto pericolo, avrebbe avuto tempo e modo di partire.

Corsero poi varie voci sulla sua cattura; ma posteriormente giungevano lettere sue, in data 15 maggio, dalle quali risultava che egli era libero, e si proponeva di fare una gita per certi lavori, che egli contava sarebbero compiuti per la fine di giugno. Egli prevedeva di non poter dare altre sue nuove fino a quell'epoca.

Ultimamente si sparse nell'Eritrea la notizia che il Capucci sia stato imprigionato da Menelik per essere condotto alla costa. Secondo altra versione, egli sarebbe invece trattenuto prigioniero, e la sua espulsione sarebbe stata sospesa.

Naturalmente, date le condizioni dei luoghi e le circostanze, non possiamo avere per autentica nessuna di queste versioni. Abbiamo però motivo di ritenere che la vita del Capucci non corra affatto pericolo, e che egli sia ben trattato.

Posso inoltre smentire recisamente che egli fosse agli stipendi di Menelik, come fu detto da qualche giornale straniero. Il Capucci si recò allo Scioa a commerciarvi per proprio conto, già da alcuni anni; e tempo fa ha avuto dalla nostra Società Geografica l'incarico di reggere la stazione di Let-Marefià, che non è, come crede l'onorevole Imbriani, stazione governativa, ma della Società stessa.

In queste occupazioni, non era motivo pel Negus di seuire contro il Capucci; e Menelik stesso ha del resto tutto l'interesse di non aggiungere altre gravi imprudenze a quelle che già sono costate care ai suoi vassalli.

Confidiamo quindi di ricevere presto notizie sicure ed esatte, che ci permettano di essere completamente rassicurati sulla sorte di quel valoroso nostro connazionale, che a proprio rischio e pericolo, e senza impegnare il suo Governo, è stato uno dei pionieri della civiltà in Etiopia.

**Presidente.** L'onorevole Taroni ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

**Taroni.** Io confesso che sono meravigliato che, mentre la notizia è giunta qui in Roma il 9 del corrente mese, dopo quattro giorni

non si possa ancora sapere nulla di questo fatto. E ne sono tanto più meravigliato, inquantochè mi pare che siamo alleati di Menelik. (*Rumori*).

**Blanc, ministro degli affari esteri.** Secondo Menelik, siamo in guerra.

**Taroni.** C'è un trattato di buona amicizia e di buon vicinato con Menelik. E d'altra parte, onorevole ministro, siccome inscriviamo molti milioni nel nostro bilancio dell'Eritrea sarebbe anche permesso di avere un ufficio di informazioni un poco più sollecito.

Ad ogni modo, è un fatto che l'arresto, o la notizia dell'arresto, dell'ingegnere Capucci fa tanta maggiore impressione, inquantochè di quest'Africa non si sa mai niente. E anche pochi giorni sono, quando, trattandosi del bilancio della guerra, si voleva provocare da questi banchi una discussione intorno alla nostra politica africana, il ministro degli esteri, poichè il Governo è oramai abituato a rimandare tutte le discussioni un po' importanti, le discussioni politiche e quelle che agitano maggiormente l'opinione pubblica, ha rimandato anche quella.

Ora lo stesso ministro degli esteri ha rimandato ancora questa al bilancio del suo Ministero.

**Presidente.** Ma se ha risposto!

**Taroni.** Non ha risposto niente, perchè io ora ne so meno di prima.

Se io sapessi come procedono le cose laggiù, se da molte notizie, e specialmente dall'ultima notizia, quella della venuta del generale Baratieri in Italia, non avessi il presentimento che là sta proprio addensandosi il temporale; se questa notizia non mi desse il presentimento che là si preparano, presumibilmente, eventi che possono anche non essere molto fortunati per il nostro paese (*Rumori*), allora io mi sentirei un poco più tranquillo:

Io sperava che il ministro ne sapesse qualche cosa, invece egli non ne sa niente. È certo però che il fatto stesso della notizia della venuta in Italia del generale Baratieri ha provocato...

**Presidente.** Onorevole Taroni, si limiti alla sua interrogazione e non invada il campo di altre interrogazioni.

**Taroni.** Onorevole presidente, sono ancora nei termini.

**Presidente.** Non è questione di termini, Ella invade il campo di altre interrogazioni.

**Taroni.** Il fatto stesso, che la notizia della venuta di Baratieri in Italia ha commosso non solo l'opinione pubblica, ma anche molti deputati, che hanno fatto delle interrogazioni per sapere il motivo di quella venuta, mostra come le preoccupazioni per la nostra politica africana siano forti in questa Camera e nel paese. Ora è naturale che, in mezzo a queste preoccupazioni, mi paia molto sintomatica la notizia dell'arresto dell'ingegnere Capucci, di cui il Governo, dopo tanti giorni, non sa dirci parola.

Di questo prendo nota e non mi dichiaro soddisfatto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Io prendo semplicemente atto di un'affermazione del ministro degli esteri assai importante. Il ministro degli esteri ha detto esplicitamente: siamo in guerra con Menelick.

**Blanc, ministro degli affari esteri.** Non ho detto questo!

**Imbriani.** Sì, l'ha detto!

**Blanc, ministro degli affari esteri.** Io non ho detto questo! Ho detto che Menelik dichiara essere in guerra con noi. E precisamente l'ho detto per mettere sull'avviso chi ne patrocinava la causa, e per rettificare un punto di diritto che è molto importante sotto il riguardo internazionale.

Se vi è in questa Camera chi considera Menelick come un Sovrano indipendente, e ritiene al pari di lui che lo stato suo attuale sia quello che in diritto internazionale si chiama guerra, sappia che non è in alcun modo sostenibile in diritto questa pretesa, e che non concediamo, nè le Potenze amiche concedono, i diritti della guerra a chi è solo in istato di ribellione.

Tutti sanno quel che è succeduto. Non escludo un altro attacco; ma il nostro valoroso generale Baratieri, colla sua solita abilità ed accortezza, lo saprebbe respingere se si verificasse più tardi. Noi non abbiamo nessun timore; la nostra colonia si può difendere e si difenderà. Non si deve dimostrare qui nervosità per simili casi.

Dunque l'espressione di guerra, adoperata da chi cerca appoggio all'estero per ribellarsi al nostro protettorato, fu da me pronunziata di proposito per opporvi l'espressione di ribellione, e di ostilità intermittente, perchè Menelick non è che un nostro protetto ribelle.

Ma la nostra bandiera non retrocede. (*Vive approvazioni*).

In quanto alla venuta del generale Baratieri, credo che per chi ha fiducia in lui, e per chi può avere anche qualche fiducia in noi, deve essere argomento di conforto anzichè di timore il fatto che il generale Baratieri viene per un breve congedo. (*Bene!*)

Per quanto concerne poi il ministro degli esteri, se tutte le volte che un alto funzionario chiede un congedo per motivo personale o per motivo di servizio, e valendosi di quel congedo viene a conferire col Governo, il ministro dovesse renderne conto, il mio ufficio si renderebbe molto difficile, e non a profitto del paese.

**Presidente.** L'onorevole Imbriani ha facoltà di continuare la sua dichiarazione.

**Imbriani.** Il ministro degli esteri, me ne duole per lui, trova nuove forme di diritto internazionale e di diritto pubblico. Adesso parla di ostilità intermittenti; poc'anzi aveva parlato di stato di guerra.

**Blanc, ministro degli affari esteri.** No.

**Imbriani.** È inutile che il ministro dica di no. Così ha detto. Se non si sa spiegar bene, peggio per lui. (*Vivi rumori*).

**Presidente.** Onorevole Imbriani, venga alla sua interrogazione.

**Imbriani.** Ci sono.

**Presidente.** Ella si distrae.

**Imbriani.** Non mi distraigo affatto, signor presidente, ci sono assolutamente.

In tema di diritto pubblico, di diritto internazionale, il parlare prima di stato di guerra, parola molto grave, poi di ostilità intermittenti, altra parola enigmatica, poi di protetto ribelle, ha dell'oscuro, non c'è nulla di chiaro.

Quindi, trattandosi di cosa ben grave, in cui ci va di mezzo il sangue e il danaro italiano e ci può andar di mezzo anche l'onore dell'Italia (*Mormorio*) mi pare che si debbano usare espressioni molto chiare.

C'è un italiano di cui non si conoscono le sorti, mentre, dall'altra parte non si sa in quali condizioni di diritto internazionale noi ci troviamo con l'Abissinia.

Le domande che ho fatto sono abbastanza chiare.

E siccome ciò si connette con un'altra interrogazione che ho già presentata riguardo al cosiddetto trattato d'Ucciali, che il Negus Negesti non ha mai voluto riconoscere, trat-

tati che voi affermaste di sottomissione, ma che egli non ha mai voluto riconoscere, specialmente per l'articolo 17. Non avete dunque il diritto di chiamarlo protetto ribelle, quando egli la vostra protezione non vuole e le ribellioni di cui voi lo accusate considera come un diritto di difesa sua e del suo paese; per il quale noi, in omaggio al diritto di nazionalità, dovremmo usare altra parola e non chiamarlo barbaro. Io lo chiamai barbaro fin dal primo giorno in cui ho nominato quel signore in questa Camera, quando era vostro alleato e compieva atti di crudeltà inauditi mentre voi esaltavate la sua civiltà!

**Presidente.** Venga alla sua interrogazione, onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Prendo atto della dichiarazione del ministro, il quale ha detto che non sa niente, e mi riservo di ritornare sull'argomento con l'altra interrogazione da me fatta.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Sanguinetti, Badini e Fasce i quali chiedono ai ministri delle finanze e della guerra « se e qual fondamento vi sia nella voce corsa che gli operai degli stabilimenti militari debbano essere assoggettati all'imposta di ricchezza mobile a mezzo di ruoli. »

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Boselli, ministro delle finanze.** La voce corsa, onorevoli interroganti, che si debbano assoggettare all'imposta di ricchezza mobile per via di ruoli le mercedi degli operai degli stabilimenti governativi in genere, compresi quindi i militari, non risponde a una nuova iniziativa del Governo, ma mette capo alla doverosa e necessaria esecuzione della legge.

Su tale argomento mi fu rivolta, non ha guari, altra simile interrogazione dall'onorevole deputato Tecchio; epperò potrei ripetere agli onorevoli deputati Sanguinetti, Badini e Fasce quanto dissi allo stesso in quella occasione. Ma non volendo abusare della pazienza della Camera, preferisco illustrare un po' più largamente il punto più culminante della questione, quello cioè della soggezione all'imposta delle mercedi degli operai degli opifici governativi, perchè mi sembra di scorgero che si voglia perfino porre in dubbio che tali mercedi siano passibili d'imposta, contrariamente all'esplicito tenore della legge ed al concetto sul quale questa legge è fondata.

Ora è bene a tal riguardo che io ram-

menti come per l'organizzazione data alla nostra imposta di ricchezza mobile, nessun reddito non fondiario che si produca nello Stato o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato può sfuggire alla detta imposta. Così dispone l'articolo terzo del testo unico di legge che regola l'imposta, e il concetto ora accennato trova più larga applicazione nel successivo articolo quarto, giusta il quale devono soggiacere all'imposta di ricchezza mobile anche i redditi di natura fondiaria, quando non risulti che già si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi.

A ribadire e a completare, ove occorresse, la formola generica e comprensiva dei detti articoli sopravviene poi la disposizione del secondo comma dell'articolo otto del testo unico, per effetto della quale nei redditi certi o presunti del contribuente da sottoporre a tassa, devono essere compresi, oltre i redditi certi ed in somma definita, anche i redditi variabili ed eventuali derivanti dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od *occupazione manifattrice* o mercantile, *materiale* od intellettuale.

All'infuori dunque delle esenzioni tassativamente stabilite negli articoli 7 e 8 della legge in riguardo alla natura di taluni redditi e delle persone che li percepiscono, e di quella che promana dall'articolo 55 per effetto del minimo imponibile di lire 400 ivi stabilito, nessun reddito, sia pure che provenga da occupazione manifattrice o materiale, come ho detto, può sfuggire all'imposta.

Dopo ciò come si può porre in dubbio che le mercedi degli operai degli stabilimenti governativi debbono essere assoggettati alla imposta? Questa del resto non è una interpretazione mia personale; ma è proprio quella che dava il regolamento del 24 agosto 1877, n. 4022 emanato per la esecuzione del testo unico di legge pubblicato con la stessa data. L'articolo 5 di quel regolamento disponeva infatti non doversi assoggettare alla ritenuta, ma dover essere dichiarate e tassate mediante ruoli le mercedi giornaliere degli operai degli stabilimenti governativi. È bene peraltro notare, che con tale disposizione non si mirava già ad affermare la imponibilità delle mercedi che era nella legge, ma solo ad impedire che tali redditi fossero assoggettati all'imposta per ritenuta diretta, come forse avrebbe potuto suggerire l'articolo 11 della

legge, e ciò nell'unico, precipuo intento di non privare gli operai governativi di quelle agevolanze che l'onorevole Sanguinetti ben conosce, poichè la imposizione per ruolo porta a quella esenzione dei redditi minimi e riduzione degli altri alquanto superiori cui non si farebbe luogo applicando la tassa per ritenuta.

Certo se l'articolo 5 del regolamento del 1877 avesse avuto a suo tempo completa ed esatta esecuzione, la tassazione delle mercedi degli operai governativi non si presenterebbe oggi quasi come una novità; ma pur troppo quella disposizione, che prima non fu bene applicata e diede luogo a sperequazioni ed ingiustizie perchè non erano ben definiti i criteri di accertamento e specialmente quelli per calcolare le giornate di lavoro ed altre circostanze che si connettono con la mercede di questi operai, finì col rimanere quasi senza applicazione alcuna, probabilmente per non essersi dato il giusto valore alle prime difficoltà e per altre considerazioni d'opportunità del momento.

Ma dopochè intervenuta la legge del 22 luglio dell'anno scorso, che innalzando l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile da una parte, e disponendo dall'altra in forma più assoluta la soggezione all'imposta per ritenuta diretta di qualsiasi retribuzione d'opera personale prestata allo Stato, esplicava apertamente il concetto che ogni reddito passivo allo Stato dovesse contribuire all'imposta in più lunga misura ed in modo più pronto e sicuro, a me parve che ogni ulteriore oscitanza nel colpire le mercedi degli operai governativi costituisse da parte del Governo un ingiustificato arbitrio ed una vera colpa.

E quindi dovetti riconoscere la necessità di disciplinare anche per questa parte l'esecuzione della legge.

Forse soffermandosi soltanto alla lettera dell'articolo 3 della legge sarebbesi potuto ritenere che le mercedi degli operai governativi dovessero andar soggette alla imposta di ricchezza mobile non più per ruolo ma per ritenuta.

Ma siccome nulla portava a credere che il legislatore avesse avuto in animo con quella disposizione di privare una numerosa categoria di contribuenti delle agevolanze prima loro consentite, così a me parve conveniente, per questa e per altre non meno serie considerazioni, di conservare il sistema prece-

dente della tassazione per ruolo; e con questo concetto venne formulato l'articolo 5 del regolamento 3 novembre 1894 che ebbe anche il consenso del Consiglio di Stato. Quando peraltro si trattò di venire all'applicazione di questo articolo, per evitare la rinnovazione degli inconvenienti e le sperequazioni verificatesi dopo il 1877, io sospesi l'applicazione della disposizione del regolamento stesso ed ordinai nuovi studi, che ora sono in corso, affinchè la tassazione sulla mercede di questi operai proceda con norme precise e con sicurezza di giuste applicazioni.

Onorevoli interroganti, io comprendo la sollecitudine che ispirano gli operai degli opifici governativi, dei quali del resto una gran parte è provvista di non scarsa mercede e gode anche della pensione. Ma non dimentichiamo anche la condizione degli operai delle industrie libere i quali sebbene abbiano posizione più precaria e minori vantaggi di ogni specie, pure soggiacciono da molti anni all'imposta con tassazione di rivalsa al nome dei possessori degli stabilimenti. Se quindi gli operai governativi, che avrebbero potuto essere assoggettati alla tassazione per ritenuta diretta, invece andranno con la tassazione per via di ruoli a trovarsi nella stessa condizione in cui si trovano gli operai delle industrie libere, parmi che si rimuova una grave sperequazione, causa di giuste e continue lagnanze, senza aggravare la condizione degli operai degli stabilimenti governativi fino al limite cui potrebbesi arrivare, e che si assicuri la piena esecuzione, fin qui mancata, alla legge tributaria.

Io procederò negli studi in corso con tutta diligenza, e procurerò che i criteri di accertamento di tali mercedi siano concretati con la maggior possibile equità.

Gli onorevoli interroganti si sono rivolti anche al collega della guerra, il quale non è presente; ma io dichiaro loro che nulla avrebbe potuto aggiungere a quanto io ho esposto, perchè in argomenti di simil genere tanto egli quanto gli altri colleghi interessati nell'applicazione della imposta non fanno che dar corso alle disposizioni emanate dal Ministero delle finanze.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

**Sanguinetti.** Anzitutto, tanto a nome mio, quanto a nome dei sottoscrittori della interrogazione, onorevoli Badini e Fasce, rendo

omaggio alla saggezza degli onorevoli ministri delle finanze e della guerra, per avere receduto da un atto, il quale probabilmente, anzichè da loro, era stato emanato dalle amministrazioni da essi dipendenti. Nello scorso mese di marzo vi fu realmente una circolare del Ministero della guerra ai direttori degli Opifici militari, colla quale si ordinava loro di operare la ritenuta sulle paghe degli operai. Prima ancora che si inaugurasse la nuova Legislatura, questa disposizione fu ritirata, e fu ordinata la restituzione delle ritenute eseguite.

Di questo fatto rendo lode agli onorevoli ministri; imperocchè è piuttosto raro il caso che i capi di dicastero facciano di simili atti, recedendo da disposizioni le quali, checchè ne dica l'onorevole Boselli, io credo contrarie alla legge. Inutile sarebbe darne ora la dimostrazione, che sarebbe oziosa. Basti il dire che se si potesse applicare la ritenuta alle paghe degli operai, questi avrebbero un trattamento peggiore di quello degli altri contribuenti...

**Boselli, ministro delle finanze.** Se pagassero per ritenuta.

**Sanguinetti.** ...Sicuro se pagassero la imposta per ritenuta, perchè non potrebbero usufruire della esenzione accordata al minimo imponibile.

Verrò adesso alla tassazione diretta. Forse ha ragione l'onorevole ministro delle finanze quando afferma che, anche gli operai degli stabilimenti militari, debbano, di fronte al testo della legge, essere assoggettati, col sistema dei ruoli, all'imposta di ricchezza mobile. Ma io credo di potere dimostrare, che la tassazione diretta presenta gravissimi inconvenienti ed è inattuabile. Anzi tutto (lo noti bene l'onorevole ministro) non è possibile tassare per ruoli le paghe degli operai, le quali non sono costanti; ed abbiamo rivolto l'interrogazione anche al ministro della guerra, perchè egli faccia fede di quello che sto per dire. Affermo, adunque, che le paghe degli operai variano, o possono variare, sia in relazione alle ore di lavoro, mutabili frequentemente, sia in relazione alla qualità di lavoro, come anche nella loro misura. E potrebbe l'onorevole ministro della guerra farmi fede, che i salari si modificano anche per ragioni di economia, come avvenne nello scorso anno e nel presente.

Ora, se gli operai degli Istituti militari

debbono essere compresi nei ruoli, su qual base si farà in principio d'anno la tassazione?

Farete la tassazione, supponiamo, sulle paghe di dicembre? Ma, se, successivamente alla tassazione, le mercedi saranno diminuite, non si può, per l'anno in corso, anzi per un biennio, mutare l'imposta; e quindi, in questa ipotesi, gli operai dovrebbero pagare un'imposta superiore ai redditi loro; perchè non potrebbero, lo ripeto, domandare rettifiche. Potrebbero solo domandare di essere esonerati dalla imposta, quando cessassero dal lavoro nello stabilimento cui siano addetti.

Ora, quando la paga diminuisca, sia per la diminuzione delle ore di lavoro, sia perchè la stessa misura della paga venga scemata, questi operai si troveranno esposti, se ne persuada l'onorevole ministro, a pagare una imposta superiore a quella a cui dovrebbero essere soggetti.

E poi...

**Presidente.** Onorevole Sanguinetti, veda di concludere.

**Sanguinetti.** Il regolamento non mi permette, lo so, di oltrepassare il limite che mi è assegnato, ma mi si acconsenta di notare un altro inconveniente gravissimo, e chiuderò.

Comprendendo nei ruoli gli operai degli stabilimenti militari accadrà questo, che il Tesoro perderà più di quello che guadagnerà.

Infatti la maggior parte degli operai, compresi nei ruoli, non pagheranno l'imposta ed il fisco, per farli pagare, non saprà che cosa sequestrare loro; perchè la maggior parte di essi non ha casa nè famiglia; e quelli che hanno famiglia, probabilmente non hanno masserizie che il Codice permetta di sequestrare. Allora la maggior parte delle quote iscritte nei ruoli andrà ad ingrossare la massa delle quote inesigibili. Il che, per quei Comuni dove esistono stabilimenti militari, avrà per effetto, di far rialzare l'aggio negli appalti delle esattorie. Da una parte, per il principio dello scosso e non scosso, il Tesoro figurerà di aver incassata la imposta caricata agli operai, ma nel bilancio passivo figurerà una maggiore somma per rimborsi di quote inesigibili ed anche per maggior aggio da corrispondersi agli esattori.

L'onorevole Boselli diceva che non bisogna dimenticare gli operai delle industrie libere; ma appunto per questo, io dico che voi non potete applicare quest'imposta agli operai degli stabilimenti militari, senza far loro una

condizione peggiore a quella degli operai che appartengono alle industrie libere. Imperocchè se l'onorevole ministro delle finanze crede di poter comprendere nei ruoli gli operai delle industrie libere, si fa una grande illusione. Dai proprietari degli stabilimenti non riuscirà nemmeno ad ottenere la lista degli operai che vi sono addetti. Se anche l'ottenesse, e potesse farli comprendere nei ruoli, non si faccia l'illusione di riuscire a riscuotere la imposta.

Io non nego la legalità della tassazione, asseverata dall'onorevole ministro, ma io dico, che se la legge è come dice sia l'onorevole ministro, bisogna con una legge speciale esentare dall'imposta le paghe degli operai che si pagano a settimana, od a quindicina.

C'è anche un'altra considerazione da fare.

Io so che negli Istituti militari le paghe sono ridotte al minimo immaginabile; furono ridotte rispetto alla misura, e ridotte per la riduzione delle ore di lavoro.

Vorrete queste paghe scemarle ancora assoggettandole all'imposta di ricchezza mobile? Credete si possa? Non temete di togliere agli operai una parte di quello che è appena sufficiente alle prime necessità della vita? Non lo sapete che vi sono stabilimenti dove la paga degli operai, in media, non arriva che a 3 lire? E quando un operaio ha famiglia, come potete voi venire ancora a sottrarre qualche cosa a queste misere paghe di operai che vivono in luoghi dove la vita è costosa?

**Presidente.** Ha finito, onorevole Sanguinetti?

**Sanguinetti.** Io chiedo all'onorevole ministro: se non sia disposto, quando la legge imponga di tassare le paghe degli operai, a presentare un disegno di legge per dichiararne l'esenzione. Se non la presenterà lui, la presenterò io, insieme agli amici miei che firmano la dichiarazione. Ho detto.

**Boselli, ministro delle finanze.** Debbo dichiarare all'onorevole Sanguinetti che non ho mai ordinato di applicare la ritenuta sulle mercedi.

**Sanguinetti.** Ho detto e ripeto che nel Bollettino militare usciva la disposizione colla quale si ordinava la ritenuta sulle paghe degli operai; ed aggiungo che la ritenuta si era cominciata a fare; e che poscia la detta disposizione fu revocata, e le quote, già ritenute, restituite.

**Presidente.** Essendo trascorsi i 40 minuti procediamo nell'ordine del giorno.

### Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

**Presidente.** L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Barazuoli, ministro di agricoltura e commercio.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sui provvedimenti contro la fillosera attuati nel 1894, e un disegno di legge diretto ad incoraggiare la costituzione dei magazzini generali per gli zolfi in Sicilia.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro della presentazione della relazione e del disegno di legge che verranno stampati e distribuiti.

### Seguito della discussione dei provvedimenti di finanza e tesoro.

**Presidente.** Ora riprendiamo la discussione dei provvedimenti di finanza e di tesoro.

Ieri fu sospesa la discussione relativa alla questione degli spiriti, allegato *D*. Proseguendo in quella discussione ha facoltà di parlare l'onorevole Frascara.

Raccomando agli oratori di usare la massima brevità. (*Bravo!*)

**Frascara.** Dopo il brillante discorso fatto ieri dall'onorevole Pavoncelli, e dopo quello che hanno detto gli altri oratori sulla questione degli spiriti, il campo si può considerare ormai come mietuto, e non resta che spigolare le poche osservazioni, che si possono ancora aggiungere a quelle già accennate.

L'ora, come ha anche avvertito l'onorevole presidente, è poco propizia ai lunghi discorsi; perciò io mi limiterò al puro necessario, sentendo il dovere di esprimere la mia opinione, come agricoltore, sopra una legge la quale, a mio avviso, lede gli interessi dell'agricoltura e dell'enologia nazionale.

Per non ripetere ciò che fu detto dagli altri, io non mi intratterrò su tutto il complesso della legge che ci è proposta. Essa in soli 23 articoli contiene una generale trasformazione di tutto quello che si comprendeva in una legge di 92 ed in un regolamento di 100 e più articoli, frutto di lunghi studi e di dolorose esperienze.

Io credo che, per una legge di tanta importanza, sarebbe stato opportuno che il testo delle nuove disposizioni fosse presentato alla Camera col confronto delle disposizioni che



si vogliono abrogare, perchè questa legge sugli spiriti è un tal ginepraio che riesce difficile rendersi conto delle modificazioni che il ministro vuole introdurre nel testo unico del 1889. Poichè si usa di fare simile confronto per leggi di molto minore importanza, sarebbe stato bene che si fosse fatto anche per questa, che ha importanza notevole.

L'onorevole ministro mi potrà rispondere che la legge è presentata fino dal 10 dicembre e che quindi ogni deputato diligente, specialmente fra quelli che avevano l'onore di sedere alla Camera nella passata Legislatura, ha avuto tutto il tempo necessario di fare i dovuti confronti, e venire alla discussione completamente armato su questa materia.

Ma si sa come vanno le cose. Per quanto questa legge sia stata presentata nel dicembre, c'è stata di mezzo la proroga e la chiusura della Sessione, e in questi sette mesi ben pochi si saranno presa la cura di fare uno studio completo.

Incomincio col rallegrarmi con l'onorevole ministro che, rimaneggiando la legge, abbia saputo resistere alla tentazione, dalla quale si sono lasciati vincere molti altri ministri prima di lui, di aumentare ancora la tassa sugli spiriti.

Sarebbe stato un vero danno per l'economia nazionale, per l'industria degli spiriti e credo anche per la finanza se si fosse toccata nella sua base questa tassa.

La tassa in sostanza resta quella che era, perchè prima avevamo la tassa di fabbricazione a 140 lire e quella di vendita a 40, ed ora abbiamo una sola tassa di fabbricazione, che comprende anche quella di vendita, a 180 lire.

Approvo anche l'abolizione della tassa di vendita, la quale portava un seguito d'inconvenienti e di ostacoli al commercio degli spiriti, e non corrispondeva ai criteri con i quali era stata creata.

Temo tuttavia che con l'abolizione della tassa di vendita, lo Stato si sia privato di alcune di quelle garanzie che prima aveva per accertare che nulla sarebbe sfuggito alla tassa di fabbricazione, perchè l'obbligo di accompagnare, come si faceva allora, ogni quantità di spirito, che si poneva in commercio, con una bolletta per la tassa di vendita garantiva, molto più di quel che non avvenga con le nuove disposizioni, la completa esazione del tributo. Credo che l'onorevole

ministro a questo abbia già cercato di rimediare, con le modificazioni introdotte nel progetto ultimamente presentato, di fronte a quello del 10 dicembre, ma non so se le nuove disposizioni risponderanno al suo intento. Faccio notare questo punto perchè, se noi ci adattiamo a mettere delle nuove imposte, anzi tutto dobbiamo curare che sieno rigorosamente esatte quelle esistenti.

Considerando le riforme introdotte nella legge per migliorare l'esazione e per accrescere le cautele fiscali, debbo tuttavia associarmi alle osservazioni fatte dall'onorevole Pantano, sulla durezza di alcune disposizioni. Quella contenuta nell'articolo 5, che autorizza gli agenti della finanza a visitare in ogni tempo il domicilio di coloro, che possono essere sospettati di fabbricare spiriti, combinata con la disposizione dell'articolo 18, la quale considera come prova di fabbricazione clandestina anche la presenza di singole parti di apparecchi, può dar luogo a gravi inconvenienti. Io credo che, se questa violazione di domicilio deve essere conservata, almeno bisognerà circondarla di molte cautele, onde non ne avvengano abusi.

Debbo fare un'osservazione riguardo all'aumento di abbuono per l'alcool destinato alla fabbricazione dell'aceto; e credo che l'onorevole ministro non sarà tardo a soddisfare il mio desiderio, perchè quello che io propongo servirà ad accrescere il reddito della tassa. Per l'alcool destinato alla fabbricazione dell'aceto, secondo la vecchia legge, si dava un rimborso di 50 lire, quando la tassa di fabbricazione era di 140 lire; ora secondo l'articolo 10 si propone un rimborso di 90 lire, mentre la tassa di fabbricazione è portata a 180 lire. Dunque è un vero beneficio che si fa a chi fabbrica aceto con lo spirito.

Ebbene, io credo che, se c'è un'industria la quale non dev'essere agevolata, sia quella che fabbrica l'aceto con l'alcool; imperocchè con tanti vini che abbiamo, più o meno buoni, ce ne restano sempre molti, che sarà una vera fortuna se potremo convertire in aceto. È interesse dell'agricoltura e dell'economia nazionale che venga incoraggiata l'industria della fabbricazione dell'aceto col vino, specialmente con i trucioli di faggio, secondo i sistemi corretti della buona enologia.

Veniamo finalmente alla parte più importante, cioè alla questione degli abbuoni.

Mentre riconosco che la legge in com-



plesso ha intenti lodevoli e scopi utili per la finanza, perchè mira ad un miglior accertamento della produzione da tassarsi, ed a più esatte disposizioni per l'esazione della tassa, mi dolgo che tutta la durezza del fisco si rivolga proprio sull'agricoltura.

Come ho detto, l'onorevole ministro avrebbe potuto anche lasciarsi tentare dagli esempi dei suoi predecessori ed aumentare la tassa, e forse, se fosse venuto innanzi a noi comprendendo in quest'enorme volume di provvedimenti finanziari, anche un aumento di una diecina di lire sulla tassa degli spiriti, si sarebbe fatta una lunga discussione; molti come me, non avrebbero votato l'aumento, ma probabilmente esso sarebbe stato approvato dalla maggioranza.

Mentre avrei capito una proposta di aumento, non capisco assolutamente la variazione, che si vuol introdurre negli abbuoni. In sostanza si vogliono tassare le fabbriche di seconda categoria, quelle che distillano le vinacce e il vino, perchè si credono troppo favorite a detrimento delle fabbriche di prima categoria, le quali, si dice, son quelle che all'erario rendono di più. Perciò si modificano gli abbuoni, in modo da gravare la mano sulle fabbriche di seconda categoria; e, se queste dovranno chiudersi, il Governo non se ne preoccupa, perchè lo scopo suo è di avere dalla tassa un maggior reddito.

In questa via l'onorevole ministro è stato incoraggiato, bisogna dire la verità, dalle varie relazioni che si sono fatte in questi ultimi anni dalla amministrazione delle gabelle, le quali accusano gli abbuoni di essere la vera causa del minor reddito nella tassa sugli spiriti.

Secondo me, i dati dell'Amministrazione sono erronei. Esaminando l'ultima relazione, che ho qui sott'occhi, si vede che dopo la legge del 1889 i proventi della tassa sugli spiriti non sono andati diminuendo, anzi essi nell'ultimo esercizio hanno presentato un notevole miglioramento.

E, per citare poche cifre, (senza parlare del reddito che la tassa ha dato nel 1886-87 prima della riforma del 1889, reddito che non è stato mai raggiunto in altri anni, cioè di 31,845,000) vediamo che nel 1889-90, prima dell'applicazione della nuova legge, diede lire 18,457,000; nell'annata 1890-91, dopo la legge del 1889, diede lire 23,400,000; nel 1891-92,

lire 25,700,000; nel 1892-93 lire 21,481,000; nel 1893-94 lire 24,549,000.

Ora, domando io, che necessità c'era di modificare gli abbuoni, quando vediamo che nell'ultimo anno c'è stato un miglioramento di tre milioni di lire?

Io non mi so rendere conto di questa necessità. Se si fosse aumentata in via assoluta la tassa, e si fosse portata per esempio da 180 a 190 lire, l'avrei deplorato, e avrei votato contro; ma il provvedimento mi sarebbe almeno sembrato più logico nell'interesse della finanza, che non quello di modificare degli abbuoni, che non si può dire oggi producano effetti esiziali per l'erario.

Non posso parlare naturalmente del 1894-95 perchè è appena finito l'esercizio, e anche perchè del reddito dei primi mesi non abbiamo potuto aver notizie sufficienti, non bastando quelle che sono pubblicate nella relazione della Commissione. Ma quanto alla differenza fra il 1892-93 e il 1893-94, la stessa Direzione generale delle gabelle dice nella sua relazione che i tre milioni si spiegano in questo modo: lire 1,283,770.71 per l'aumento della tassa di vendita, avvenuto nel 1894; lire 1,784,398 per vero aumento di reddito della tassa di fabbricazione. E se ciò è, perchè allora venite a toccare gli abbuoni, i rapporti di tassazione fra una categoria e l'altra delle fabbriche, mentre vedete che il sistema in vigore vi ha dato nel 1893-94 quasi due milioni in più che nell'anno precedente? Io davvero non vedo quest'urgenza; e mi pare che con questi continui ritocchi si ceda anche un po' a veri preconcetti. Gli abbuoni per le fabbriche di seconda categoria, che distillano i residui della vinificazione, sono stati sempre avversati dalla Direzione generale delle gabelle, come appare dalle relazioni degli anni decorsi.

Che cosa invece è diminuito nel reddito erariale degli spiriti? Non è diminuito il reddito della tassa, ma sono diminuiti gli introiti doganali. Infatti vediamo che s'introttarono:

nel 1890-91 . . . . .	L. 4,429,000
« 1891-92 . . . . .	» 3,243,000
« 1892-93 . . . . .	» 2,242,000
« 1893-94 . . . . .	» 1,520,000

Capisco che queste cifre possono impensierire il fisco, se si guarda unicamente alla finanza senza tener conto dell'economia del paese. Ma che cosa rappresenta la diminu-

zione degli introiti doganali degli spiriti? Rappresenta un aumento di produzione all'interno, ossia un aumento della produzione nazionale.

La stessa relazione dell'Amministrazione delle gabelle dice chiaramente che questa diminuzione degli introiti doganali si deve imputare agli abbuoni i quali hanno così prodotto il loro effetto deleterio per la finanza, se anche vantaggioso per l'economia nazionale.

Io non capisco molto questo modo di ragionare intorno agli interessi finanziari ed economici del Paese. A me pare che si pensi un po' troppo agli interessi fiscali i quali invece, e più specialmente quando si tratta di agricoltura, dovrebbero essere lasciati in disparte. Notiamo che la citata relazione delle Gabelle afferma che la sola qualità di spirito che si esporta è quella che si distilla dal vino e dalle vinacce; ed è proprio questa che ora si vuole colpire, si vuole annullare.

Sottometto queste osservazioni all'onorevole ministro, in attesa delle risposte che mi darà, perchè, o io mi sbaglio, o mi pare che siano questioni gravissime, questioni che interessano in modo particolare l'economia del Paese, e che dimostrano come, provvedendo alle esigenze della finanza, si debba aver riguardo a non ostacolare le industrie nazionali anche a costo di riscuotere un po' meno di tassa.

Se le importazioni diminuiscono, perchè dobbiamo noi artificialmente farle crescere, col rendere impossibile la produzione all'interno?

Veniamo ad esaminare un poco da vicino gli abbuoni secondo le loro varie fasi. L'abbuono, secondo la legge del 1889, era per le fabbriche di prima categoria del 10 per cento; per le fabbriche di seconda categoria che distillavano le vinacce del 25; per le fabbriche di seconda categoria che distillavano il vino del 35.

Ora questo abbuono di 10 o 25 o 35 era commisurato alla tassa di fabbricazione di 140 lire. Essendo stata riunita la tassa di fabbricazione con la tassa di vendita per farne una sola tassa di 180 lire, venne la necessità di proporzionare gli abbuoni alla nuova imposta.

Io non discuto l'applicazione dell'abbuono

alle fabbriche di prima categoria. Mi è stato detto da persone competenti in materia, che in questa parte il Ministero avrebbe potuto forse gravare un po' la mano senza danneggiare l'industria.

Ma io non voglio venir qui a proporre nuove fiscalità, a creare difficoltà di questo genere al Governo; tanto più che si sa, per chi conosce i precedenti legislativi, che gli abbuoni per le fabbriche di prima categoria sono venuti quasi a sostituire quel vantaggio che esse avevano anteriormente dall'esenzione dal dazio per le materie prime.

A questo punto devo osservare che non capisco bene che cosa dica la relazione ministeriale, là dove ricorda l'abbuono che si applicava secondo la legge anteriore al 1889, parla di misura fissa e di tassa unitaria. Non insisto lungamente intorno a ciò, perchè tale questione per me non ha grande importanza.

Accettiamo pure l'abbuono del sette per cento per le fabbriche di prima categoria. Ma quando avrete concesso questo sette per cento, che in proporzione alla tassa di L. 180 è un po' minore di quello che si aveva prima, cioè 10 su 140, per non turbare i rapporti esistenti dovrete concedere il 17 e mezzo per cento alle fabbriche distillatrici di vinacce, ed il 24 e mezzo per cento a quelle che distillano il vino, a meno che non vogliate sacrificare la distillazione delle vinacce e del vino.

Diminuendo, come volete fare, l'abbuono, specialmente per le vinacce, rovinerete una quantità di fabbriche di seconda categoria, le quali, col regime attuale possono vivere, e, solamente in virtù dell'abbuono attualmente loro consentito, hanno preso uno sviluppo grande, aumentando specialmente i prodotti secondarii della distillazione, come il cremore di tartaro, l'acido tartarico, che prima erano quantità quasi trascurabili, mentre ora (ed io me ne rimetto a quello che disse ieri l'onorevole Pavoucelli senza citare le cifre da lui esposte) rappresentano un valore di esportazione che si può calcolare dai 13 ai 14 milioni all'anno. Così dicono i fabbricanti di seconda categoria: se voi ci lasciate l'abbuono sulla distillazione delle vinacce, noi col prodotto dell'alcool pagheremo le spese, e potremo continuare a fare il cremore di tartaro, che è un oggetto di esportazione così importante; ma se voi ci diminuite l'abbuono, dovendo vivere col cremore di tartaro, il quale è variabile di prezzo secondo lo stato

dell'industria, e le condizioni generali del mercato, saremo costretti a chiudere.

Io so anzi che molti industriali del Piemonte, della Lombardia, del mezzogiorno d'Italia e di tutte le regioni, dove sono le distillerie di seconda categoria, appena fu pubblicato il catenaccio si riunirono in commissione e vennero innanzi al ministro per esporre le loro ragioni. Il ministro rispose che allora non poteva far nulla, e che la questione doveva esser trattata dinanzi alla Camera. Ebbene, ora siamo dinanzi alla Camera, onorevole ministro; ed io credo che Ella curerebbe meglio gli interessi della finanza, e della economia nazionale, se cedesse alle giuste domande dei distillatori di vinacce e di vino.

Non ripeterò, poichè sarebbe troppo lungo, le altre ragioni le quali, economicamente, dovrebbero eccitare il Governo ad aiutare maggiormente le fabbriche di seconda categoria, anche tenuto conto che esse consumano materia prima e combustibile nazionale, usano apparecchi che si fabbricano in Italia e danno lavoro a molti poveri contadini, mentre invece, le fabbriche di prima categoria adoperano quasi tutta materia prima venuta dall'estero: carbone, macchine, apparecchi fabbricati all'estero.

Potrei dimostrare erronei, per quanto mi consta, i calcoli della relazione ministeriale intorno al reddito presunto delle modificazioni proposte. Quando il ministro dice che spera di ritrarne tre milioni io rispondo: un milione e 100,000 lire; mettiamo pure 1,300,000 lire lo avrete con l'abolizione del *drawback*, che io pure approvo, ma per gli altri due milioni voi fate calcoli molto approssimativi e generici.

La stessa Direzione Generale delle Gabelle, negli anni precedenti, quando il prodotto della tassa era diminuito di due o tre milioni diceva: la causa di questa diminuzione sono quei fatali abbuoni, decretati con la legge del 1889.

Come spiegherà adesso l'aumento che si è verificato nell'ultimo anno?

Sono più di tre milioni di maggior reddito, l'abbiamo visto: un milione si deve allo aumento della tassa di vendita; ma gli altri due milioni si devono al fatto che l'industria si è a poco per volta assestata sulla nuova base stabilita dalla legge del 1889; e adesso che comincia a funzionare regolarmente, non

mi sembra che sia il momento opportuno per rimaneggiare tutto da capo.

Nella relazione ministeriale è detto che gli ettolitri di spirito a 100 gradi, ricavati dai cereali si possono calcolare a 83,054 all'anno mentre invece gli ettolitri d'alcool distillati dal vino e dalle vinacce si possono calcolare in 123,260. Ma dall'ultima relazione della Direzione generale delle Gabelle risulta che la media degli ultimi quattro anni è: 97,289 ettolitri ricavati dall'amido e dalle sostanze amidacee, 107,861 distillati dal vino e dalle vinacce. Dunque vedete quanto diminuisca la proporzione fra gli alchools prodotti dalle fabbriche di prima categoria e quelli prodotti dalle fabbriche di seconda. Io credo quindi che lo spauracchio degli abbuoni sia stato esagerato proprio per una specie di pregiudizio che è fatale assolutamente all'enologia nazionale, perchè distrugge un discreto guadagno che avevano finora i viticoltori italiani, oggi così bersagliati da tante malattie della vite e da tante difficoltà nel commercio dei vini.

A questo punto non posso non rilevare anche i troppo rosei colori con i quali è dipinta la situazione vinicola del paese nella relazione ministeriale. Par quasi che siamo ormai in un Eden, perchè quanto al vino, si dice, tutto va bene, gli sbocchi sono aperti, i commerci fioriscono, i prezzi compensano allegramente i proprietari. Ma io non so di qual paese si parli, perchè noi viticoltori italiani proprio non ci siamo accorti di questo grande miglioramento delle condizioni dell'industria enologica; e credo siano meritevoli di riguardo questi poveri viticoltori, che hanno dimostrato di saper tollerare con pazienza e con sacrificio una crisi tremenda, la quale è tutt'altro che passata.

Quanto alla distillazione del vino non posso parlarne con molta competenza, perchè nell'Italia settentrionale vini se ne distillano pochissimi. Quindi è una questione che interessa specialmente regioni, dove i vini hanno un prezzo inferiore.

Voglio però osservare come il ministro calcoli che il vino portato alla distillazione col proposto abbuono, sarà compensato con un prezzo di 5,75 per ettolitro. Io non so quale incoraggiamento si darà con questa consolante notizia ai proprietari, i quali sapranno che l'abbuono favorito dalla legge consentirà di vendere il vino a 5,75 l'ettolitro.

Capisco che si tratterà di annate abbondanti quando ci sono vini scadenti...

**Boselli, ministro delle finanze.** Ma non si distilla mica il vino buono!

**Frascara.** Capisco. Ma, ad ogni modo, il prezzo di lire 5.75 ad ettolitro, a chi conosce le spese e le difficoltà dell'agricoltura e le tasse gravissime che pesano sulla terra, sembrerà ben poco remunerativo. Invece, lasciando il rapporto nelle condizioni attuali, coll'abbuono al 24 e mezzo, si avrebbe per ogni ettolitro di vino il prezzo di lire 7.36.

Il Governo però ci dice: « se i vini sono buoni, voi potete distillarli, immagazzinarli e produrre i *cognacs*; e per questo io vi faccio tutte le facilitazioni ed i favori che volete e vi do anche un abbuono del 30 per cento, purchè invecchiare l'acquavite sino a tre anni. Anzi io desidero che anche intorno a questo punto ci intendiamo. L'abbuono è del 10 per cento ogni anno e quindi del trenta nei tre anni?

*Voci.* Sì, sì.

**Boselli, ministro delle finanze.** S'intende.

**Frascara.** Sono lieto di questa spiegazione, perchè la cosa mi pareva un po' equivoca. Dunque si dice: fate i *cognacs* e noi vi favoriremo in ogni modo. Se poi fate del vino cattivo, dal quale non potete estrarre che acquavite ordinaria, e noi vi facciamo realizzare il prezzo di lire 5.75, dovete anche ringraziarci! Ma, onorevoli signori, questo varrà fino a che la produzione nostra sarà di 27 o 30 milioni di ettolitri; ma se poi giungesse ai 35 o 40 milioni di ettolitri ed i proprietari si trovassero a non poter vendere nemmeno i vini buoni, che cosa dovrebbero fare?

Per fare il *cognac* ci vogliono magazzini, fusti, attrezzi, e specialmente capitali che consentano di conservare l'acquavite di vino durante il periodo necessario per l'invecchiamento.

È un'industria speciale, separata dalle comuni distillerie agrarie.

Noi abbiamo bisogno di conservare le distillerie agrarie come una valvola di sicurezza per gli anni di grande abbondanza, e però è necessario non toccare gli abbuoni.

La valvola di sicurezza agirà quando il prezzo sarà tanto basso da consigliare i proprietari a distillare i loro vini. Negli anni di produzione media, i prezzi dei vini saranno tali da rendere più conveniente la loro vendita diretta anzichè la distillazione.

Non voglio abusare della pazienza della Camera. Ho cercato di esporre nel miglior modo che potessi le mie idee, le quali del resto sono concretate nell'ordine del giorno, cui ho apposto la mia firma, e che tende a lasciare gli abbuoni come erano prima, in quella stessa proporzione che, secondo me, ha dato buoni risultati.

Io prego l'onorevole ministro di tener conto delle osservazioni fatte, e lo prego di pensare non solo agli interessi fiscali, ma anche a quelli dell'economia nazionale e specialmente dell'agricoltura, della quale parlano sempre tutti, dimostrandosi pronti a favorirla, ma che poi, in un modo od in un altro, finisce sempre con l'essere la più sacrificata delle industrie nazionali. (*Bene! Bravo!*)

*Voci.* Chiusura, chiusura!

**Presidente.** Essendo domandata la chiusura chiedo se sia appoggiata.

(*È appoggiata.*)

**Parpaglia.** Chiedo di parlare contro la chiusura.

**Presidente.** Parli pure.

**Parpaglia.** Ho chiesto di parlare per oppormi alla chiusura della discussione, perchè a me pare molto importante e grave la legge che si discute, e che giovi farne un esame largo e completo. Una discussione ampia gioverà a formare un criterio esatto e chiaro dell'argomento che tanto interessa l'industria agricola e specialmente enologica di tutta l'Italia, e soprattutto di alcune regioni. Quando gli oratori di tutte le parti della Camera hanno riconosciuto che questa leggecatenaccio è dannosa specialmente alle distillerie così dette agrarie, credo che meriti la spesa di soffermarci ancora nell'esame della stessa legge. Prego perciò la Camera di voler consentire che prosegua una discussione che ha per oggetto interessi gravi del paese che si credono seriamente compromessi.

Sono sicuro che tutti si faranno carico delle condizioni della Camera e non vorranno abusare di un tempo così misurato; ma la discussione potrà ancora dare lumi utili al Governo ed alla Camera, per riuscire ad una risoluzione che risponda ai veri interessi dello Stato, e anche a quelli delle singole regioni che pur sono interessi dello Stato.

Prego perciò la Camera di non voler chiudere la discussione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Metto a partito la chiusura della discussione generale.

(Dopo doppia prova e controprova, la chiusura della discussione generale è approvata).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Boselli, ministro delle finanze.** Mi riservo nei singoli articoli di rispondere ai vari oratori.

**Presidente.** Leggo l'articolo 1.

**Misura della tassa.** — La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopra-

tassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di lire 180 per ogni ettolitro di alcool anidro, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.

L'attuale tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato è abolita.

I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti alla soprata tassa nella misura qui sotto indicata:

Numero della tariffa	Prodotti soggetti a soprata tassa	Ammontare della soprata tassa	Unità di misura sulla quale è commisurata la soprata tassa
		Lire e cent.	
5	Etere e cloroformio. . . . .	4.20	Per ogni chilogramma senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
8	Essenze spiritose di rhum, cognac ed altre contenenti spirito . . . . .	1.02	Idem.
66	Profumerie alcooliche. . . . .	1.44	Idem.
73	Vernici a spirito. . . . .	1.20	Per ogni chilogramma di peso netto legale.

I generi medicinali, i medicamenti composti ed i prodotti chimici non specialmente nominati nella tariffa, contenenti spirito o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa doganale, devono assolvere la soprata tassa sulla quantità di spirito che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione.

La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

(È approvato).

« Art. 2. *Esenzioni - Adulterazione dei residui della rettificazione.* — Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette a dazio di consumo.

« La rettificazione e la trasformazione degli spiriti, pei quali fu pagata la tassa di fabbricazione, sono esenti da imposta.

« I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio, se prima non sa-

ranno stati adulterati, a spese delle parti, in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come sostanze alimentari.

« I residui adulterati godranno di un rimborso di tassa di lire 40 all'ettolitro.

L'onorevole Pantano, a quest'articolo, propone i seguenti due emendamenti:

*All'articolo 2 dell'allegato D.*

*Sostituire al primo comma:*

« Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti e dell'aceto di vino non sono soggette a dazio di consumo. »

*All'ultimo comma:*

« I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio se prima non saranno stati adulterati, a spese delle parti, e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione delle gabelle, in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come sostanze alimentari. »

Domando all'onorevole ministro delle finanze se accetti questi due emendamenti.

**Boselli, ministro delle finanze.** Non posso accettare il primo emendamento dell'onorevole Pantano, e lo pregherei di non insistervi. Lo scopo che egli si propone è evidente, e aggiungo essere buona la causa che egli sostiene. Egli mirerebbe a favorire l'aceto naturale, per evitare che si propaghi l'uso dell'aceto industriale.

Ma in Italia esistono fabbriche di aceto industriale, le quali rappresentano cospicui interessi; eliminarne l'azione, non è cosa di cui debba interessarsi il legislatore.

Ma l'emendamento dell'onorevole Pantano non è accettabile anche dal punto di vista tecnico.

Ove si tratti di grandi distillerie, è possibile esentare dal dazio di consumo la materia prima, perchè le distillerie sono soggette alla vigilanza della finanza. Ma quando si tratta di piccole fabbriche, (e ve ne sono in numero infinito nelle città) come si possono esentare dal dazio le materie prime, e provvedere nel medesimo tempo al dazio di consumo sull'aceto fabbricato con queste stesse materie esenti?

L'altro suo emendamento, mi pare superfluo perchè il regolamento provvederebbe anche a questo. Nondimeno, guardando l'intento lodevole col quale egli lo propone, non ho difficoltà ad accettarlo.

**Presidente.** L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

**Pantano.** L'emendamento che io presento al primo comma di quest'articolo non è da confondersi, benchè la rifletta in parte, con la questione degli aceti industriali, intorno alla quale ho presentato un altro emendamento che discuteremo a suo tempo.

Ecco di che si tratta.

In Italia si è tentata la fabbricazione di aceto di vino con metodi nuovi, diversi da quelli tradizionali di un tempo, e coi quali si cerca di ottenere la trasformazione del vino un po' guasto in vero aceto di vino, che possa fare la concorrenza agli aceti industriali; aceto eminentemente igienico e che presenta tutti i dati perchè alimenti tutta una industria permanente e remuneratrice del nostro paese.

E per citare un fatto che ha richiamata precisamente la mia attenzione, dirò che parecchi anni or sono a Messina fu istituita una fabbrica su larga scala di aceto di vino con metodi nuovi. Essa però dovette battere in ritirata dinanzi alle pretese legittime del-

l'appaltatore di quel dazio-consumo, il quale non volle ammettere il vino, destinato a questa trasformazione, in esenzione dal dazio, malgrado tutte le garanzie offerte dall'industriale, che assicurava la riesportazione dell'aceto prodotto. Allora si convenne con la Direzione generale delle gabelle che allorchè, nel 1896, si sarebbero rinnovati gli appalti quinquennali del dazio-consumo, si sarebbero introdotte disposizioni legislative che disciplinassero questa materia, e mettesero come condizione nei nuovi appalti questa esenzione del vino dal dazio, onde dar modo anche a questa industria di svolgersi come tutte le altre.

Ma poichè sembra che, nell'attuale amministrazione delle gabelle, certe idee che si riferiscono a questioni economiche del paese non trovino buona accoglienza, non mi stupisce che la Direzione medesima o sconosca il fatto o se ne disinteressi, e non abbia quindi informato esattamente l'onorevole ministro sullo stato delle cose, e vi abbia visto immediatamente una specie di attentato all'aceto industriale, che trovasi sotto le grandi ali dell'amministrazione italiana. Ma di ciò, ripeto, parleremo quando verrà l'articolo sull'aceto industriale. Ora come ora, io chiedo all'onorevole ministro di voler consentire in questo mio emendamento, il quale stabilisce per i vini destinati a tale industria lo stesso diritto che hanno altre materie; il diritto, cioè, di poter penetrare nel recinto della città per essere trasformati in aceto e riesportati con tutte quelle garanzie e cautele che la Amministrazione crederà opportuno di prendere nell'interesse dell'erario, della cosa pubblica e degli appaltatori del dazio consumo. Ad ogni modo è un diritto che, senza ledere interessi rispettabili, non mi pare che possa essere negato.

Quanto al secondo emendamento...

**Presidente.** L'ha accettato.

**Pantano.** Sì; ma siccome il signor ministro non si rendeva conto del perchè io l'abbia proposto, debbo dire una parola in proposito pur ringraziandolo dell'averlo accettato. E la ragione è molto semplice. Nell'articolo del ministro, accettato dalla Commissione, l'adulterazione degli spiriti è trattata così in generale, senza dire se debba esser fatta secondo norme stabilite dall'Amministrazione ovvero dagli stessi industriali. E siccome la storia dell'adulterazione degli spiriti, è in

Italia storia ben dolorosa (tutti ricordano come la Lombardia consumasse per lunghi anni spiriti male adulterati e in esenzione di dazio) io, di fronte all'abolizione completa di ogni tutela igienica, tenuto conto che gli alcohols da adulterare sono composti del novanta per cento di spiriti tossici, ho creduto che, per lo meno, convenisse conferire alla Amministrazione il diritto e la responsabilità dei metodi da adoperare. E ciò non perchè mi lusinghi che un'Amministrazione come questa che viene a proporci a cuore leggiero d'avvelenare impunemente il paese, sia per preoccuparsene, ma perchè nutro la speranza che, in seguito, un'altra Amministrazione di idee ben diverse, abbia almeno la potestà di riparare, in parte, gli errori che oggi si vengono accumulando sul paese.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Frola, relatore.** Quanto al primo emendamento dell'onorevole Pantano, mi unisco a ciò che disse l'onorevole ministro delle finanze, perchè è un fatto che, accettato questo emendamento, si porterebbe un perturbamento nelle fabbriche di aceto artificiale nei Comuni chiusi; e si porterebbe un perturbamento nei rapporti stessi con i Comuni i quali dovrebbero controllare le fabbriche d'aceto.

Quanto al secondo, poichè è stato accettato dal Governo, la Commissione non ha difficoltà da opporre.

Del resto la Commissione osserva che è superfluo, perchè nel regolamento sarebbero state stabilite le norme nel senso desiderato dall'onorevole Pantano.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Boselli, ministro delle finanze.** Prego l'onorevole Pantano di considerare che trattandosi di piccole fabbriche, non riuscirebbe possibile la sorveglianza doganale contro la frode; come pure che si dovrebbe assoggettare al dazio l'aceto prodotto dal vino, il che porterebbe una complicazione nel congegno amministrativo.

Quanto alla seconda parte io l'ho già accettata, appunto pensando all'intento suo che è quello stesso già consacrato nella legge, che cioè le parti debbano assoggettarsi all'intervento dell'Amministrazione e alle prescrizioni igieniche.

**Pantano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Non è possibile, onorevole Pantano...

**Pantano.** Ma allora io rinunzio a tutti i miei emendamenti, se si vuole che non si debba discutere...

**Presidente.** Onorevole Pantano, io debbo attenermi al regolamento, il quale dice che non si può parlare due volte intorno alla stessa questione.

**Pantano.** Ma io debbo rettificare ciò che ha detto l'onorevole ministro, e ciò che ha detto il relatore.

**Presidente.** Ella non può parlare che per fatto personale.

**Pantano.** Per fatto personale, poichè mi furono attribuite opinioni che non ho espresse.

**Presidente.** Accenni il suo fatto personale.

**Pantano.** L'onorevole ministro mi attribuisce l'opinione che io intendo di aiutare quelle piccole e numerose fabbriche di aceto che sono in Italia. Ora, niente di tutto questo; ho parlato di vere e proprie fabbriche d'importanza industriale: primo caso.

**Boselli, ministro delle finanze.** Ma non può distinguerle.

**Pantano.** Il relatore ha detto che in questo modo s'intralcia l'opera del controllo; ma nessuno vieta all'Amministrazione di prendere le necessarie misure per salvaguardare i propri interessi. Quanto all'aceto prodotto, si intende che deve pagare il dazio consumo, se si consuma nelle città. Ma poichè l'onorevole ministro ed il relatore credono di non accettare il mio emendamento, visto lo spirito generale che domina nella legge, di favorire i prodotti della distillazione industriale a danno del vino e dell'agricoltura, è inutile che io mi dilunghi nei commenti; però lo mantengo, se non per altro, come protesta.

**Presidente.** Veniamo ai voti.

L'onorevole Pantano propone i seguenti emendamenti:

« *Sostituire al primo comma:*

« Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti e dell'aceto di vino non sono soggette a dazio di consumo. »

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Chi lo approva si alzi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento è respinto).

Viene ora l'altro emendamento:

« *all'ultimo comma:*

« I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio se prima non saranno stati adulterati, a spese delle parti, e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione delle gabelle, in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come sostanze alimentari. »

Questo emendamento è accettato dal Governo e dalla Commissione.

Lo metto a partito.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Metto a partito l'intero articolo 2° con le modificazioni approvate. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 3. *Classificazione delle fabbriche.* — Per l'applicazione della tassa interna di fabbricazione, le fabbriche sono divise in due categorie. La prima comprende le fabbriche nelle quali si adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna; la seconda comprende le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinaccie, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella prima categoria.

« La quantità del prodotto sarà determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro da applicarsi alla prima distillazione. Occorrendo riparazioni o cambi di misuratore, il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti della finanza durante il tempo a ciò necessario.

« Però le fabbriche di 2<sup>a</sup> categoria, la cui produzione annua non abbia oltrepassato ettolitri 10 di alcool anidro, pagheranno la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi.

« Per le fabbriche di nuovo impianto si avrà riguardo alla potenzialità degli apparecchi, di cui sono provvedute.

« La produttività giornaliera sarà determinata avuto riguardo alla capacità media utilizzata di ciascun lambicco, alle materie da adoperarsi ed al modo con cui ha luogo la distillazione, tenendo conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantità del prodotto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

**Pantano.** Domanderei all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore di consentire che l'articolo terzo rimanga sospeso finchè non sia discusso l'articolo quarto, giacchè questo si riconnette all'altro; anzi ne è la conseguenza diretta, per ciò che si attiene alla divisione delle fabbriche in categorie.

**Presidente.** L'onorevole Valli ha chiesto di parlare.

**Valli Eugenio.** Io mi riservo di parlare, nel caso che si mettano in discussione i due articoli uniti, e di fare qualche osservazione anche intorno all'articolo terzo.

**Presidente.** Dunque vuol dire che se l'onorevole ministro non ha difficoltà si può discutere l'articolo quarto.

**Boselli, ministro delle finanze.** Non ho alcuna difficoltà.

**Presidente.** « Art. 4. *Abbuoni per le perdite di fabbricazione.* — L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed ogni altra passività, è stabilito nella misura:

a) di sette per cento per le fabbriche di prima categoria;

b) di quindici per cento per le fabbriche di seconda categoria;

c) di diciotto per cento per le fabbriche di seconda categoria esercitate dalle Società cooperative.

« La distillazione di materie, cui spetta abbuono diverso, potrà essere eseguita in una medesima fabbrica, purchè ciò avvenga in tempi diversi e con apparecchi diversi ed affatto disgiunti e collocati in locali non aventi tra loro alcuna comunicazione interna. »

A questo articolo sono stati proposti emendamenti ed aggiunte. Un emendamento, proposto dagli onorevoli Pantano, Danieli, Visocchi, Cirmeni, De Bellis, Aguglia, Raccuini, Fazi, Imbriani, Garavetti, Credaro, Celli, Vienna, Frascara, Salaris, Di San Giuliano, Pini, Grassi-Pasini, Delvecchio, Ottavi, Giovanelli, Nicastro, Giordano-Apostoli, Calvanese, Castorina, Testasecca, Pais, Pansini, Episcopo, Pipitone, N. Colajanni, è concepito in questi termini:

*All'articolo 1 dell'allegato D.*

Abbuoni per le perdite di fabbricazione.

*Sostituire al comma a, b, c, i seguenti:*

a) di 7 per cento, per le fabbriche che distillano l'amido e le sostanze amidacee



(come i cereali, il riso, la farina, le patate) i residui della fabbricazione o della raffinazione dello zucchero (melazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna (*topinambours*);

b) di 17 e mezzo per cento, per le distillerie dell'alcool dalle frutta, dalle vinaccie, dalle feccie del vino, dal miele, e dalle altre materie non comprese nella lettera a;

c) di 24 e mezzo per cento, per la distillazione del vino;

d) di 21 per cento o di 28 per cento, rispettivamente per le fabbriche esercitate dalle Società cooperative, secondochè distillano materie contemplate nella lettera b o nella lettera c.

Vi sono poi delle aggiunte. La prima aggiunta è quella dell'onorevole Colombo concepita in questi termini:

« Oltre ai suddetti abbuoni è accordato un calo stradale di uno per cento. »

Poi viene quella degli onorevoli Valli Eugenio, Sanguinetti, Ceriana-Mayneri, Torlonia, Melli, Giorgio Turbiglio, Minelli, Gian Carlo Daneo, concepita in questi termini:

« Verrà accordato l'abbuono del 2 per cento a titolo di *calo stradale* a tutto lo spirito di produzione nazionale, nel momento in cui esce dalle fabbriche rispettive. »

Ha chiesto di parlare intorno a questo articolo l'onorevole Ottavi.

**Ottavi.** Onorevoli colleghi. Io sono uno dei firmatari dell'emendamento che per primo fu letto dall'onorevole presidente. Debbo dire dunque qualche cosa a sostegno di esso pur sorvolando sul tema che con grande ampiezza fu trattato ieri ed oggi da valenti oratori, ai quali la Camera prestò tutta l'attenzione che essi meritavano.

Ho preso durante il discorso di questi oratori qualche appunto dei quali pure mi varrò nelle brevi considerazioni che verrò esponendo.

D'accordo con coloro che sono in massima oppositori di questa legge, l'onorevole Pavoncelli credeva che il maggior danno alla industria della distillazione di 2<sup>a</sup> categoria ed all'industria enologica in generale venisse dal provvedimento relativo alle vinaccie, che non da quello relativo alla distillazione del vino.

Il provvedimento relativo al vino, se bene rammento le parole dell'onorevole Pavoncelli, fu da lui definito una questione di secondaria importanza, futile. Or bene io debbo, intorno

a questo punto, dichiararmi di parere contrario a quello dell'onorevole Pavoncelli. Credo, cioè, che, pure ammettendo il danno che la legge che discutiamo porterebbe all'economia nazionale, l'industria agraria sia maggiormente danneggiata dalle disposizioni relative ai vini, che non da quelle relative alle vinaccie.

E brevissimamente lo dimostrerò, chiedendovi venia, onorevoli colleghi, se dovreste scendere a qualche particolare tecnico, necessario, però, trattandosi di una questione essenzialmente tecnica come quella che oggi discutiamo.

L'economia agraria, quando, come è prevedibile, cesserà o sarà diminuita notevolmente la richiesta delle vinaccie per parte degli industriali, potrà essa in altro modo servirsi delle vinaccie medesime?

Sì, inquantochè può servirsene o per concime, o per foraggio; ed il valore delle vinaccie, considerate tanto come concime quanto come foraggio, si può esattamente, scientificamente determinare, conosciuti i prezzi unitari degli elementi fertilizzanti, e i prezzi dei principali elementi alimentari.

Se ci serviamo delle analisi delle vinaccie, specialmente di quelle attendibilissime del Müntz e del Girard, noi possiamo in base ai prezzi unitari delle materie fertilizzanti, stabilire il prezzo del quintale di vinaccie in lire 2.50. Analogamente calcolando il valore della vinaccia come foraggio, tenendo calcolo della composizione in materie proteiche, grassi ed idrati e del loro prezzo, lo possiamo calcolare da 2 a 3.25 al quintale.

Ieri, a proposito delle vinaccie destinate alla distillazione del vino ed estrazione del tartaro, udii parlare di prezzi di 1.80, di 2 e di qualche cosa di più di due lire al quintale. Dunque vedete, onorevoli colleghi, che il valore delle vinaccie, a qualunque uso si vogliano adibire, si aggira intorno ad una cifra quasi identica. E qui fra parentesi debbo avvertire che non credo che vorranno seguire molto nel loro sistema quei proprietari di distillerie, i quali, disgustati dalle angherie del fisco, rinunziarono e rinunziano a distillare le loro vinaccie, limitandosi ad estrarne il tartaro. Ci sono, infatti, alcuni, specialmente in Toscana, che fanno così.

Ma è noto che questo sistema di lavorazione, cosiddetto *a cappello scoperto*, porta il doppio di spesa: cioè, la medesima spesa che

porterebbero le due lavorazioni unite, rinunciando alla metà del guadagno. Del resto il tartaro lavorato così ci perde in quantità e qualità.

Ciò ho voluto dire fra parentesi, perchè questo incidente non turbasse la chiarezza della mia dimostrazione.

Se queste cifre che io vi ho dette sono vere e sono accettate da voi, dovrete concludere che l'industria agraria, quando sia intelligentemente esercitata, potrà non essere danneggiata dai provvedimenti del ministro; i quali, però, rimarranno non meno fatali all'industria italiana in genere, inquantochè ne sarà diminuita di molto la fabbricazione e l'esportazione del tartaro e dei derivati tartarici che rappresentano parecchi milioni di lire, come assai bene vi hanno dimostrato gli onorevoli Pavoncelli e Frascara.

Ma l'industria che, secondo me, è colpita al cuore dai provvedimenti che l'onorevole ministro ci porta innanzi, è quella della distillazione del vino. Questa industria è colpita dal ministro in primo luogo con la riduzione del 90 per cento della tassa per l'alcool esportato in natura, in secondo luogo con la diminuzione dell'abbuono dal 35 al 15 per cento.

Il primo provvedimento, siccome la tassa è di 180 lire, corrisponde ad una tassa di esportazione, che noi mettiamo sull'alcool, di 18 lire, perchè 100 meno 90 fa 10; si paga il 10 per cento e il 10 per cento della tassa consolidata in lire 180 è 18. Ma colpendo con 18 lire l'ettolitro l'alcool che esce d'Italia, mentre si sa che l'industria austro-ungarica, per citare un esempio, ci fa arrivare in tutti i nostri porti e ai nostri confini un ettolitro di alcool anidro a lire 23, è evidente che noi distruggiamo questa industria, che abbiamo visto nelle annate buone andare anche a 12 mila ettoltri di alcool anidro di esportazione.

Ma, signori, calcolando che noi possiamo mandare fuori d'Italia nelle annate di pletora di vino 12 mila ettoltri di alcool anidro, non pensiamo che questi 12 mila ettoltri corrispondono a circa 150 mila ettoltri di vino? Non pensiamo ai sacrifici dolorosi imposti a parecchie nobilissime industrie per favorire appunto un'esportazione d'una quantità di vino non molto dissimile da questa, nel trattato di commercio colla Germania e colla Svizzera? Ma con quale vantaggio per l'era-

rio si impone questo provvedimento della riduzione della restituzione della tassa al 90 per cento? Pochissimo nelle annate in cui non c'è pletora di vino, molto quando ce n'è molta. Perchè teoricamente dovrebbe essere da 150 a 200 mila lire, data un'esportazione di 12 mila ettoltri di alcool anidro. Ma questa esportazione non potrà esistere più, perchè, come ho già detto, sarà, pel fatto stesso della nuova legge, resa impossibile; la speculazione non si può più fare. La distillazione dei vini, o signori (ed io in questo, lo dichiaro, sono d'accordo coll'onorevole ministro) non è una industria che abbia carattere di fissità, essa dipende poco dall'abbuono. Il migliore esempio ce lo danno la storia dell'agricoltura francese ed italiana. Prima della fillossera, la Francia arrivava a 60, e nel 1895 anche ad 83 milioni di ettoltri di vino in un anno. Che cosa ne faceva? Nei suoi dipartimenti meridionali, là dove il raccolto del vino arrivava a 150 o 200 ettoltri per ettaro, questo vino, che era di qualità mediocre, veniva distillato, e se ne facevano i cosiddetti *trois-six*. E, noti bene l'onorevole Boselli, se ne facevano acquaviti di seconda qualità, non dei *cognacs*. Perchè quando il ministro, che si mostra anche eccessivamente tenero della industria dei *cognacs*, afferma che essa può esser la nostra ancora di salvezza per le annate di pletora, egli esprime soltanto un desiderio che, all'esame freddo dei fatti, conviene riconoscere non si potrà realizzare. L'industria dei *cognacs* sarà sempre localizzata in determinate regioni.

In Francia essa ha prosperato specialmente nel dipartimento della Charente dove la località ed il clima danno vini adatti più che altro a far *cognacs*. In Italia da dodici anni lavoriamo il *cognac*; ma le ultime esposizioni hanno dimostrato che soltanto in determinate zone abbiamo gli elementi per questa industria. Dunque non dobbiamo dire, e non lo possiamo, che il *cognac* può essere l'ancora di salvezza per le annate di eccessivo prodotto. L'industria dei *cognacs* vivrà sempre, da sè, indipendentemente dal raccolto del vino.

In Italia abbiamo avuti nella nostra storia vinicola di questi ultimi 50 anni, diversi periodi nei quali si dovette distillare vino. Il primo fu dal 1835 al 1849 quando, per la grande abbondanza, il vino discese allora in qualche Provincia a cinque o sei franchi l'et-

tolitro, e nell'Emilia e in Sicilia sovente si trovava maggior convenienza a distillarlo. Poi venne la crittogama che distrusse gran parte dei vigneti e non si poté più distillare. Trovato il modo di combattere l'*oidium* ritornò la grande abbondanza dei vini. Ma siccome in quel tempo la fillossera aveva quasi distrutto i vigneti di Francia, questa ebbe necessità di venire a prendere i nostri ed i vini spagnuoli; e non si distillò, o poco, allora. Fu anzi in quell'epoca che, come ben disse l'onorevole Pavoncelli, si cominciò ad aver bisogno dell'industria dell'alcool di cereali il quale fece proprio come l'istrice alla volpe quando volle andare in un giorno piovoso nella tana di questa: l'unica volta in cui la volpe fu corbellata. Quando l'istrice fu nella tana della volpe, a poco a poco coi suoi pungiglioni riesci a cacciar la volpe che era stata così incautamente generosa. Lo stesso avvenne dell'industria degli *alcools* di cereali.

Nel periodo dunque, a cui alludo, noi mandavamo in Francia, col tenue dazio di franchi due l'ettolitro, vini alcoolizzati fino a 15 gradi e mezzo; e per mandarlo alcoolizzato così ci giovavamo di alcool rettificato di fabbriche di cereali.

Ma venne la rottura del trattato con la Francia, e nuovamente la plethora de' vini; ed allora, quando volemmo utilizzare i vini, ci trovammo di fronte all'industria della distillazione dei cereali ingigantita e prepotente. In tali condizioni si arrivò al 1889, in cui un ministro tenero degli interessi agrari, che trovò un relatore competente nell'onorevole Pantano, elaborò quel progetto che divenne poi la legge Doda.

Nella relazione che precede il disegno di legge attuale, legge che vuole sconvolgere tutto ciò che nella legge del 1889 era stato stabilito, si dice e si crede che la legge del 1889 sia stata il frutto delle preoccupazioni del momento, provocata da fatti passeggeri; ed in sostanza si crede che le condizioni di plethora de' vini di quell'epoca non si ripetano più. Ora a me pare che non solamente è nei nostri desiderî, ma è perfettamente logico il credere e il prevedere che ciò si verificherà. Abbiamo in Italia solamente 200,000 ettari di terreni fillosserati. Dico « solamente, » perchè è dal 1879 che la fillossera fu trovata in Italia, ma per ragioni di clima e per le condizioni delle nostre colture miste si è propa-

gata con molta lentezza relativamente alla fulminea rapidità con cui si propagò in Francia ed in alcune parti dell'Austria-Ungheria. Dunque, poichè questa fillossera si propaga lentamente anche per effetto degli sforzi che, imitando i francesi, facciamo per combattere questo flagello e per ricostituire i vigneti distrutti, è logico prevedere che questo disastro non colpirà tanto presto il nostro paese. Se consideriamo che la vite è in continuo sviluppo; se consideriamo che abbiamo 1,800,000 ettari a vigneto e abbiamo 1,800,000 ettari di aratorii vitati; se pensiamo che la Francia, con 1,800,000 ettari è già arrivata, anche nel 1893, ai 51 milioni di ettari, dobbiamo credere che, fra qualche anno, ci arriveremo anche noi. E ci dobbiamo arrivare nonostante il consiglio che alcuni ci danno di non estendere più la vite, perchè la vite è pianta essenzialmente italiana ed eminentemente colonizzatrice; perchè è l'albero di risorsa per tutti i paesi del vecchio continente, in cui il clima lo permetta, in cui si possa lottare con la concorrenza transoceanica, per mezzo della mano d'opera a buon mercato.

Vi leggerò a questo proposito poche parole dell'opuscolo del marchese Di Rudini sulle *terre incolte e sui latifondi*; parole che vi dimostreranno che l'Italia avrà sempre bisogno di propagar la vite.

« Da trent'anni, dice l'onorevole Di Rudini, io lavoro con perseveranza a frazionare, mutandone le colture, alcuni fondi che possiedo nella *zona littoranea* della provincia di Siracusa. Altri possidenti intrapresero, vicino a me, la stessa opera. Il buon volere, l'interesse e la tenacia dei proprietari, associati al buon volere, all'interesse ed alla tenacia dei contadini, operarono un vero miracolo. Il problema fu risolto pienamente dal lato tecnico cioè agrario, dal lato giuridico, sociale, industriale, commerciale e perciò dal lato economico.

« La macchia insalubre fu convertita in vigneti e in boschi di mandorli, di ulivi e di carrubi. Si spezzò il latifondo, mercè lunghi contratti di fitto, e l'industria agraria raggiunse un grado di prosperità di cui pochi paesi danno l'esempio; il commercio prese uno sviluppo considerevole, ed i contadini acquistarono una agiatezza la quale dimostra come il regime della libertà possa giovare alle classi lavoratrici, più e meglio del collettivismo.

« Un fattore inatteso, la fillossera, venne a disturbare quest'opera già compiuta di redenzione sociale ed economica. Il latifondo, poichè fu distrutta la vigna, si ricostituì immanente. I lunghi contratti di fitto furono denunziati dai contadini che, perduta la vigna, abbandonarono la terra che era stata loro concessa. Ora, da alcuni anni, si lotta per vincere la fillossera, per ricostituire i vigneti con vitigni americani. E, dove l'americano attecchisce, il latifondo nuovamente si spezza e di nuovo accenna a scomparire. »

Ora, il dire che la vite dovrà essere diminuita in Italia, è dire una cosa contraria alla storia della viticoltura, alla storia economica del nostro paese. Ciò premesso, mi immagino che il ministro delle finanze mi dirà: sta bene; può darsi che, fra cinque, sei sette anni, si venga a questo periodo di grande produzione di vino, che renda necessaria la distillazione; ma per ora, questo pericolo non vi è.

Ora io suppongo (ed in questa mia supposizione mi regge l'esperienza di questi ultimi anni) che forse assai presto, forse l'anno venturo, onorevole ministro, noi ci troveremo nella necessità di dove distillare i nostri vini.

Se Ella domanda al suo onorevole collega il ministro di agricoltura e commercio, quali notizie gli giungano sull'andamento del raccolto dell'anno, udrà cosa che sappiamo tutti, che la peronospora, in questo momento, fa danni terribili, esiziali non mai visti, nelle Puglie, nella Basilicata, in diverse provincie del Napoletano, nel Lazio, e nella Sardegna.

Ora la peronospora non solo è molto esiziale per la quantità del vino, ma anche per la qualità; in quanto che essa porta nel vino quei germi (scusate se vi porto innanzi anche qualche particolare tecnico) della fermentazione tartarica, che preesistono prima della fermentazione alcoolica, e che condannano i vini ad inevitabile rovina. Ciò posto, poichè noi non abbiamo ancora in Italia (o ne abbiamo solo pochissimi) quei tali enotermi che hanno in Francia, su cui come rammenta l'onorevole Boselli, io lo interrogava l'anno scorso, quand'egli era al dicastero dell'agricoltura, vedrà l'onorevole Boselli, alla ventura primavera, se non verranno da Lei i rappresentanti politici del Mezzogiorno le deputazioni delle Camere di commercio e dei Comizi agrarii, per pregarla di restituire l'abbuono del 35 sulla distillazione del vino.

Io credo che a ciò sia meglio pensare subito, sarà tanto di guadagnato per quella tanto invocata stabilità della legislazione sugli spiriti, di cui hanno tanto bisogno gli industriali.

Lasciamoci quindi una porta aperta.

Non faccio alcuna proposta; ma do un modesto suggerimento all'onorevole Boselli, poichè purtroppo prevedo che la legge sarà approvata come Ella l'ha presentata, poichè anche su questo disegno di legge si è voluto fare e si farà, una questione politica, contrariamente a ciò che saviamente ha fatto pochi giorni fa alla Camera francese il ministro Ribot, che non ha voluto fare questione politica sopra un argomento tecnico importante come quello del regime sulle bevande, e nonostante che fosse stato ripetutamente provocato a parlare dal Goblet e da altri avversarii del Gabinetto, ha voluto affatto astenersi dal dire la opinione del Governo sopra la questione che si dibatteva.

Ripeto, poichè ritengo che questa legge sarà approvata, io direi al ministro, lasciamoci una porta aperta; si faccia autorizzare con la legge a ristabilire, occorrendo, l'abbuono del 35 per cento; cosa che non è senza precedenti, e di uno di essi si parla a pagina 40 della relazione.

Non ne faccio proposta formale, lo dico solo come semplice suggerimento.

L'onorevole Boselli, rispondendo all'onorevole Pais, a proposito del memoriale dei viticoltori sardi, ha detto che dei 280,000 ettolitri di spirito prodotto dalle distillerie di cereali...

**Presidente.** Onorevole Ottavi, non rientriamo nella discussione generale. Pensi che siamo all'articolo 4, che parla degli abbuoni.

**Pantano.** Lo lasci parlare. È l'articolo cardinale di tutta la legge.

**Presidente.** Sarà l'articolo cardinale, ma è l'articolo 4, e non tutta la legge.

**Ottavi.** Obbedisco all'onorevole presidente, e vengo alla conclusione.

Ma prima di conchiudere, mi si permetta di rispondere una parola all'onorevole Giusso, il quale ieri deplorava, senza molta ragione, secondo me, che in Italia sopra questioni doganali e fiscali si faccia del regionalismo. Io rispondo all'onorevole Giusso, stando sempre nel campo enologico; quante volte i viticoltori dell'Alta Italia hanno domandato lo zuccheraggio a tassa ridotta, senza ottenerlo mai?

Ciò mi dà modo di rivolgere una preghiera all'onorevole ministro delle finanze, preghiera che gli avrei rivolta in una interrogazione. Poichè, l'ho dimostrato più sopra, quest'anno la qualità del vino sarà scadentissima in tutta Italia, e ciò ha importanza non solo per il commercio interno, ma anche per la riputazione dei nostri vini all'estero, volevo proporgli di riprendere quegli studi che al Ministero delle finanze si sono impresi tante volte, per poter dare ai viticoltori lo zucchero nelle annate di pessima vendemmia. Ella sa che in Francia una legge, quella del 1874, dà appunto questa facilitazione ai viticoltori. Non so perchè l'Italia non possa fare altrettanto. Forse perchè manca il congegno amministrativo ed il numero d'impiegati necessari?

Ma al Ministero delle finanze era stato incominciato molte volte lo studio per la sofisticazione degli zuccheri, e se vi è occasione in cui convenga riprendere siffatti studi, creda, onorevole Boselli, è proprio questa.

E all'onorevole Giusso io domando: chi è stato il sacrificio nelle trattative per la applicazione della clausola con l'Austria? Non è stato forse il Piemonte?

Infatti nelle trattative, abbastanza fortunate, condotte con abilità dall'onorevole Miraglia a Vienna, pei soli vini piemontesi si volle stabilire che al disopra dei 12° gradi non potessero godere della tariffa ridotta.

Dunque vede, onorevole Giusso, che qualche volta è stato sacrificato il Mezzogiorno e qualche volta il Settentrione. (*Interruzioni dell'onorevole Niccolini*).

Ve ne sono, onorevole Niccolini...

**Presidente.** Ma non interrompano! Continuiamo a discutere l'articolo 4.

**Ottavi.** Era necessaria, onorevole presidente, questa risposta.

E concludo. Noi siamo compresi, come lo è l'onorevole ministro, della necessità di restaurare il nostro erario, e la Camera ha dimostrato di essere entrata in quest'ordine di idee votando l'altro giorno l'ultima parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Cibrario. Ma se noi vogliamo sacrificare l'industria nazionale, facciamo almeno in modo che questo sacrificio dia risultati utili. Ma lo sconvolgere interamente l'industria di distillazione delle vinacce, il voler compromettere la distillazione del vino nel momento in cui di questo vino vi è pleora in Italia, il fare un salto

nel buio per tutto ciò che è fabbricazione ed esportazione dei tartari e non ottenere che poche centinaia di migliaia di lire, mi pare, onorevole ministro, che sia un sacrificio inadeguato al risultato a cui vogliamo giungere.

Facendo così, noi ci mettiamo in una via opposta a quella che giustamente affermava essere oggi la tendenza di tutte le nazioni il signor Picard, direttore generale delle dogane in Francia.

Egli scriveva:

« Per un osservatore imparziale è evidente che noi camminiamo verso una completa trasformazione delle forme industriali... Da per tutto le cognizioni generali e speciali si diffondono, l'educazione professionale si sviluppa, ingrandiscono i mezzi d'azione. Tali progressi danno ai popoli meno avanzati il desiderio e la possibilità di rapidamente affrancarsi, spingendoli a ripudiare qualunque tutela straniera... Da qualunque parte si volga lo sguardo si veggono fare sforzi prodigiosi per innalzare nel loro territorio officine e fabbriche e per organizzare vasti mercati. Bisognerà sempre tener conto nell'avvenire di questa volontà universale di creare delle industrie nazionali. »

Ora noi ci troviamo in Italia dinanzi a questo fatto di distruggere parecchie industrie nazionali; ma davanti a questo fatto, e quando penso che la industria della distillazione dei cereali che voi volete tanto favorire, impiega un numero piccolissimo di operai; quando penso che l'industria della vinificazione ne impiega migliaia; quando penso che siamo nel dovere di dare lavoro agli operai italiani; e il darlo sarà rimedio migliore del socialismo di Stato, di cui parecchi ministri sono così teneri, quando penso che il dare lavoro è una causa ed unica di quei fatti dolorosi, che si chiamarono Aigues-Mortes ed ora si chiamano Saint-Jean de Maurienne; quando penso che di questi fatti non si ha riparazione alcuna, tanto quando eravamo sotto un Ministero fiacco, tanto quando siamo sotto un Ministero energico; io credo, signori, di rispondere al dovere di galantuomo, ed alla mia dignità di patriota, respingendo tutte le leggi le quali, come questa, sono esiziali all'industria nazionale! (*Bravo! Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone, ma lo prego di esser breve.

**Pipitone.** Onorevole signor presidente, è la prima volta che parlo alla Camera, quindi

finora non posso aver dato occasione di meritarmi questo premeditato avvertimento.

**Presidente.** È una preghiera.

**Pipitone.** Ho l'abitudine di dire breve, conciso, e spero che la Camera vorrà farmi una benevola accoglienza.

Quando lessi il disegno di legge presentato dal ministro delle finanze intesi il dovere, non il diritto, di occuparmene come rappresentante di quel Collegio, i cui interessi più direttamente sono feriti da queste disposizioni di legge; di quel Collegio che prima ha dato all'Italia il prodotto, che la rende una fra le Nazioni industriali di prima importanza.

Prevedeva, come avvenne di fatto, che competentissimi oratori avrebbero prima di me mietuto il campo nella parte tecnica, ma sapevo che aveva sempre da portare in quest'Aula il contributo della mia esperienza locale, di quell'esperienza, che come è base della scienza e della vita, così dev'essere guida del legislatore.

Marsala, prima che l'industria del suo vino si fosse sviluppata su larga scala, offriva le medesime condizioni di tutto il resto della provincia di Trapani, quelle deplorabili condizioni che condussero ai deplorabilissimi fatti di cui tutti gli oratori si sono occupati, ma dei quali non mi occuperò, perchè mi sanguinerebbe il cuore al solo parlarne.

Oggi però quelle condizioni sono mutate. Quelle terre benedette non dalla natura, perchè non sono più fertili di quelle della vicina Castelvetro, di cui il collega Saporito può parlare, o delle altre di Santa Ninfa, Partanna, Alcamo, Gibellina, ma benedette dal lavoro del nostro agricoltore, frugale ed operoso; quelle terre che in massima parte non sarebbero adatte alla coltura dei cereali, pulsate dalla mano potente del nostro agricoltore sono divenute ridentissime di verdeggiante vigneto, che costituisce la ricchezza principale del paese; ricchezza, la quale se è andata per prima a beneficio dei grandi industriali, ha poi rifluito in gran parte a beneficio dei produttori di vino, e formò tutta una classe di piccoli proprietari che assicura a sua volta un relativo benessere alla grande classe dei lavoratori di campagna e di città.

Ed è con orgoglio che io posso affermare che il mio luogo natio sarà l'ultimo a sentire (poichè finora non l'ha inteso) il triste riflesso della lotta di classe, che tanto agita tutta la

società, appunto perchè il piccolo proprietario vive contento del suo lavoro libero, che lo innalza a dignità di uomo, ed è padrone del prodotto del suo lavoro.

Poichè è tale la potenza colonizzatrice della vigna, come ben disse il collega Ottavi, competentissimo nella materia, facendosi forte anche delle osservazioni del marchese Di Rudini, che in questa parte rafforzano appunto la mia esperienza locale, da potersi affermare, senza tema di smentita, che dove esiste la vite, si spezza il latifondo, dove esiste la vite, aumenta il lavoro e diminuisce la miseria.

In Marsala lo stesso salariato delle grandi fattorie vinicole non sente bisogno di ribellarsi al padrone, poichè, quantunque non sia remunerato largamente come dovrebbe, perchè la legge ferrea dello sfruttamento governa ovunque, pure, relativamente alle nostre condizioni sociali, ha tale trattamento, da poter riguardarsi, di fronte agli operai dei vicini paesi, come privilegiato.

Or questo beneficio, è evidente, non è dovuto alla generosità degli industriali del vino di Marsala, ma alla necessità che essi hanno, per la loro industria, di avere operai intelligenti e fedeli, onde tra il capitalista e il lavoratore, per necessità di cose, e nel mutuo interesse, si stabiliscono benevoli relazioni.

**Presidente.** Ma, onorevole Pipitone, questa è discussione generale, e noi non dobbiamo occuparci altro che degli abbuoni.

**Pipitone.** Queste premesse mi erano necessarie: or non debbo far altro che tirarne le conseguenze, onorevole presidente: Ella precorre troppo. Mi giudicherà alla fine, Ella, che è giudice competentissimo nell'arte del dire.

**Presidente.** Non si tratta di oratoria; è questione d'ordine; ed Ella sa che io debbo essere custode severo del regolamento.

**Pipitone.** Mi giudicherà alla fine.

**Presidente.** Ma venga all'argomento!

**Pipitone.** Quando Ella consentirà continuerò il mio dire. Ho voluto fare questa brevissima premessa, perchè intendo dimostrare come nelle presenti condizioni economiche e sociali dell'Italia, ed in ispecie delle provincie meridionali, si debba, anche con qualche sacrificio dell'Erario, proteggere la distillazione dei vini.

Non sono di accordo con parecchi oratori che mi precessero, ed anche in ciò mi conforta la compagnia dell'onorevole Ottavi, cioè,

che la distillazione dei vini in Italia non debba essere anche un'industria per sè, ma costituita al solo scopo di mettere fuori commercio i vini scadenti, i quali entrando nel mercato depreziano i buoni. In ciò il mio concetto è diverso.

A noi occorre esportare il prodotto-vino quanto più è possibile e sotto tutte le forme, e se i nostri distillati di vino sono superiori a quelli delle altre materie, pletora o non pletora, noi dobbiamo distillare, e produrre anche per distillare, affinchè si diffonda la coltivazione della vite, promettitrice di tanti benefici effetti in un lontano avvenire, se l'esperienza fatta vale a qualche cosa. Vede, onorevole presidente, che sono nell'argomento.

La produzione non sarà mai esagerata. Se è vero che la vite è eminentemente colonizzatrice, se è vero che in Italia abbiamo ancora molti latifondi che aspettano la mano dell'uomo, se è vero che in Italia abbiamo bisogno di attirare capitali esteri, è verissimo ancora che noi dobbiamo proteggere tutte quelle industrie che ci daranno come risultato diretto la diffusione della vite, la cultura della quale ci condurrebbe più facilmente ad un'immediata soluzione del problema agricolo.

E poichè è negli intendimenti del Governo, di volere, incoraggiando l'agricoltura, risolvere la questione sociale, non si comprende da me come egli possa venire a proporre all'approvazione della Camera una legge, la quale riescirebbe senza dubbio, a danno completo dalla viticoltura.

Dunque in tesi generale sostengo che la distillazione dei vini, più che le altre distillazioni, dev'essere protetta, sia per le considerazioni igieniche e finanziarie di cui si occuparono gli altri oratori, e che non giova ripetere, come anche per le considerazioni economiche e sociali, che ho avuto l'onore di esporre alla Camera.

Ed ora, prima di finire, una ultima osservazione. In Marsala, dove abbiamo tanto vino e generoso, per la distillazione, se venissero approvate le vostre proposte, onorevole ministro, non vi sarebbe più convenienza a produrre spirito di vino, necessario per la preparazione del tipo Marsala, e l'industriante che ha anche diritto a tutelare i suoi interessi potrebbe forse essere tentato a rinforzare i suoi vini con spirito amilico, comprato sui mercati esteri. Quale la conseguenza? Un

esodo continuo del nostro scarsissimo oro all'estero, ed un possibile discredito a quella produzione, che per la fiducia che oggi gode di vino eminentemente igienico, si diffonde rapidissimamente per tutti i mercati del mondo.

Dunque se protettore potrà sembrare per un momento quell'abbuono del 35 per cento, che dava la legge del 1889 alla distillazione dei vini, questa protezione sarebbe giustificatissima. Però protettore non è. Perchè io insisto nell'idea, che ad altri sembrerà forse ardita, cioè che noi dobbiamo mettere in vantaggiosa concorrenza lo spirito del vino e quello degli amidacei, per considerazioni igieniche ed economiche insieme. Ora una tale concorrenza non è possibile senza l'abbuono del 35 per cento che accordava la legge del 1889.

Infatti, noi, a Marsala, i migliori vini li vendiamo a 80 lire la botte di 4 ettolitri; vale a dire 20 lire per ogni ettolitro. Ora ammesso (perchè naturalmente si distillano le qualità più scadenti) ammesso che queste si possano avere a 40 lire la botte, vale a dire a 10 lire l'ettolitro, voi vi accorgete di leggieri, poichè non meno di otto ettolitri del vino nostro sono necessari per avere un ettolitro di spirito, che il prezzo minimo dello spirito di vino raggiungerà sempre la cifra di lire 80.

Dai calcoli fatti da tutti qui nella Camera, e credo anche riconfermati dall'onorevole ministro, il prezzo di costo dello spirito industriale sarebbe di lire 50, lire trenta in meno, approssimativamente, al costo di produzione di uguale quantità di spirito di vino.

Eccoci dunque in condizioni d'impossibile concorrenza, se una disposizione di legge come quella del 1889 non colmasse questo spareggio. Infine, quando il ministro delle finanze viene a cancellare una disposizione di legge, deve dire quali ragioni ve lo indussero e deve rifare quei calcoli che furono fatti allora e dai ministri e dalla Camera, perchè quella legge non fu certo improvvisata, quella legge fu studiata in base a statistiche ed ai risultati dell'esperienza. Dunque altri studi, altri risultati, altre esperienze è necessario contrapporre, per dire che quella protezione che si dava allora ai prodotti alcoolici del vino, oggi non sia più necessaria, che si può del tutto abolire, oppure che un diverso rapporto debbasi stabilire.

Io credo che questi studi ancora non



siano fatti; a me pare che la nuova legge non sia abbastanza preparata e studiata sotto tutti gli aspetti e le relazioni ch'essa può avere con gli altri interessi agricoli, economici, sociali ed igienici della nazione, perchè si possa presentarla all'approvazione della Camera, la quale se ha il dovere di concorrere col Governo all'assetto finanziario, ha pure il diritto di tener presente tutte le conseguenze funeste di una improvvida legge. *(Bene! Bravo!)*

**Presidente.** L'onorevole Parpaglia ha facoltà di parlare

**Parpaglia.** Ero iscritto nella discussione generale, questa fu chiusa e non voglio trattenere la Camera in argomenti che toccano i concetti generali della legge, per procurarvi la noia di un mio discorso, mi atterro semplicemente all'esame dell'articolo 4 che è in discussione. Per verità, non vi è dubbio, che la parte più importante della legge consiste appunto in quest'articolo, che modifica la misura degli abbuoni consentiti dalla legge dell' 11 luglio 1889. Io lessi con premurosa attenzione la relazione della Commissione nella speranza di trovarvi la giustificazione di tal riforma, che si risolve in un grave onere all'industria della fabbricazione degli spiriti che distillano vinacce e vini. Eccovi un periodo della relazione:

« La riduzione degli abbuoni è suggerita dalle attuali condizioni dell'industria enologica e del commercio degli spiriti che non giustificano l'alta protezione già accordata, nel mentre i bisogni della pubblica finanza domandano alla tassa sugli spiriti una maggiore entrata. »

Dissi subito: è troppo poco per giustificare in misura così larga la riduzione degli abbuoni dal 35 e 25 per cento a 15 e 18 per cento.

Si afferma che questa riduzione è suggerita dalle attuali condizioni dell'industria enologica e del commercio degli spiriti... Ma non si ebbe cura di presentare alla Camera dati di fatto per giustificare che l'industria enologica in Italia sia così fiorente da ritenere che i consentiti abbuoni siano un'alta protezione.

Nulla di ciò si afferma, senza curarsi di farne, anzi neppur di tentarne una dimostrazione.

Ed è strano, ma contro quest'affermazione io vedo che tutti coloro che hanno preso la parola, in coro insorgono per protestare ed af-

fermare che la presente legge uccide l'agricoltura e specialmente l'industria enologica.

Davvero che pare non essere in Italia quando si sente affermare che l'industria agricola è fiorente; quando il frutto della vite non compensa quasi le spese della coltivazione, ben lungi dal lasciar margine ad utili lauti. L'agricoltura è tutta sofferente in Italia e la produzione del vino non ne soffre meno.

Dai dati stessi che ci ha fornito la Direzione generale delle gabelle possiamo invece dedurre che, grazie alla saggia disposizione della legge del 1889, l'industria della fabbricazione degli spiriti con le fabbriche di seconda categoria, di quelle cioè che distillano vino o vinaccia, ha segnato un progresso, ma un progresso lento e razionale, che dimostra come quelle disposizioni riuscissero benefiche, ma non erano tali da rappresentare una eccessiva protezione e da consentire lauti guadagni ed un'espansione non sana.

Certo dal 1889 la produzione degli spiriti prodotti dal vino e dalle vinacce è in aumento, ma non può dirsi a danno delle fabbriche di 1<sup>a</sup> categoria che distillano i cereali ed amidacei, perchè questa produzione dapprima tanto protetta non sentì sensibile diminuzione. Certo risulta che l'esportazione degli spiriti di vino e specialmente dell'acquavite è aumentata in confronto all'esportazione degli spiriti prodotti dagli amidacei; ma ciò dovea anzi incitare il Governo a non mettere ostacoli ad una industria che andava ad avviarsi così bene.

Mancando ai nostri vini una larga esportazione, è fortuna che trasformati in spirito si possano portare ai mercati esteri. Eppure appena accennano ad avviarsi a quest'industria e a questo commercio, si pongono gli ostacoli.

E se questo progresso lento, graduale, razionale è avvenuto per forza della legge del 1889, vi era proprio ragione di turbarlo?

In materia di tasse che feriscono il commercio e le industrie e specialmente le agricole, bisogna guardarsi dalle frequenti modificazioni. Ogni mutamento, anche paia lieve, porta all'industria una perturbazione, subentra il timore di nuovi aggravii; la diffidenza si impossessa degli onesti industriali, solo la speculazione malsana ne trae vantaggio.

È necessario non dimenticare che in molte parti d'Italia la coltivazione della vite si sostituì alla coltivazione del grano e dei cereali



che non è più remunerativa; le altre colture, compresa quella dell'olivo, erano e sono tutte sofferenti. E così la coltivazione della vite ebbe un periodo di meravigliosa espansione.

Ma mentre da una parte è aumentata la produzione del vino, non ha corrisposto una esportazione proporzionata alla produzione; per le condizioni economiche d'Italia, che non occorre qui ricordare, è diminuito anche il consumo interno.

In questa condizione di cose, si imponeva come necessità, trasformare il vino in spirito, sia per consumo interno sia per portarlo sui mercati esteri, tanto più che dalle nostre vinacce e dai nostri vini si ottenevano buoni risultati, e di tale qualità da resistere alla concorrenza estera.

La vite era fiorente, ma da anni è insidiata seriamente dalla fillossera, la quale per fortuna non fa in Italia rapidi passi come in altre parti di Europa, anche a causa dell'alternata coltura delle nostre terre. Onde è che la produzione della vite in Italia non è di molto diminuita dalla fillossera perchè il progresso lento ne consente la riproduzione con le viti americane. Ma alla fillossera ora si aggiunge la peronospora che se non distrugge la vite distrugge il frutto, e l'uva che resta rende un vino che non si può certo mettere in commercio, onde la necessità di trasformarlo in spirito.

L'onorevole Pavoncelli consente l'abbuono per lo spirito prodotto dalle vinacce, ma non per il vino, perchè questo, se buono, trova il modo di vendersi senza ridurlo in spirito. È stato dimostrato dall'onorevole collega Ottavi, con la competenza tecnica che tutti gli riconosciamo, come le vinacce possano utilizzarsi altrimenti, e come concime e con la estrazione dell'acido tartarico e in altri modi, ma il vino o bisogna consumarlo quale è, o è necessario trasformarlo in spirito; tanto più quando vi è pleora di produzione di vino, dove non è possibile avere un consumo dal paese, per le considerazioni che ho già indicato, quando è difficile, se non impossibile, la esportazione, come ad esempio in Sardegna. E per la sua condizione di isola, e per la mancanza di scambi, e per le spese di trasporti e per altre cause di varia indole, nella Sardegna il vino che sovrabbonda si deve trasformare in spirito e specialmente in buona acquavite che può trovare collocamento fuori dell'Isola. Ma se ciò era in Sardegna difficile

prima, non ostante la legge del 1889, con la legge presente si rende quasi impossibile.

È vero che il ministro dà il consiglio di produrre cognac, perchè questa fabbricazione consente per tre anni favori speciali sul pagamento della tassa. Ma, affè di Dio, ciò non si può ottenere con le modeste distillerie agrarie. Per fabbricare il cognac sono necessari molti capitali per l'impianto, ed è necessario lasciare i capitali morti per periodo non breve. Ora ciò non si può pretendere da viticoltori e molto meno in Sardegna ove mancano i capitali per coltivare la terra.

Anche in Sardegna la fabbricazione del cognac va prendendo piede, e devo dirlo con vera compiacenza, con tanta cura e tanto studio da essere apprezzata anche fuori dell'Isola; ma queste ardite iniziative si soffocano con la legge improvvida del *catenaccio* che si discute.

In molte parti d'Italia e in Sardegna è necessario favorire la fabbricazione dell'acquavite buona, che senza bisogno di aspettare anni si può mettere immediatamente in commercio; ma il viticoltore sardo abbisogni di vendere il suo prodotto anno per anno, e ciò si può ottenere quando l'eccedenza del consumo del vino entra in commercio trasformato in spirito. E non dobbiamo dimenticare che lo spirito prodotto dal vino può essere anche non molto puro e rettificato, ma non contiene mai elementi, direi, attossicanti, che contengono gli spiriti così detti industriali. Onde anche per considerazioni di indole igienica deve favorirsi la fabbricazione dello spirito dal vino e vinacce.

Ma questa produzione non potrà vivere se la misura dell'abbuono del 25 e 35 per cento è ridotta al 15 e 18 come stabilisce ora il disegno di legge. Una diminuzione a sbalzi così forti non solo perturba, ma uccide l'industria.

L'onorevole Boselli sa che la Sardegna è forse la regione più flagellata dalla peronospora. E conseguenza di questo male è che non solo manca il frutto, ma quel che resta è cattivo, ed il vino non può destinarsi al consumo. Unico mezzo è solo la distillazione per trarne un poco di utile, e anche ciò con questa legge si vuole impedire.

E con la rovina dell'industria enologica, ne verrà anche danno all'Erario.

Dopo la legge del 1889, la tassa sugli spiriti ebbe un aumento sensibile perchè è au-

mentata la produzione, ma se voi aumentate indirettamente la tassa con diminuire la misura dell'abbuono diminuite la produzione e così avrete minor gettito della tassa.

La legge di catenaccio che si discute in questa parte degli spiriti è unicamente informata a criteri fiscali a danno dell'industria agricola, a danno dei criteri igienici.

La legge del 1889, dai nostri viticoltori, fu accolta come una legge provvida che poteva riparare a gravi sofferenze dell'industria enologica. Ed appena l'agricoltura ne risentì i frutti, solo dopo sei anni, si vuole fermare questo lento progresso e ridurre la stessa industria a dibattersi tra le spire fiscali per vivere vita anemica e morire.

E che la legge abbia offeso specialmente le distillerie agrarie, basta a dimostrarlo il fatto che dalla pubblicazione della legge-catenaccio oltre 550 piccole fabbriche di spiriti si sono chiuse, perchè fu loro tolto quel beneficio che consentiva l'abbono nella misura stabilita dalla legge del 1889.

Io quindi mi unisco agli oratori tutti che hanno parlato in questa discussione, e qualunque non abbia apposto la mia firma, mi associo di cuore all'emendamento presentato dall'onorevole Pantano, che con tanta competenza, studio ed amore, si occupa di così importante materia, la quale è tanta parte della economia nazionale. Conforta il vedere che tutti gli oratori sono concordi nel dimostrare i gravi danni che apporta la legge. E mi fu caro udire or ora la calda parola di un rappresentante dell'isola sorella, la Sicilia, e se egli, che rappresenta Marsala, si lamenta, è facile conoscere quali sono le sofferenze degli altri.

Ho creduto mio dovere di dire queste poche parole, anche a nome dei miei amici deputati sardi, come protesta per parte dell'isola nostra, che è stata sempre vittima di vecchi e nuovi tormenti e vecchie e nuove sventure.

E, mentre mancano i raccolti, mentre la fillossera distrugge la vite o la peronospora ne toglie i frutti, ciò non impedisce l'azione fiscale dell'esattore, e tutti i giorni aumentano le devoluzioni al demanio, onde l'isola si trova nello stato più desolante.

In una questione così grave non può, non deve farsi questione di partiti. Il collega Ottavi vi ha ricordato le gravi discussioni fatte alla Camera francese per la legge sulle

bevande; tutti furono concordi nel voler bandita ogni idea di partito. Ebbene, pur noi facciamo altrettanto; pensiamo agli interessi supremi della nostra sofferente agricoltura.

Io vorrei augurarmi che l'onorevole ministro si persuadesse ad introdurre qualche modificazione nella legge in esame, e specialmente rispetto alle misure degli abbuoni, ed ascolti i consigli e moniti che gli vengono da tutte le parti della Camera.

Che se ciò non avverrà, io darò il mio voto contrario alla legge, anche all'infuori di qualunque ragione di partito. Deputato di opposizione, sarei lieto se il Ministero accogliesse le nostre considerazioni pensando ad interessi che sono superiori a qualunque partito. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Montagna.

**Montagna.** Se l'esperienza deve servire a qualche cosa, è d'insegnamento per l'avvenire.

Questa benedetta legislazione degli spiriti è passata attraverso le più strane fasi. Nei due articoli 3 e 4, è il cardine del disegno di legge; da questi due articoli si dovrebbero avere tutti gli effetti finanziari che il ministro se ne ripromette e tutte le conseguenze economiche.

Non dispiaccia alla Camera, che io dia uno sguardo fugace alla storia della nostra legislazione sugli spiriti.

Essa ebbe origine nel 1870.

Dal 1870 al 1879 le fabbriche che distillavano vinaccie erano ammesse a pagare la tassa di fabbricazione con un sistema d'accertamento induttivo; e questo sistema induttivo era adottato anche per le fabbriche le quali distillavano cereali.

Un criterio più rigoroso era adottato per le fabbriche che distillavano cereali, meno rigoroso per quelle che distillavano vinaccie.

Dunque il concetto di dare alla distillazione delle vinaccie un trattamento più benevolo, cominciò fino dal momento in cui l'Italia ebbe una legislazione sugli spiriti.

Certamente, in questo primo periodo di nove anni, dal 1870 al 1879, gli effetti finanziari della legislazione sugli spiriti non furono i più felici, ma gli effetti economici furono senza dubbio i più fortunati.

Difatti, se si desse uno sguardo allo sviluppo straordinario che acquistò la nostra industria degli spiriti in quel periodo, non

occorrerebbero lunghe dimostrazioni per provare i vantaggi di quella prima legislazione.

Ma nel 1879 le esigenze della finanza consigliarono al ministro di quel tempo, al compianto ministro Magliani, di studiare un temperamento per gli accertamenti, temperamento che conducesse a migliori risultati finanziari.

Ed allora fu la prima volta che venne stabilito il così detto sistema d'accertamento diretto sulla quantità del prodotto effettivamente ottenuto da ciascuna fabbrica. Ma, prevalse sempre il concetto di usare alla distillazione delle vinacce un trattamento più benevolo: poichè, mentre si stabiliva che la distillazione dei cereali si dovesse accertare sulla quantità effettiva, per quella delle vinacce, invece, si lasciò continuare l'accertamento induttivo.

I risultati ottenuti dalla legislazione Magliani, cioè dal 1880 al 1888, agli effetti finanziari, ed agli effetti industriali ed economici, furono come mai non si sono avuti. Ed io posso serenamente affermare che molto meglio sarebbe stato se la legislazione Magliani fosse ancora in vigore.

Mi permetta la Camera di sottoporle alcune cifre. In quel tempo non un reclamo d'industriali e di distillatori di cereali: nessun conflitto fra grandi e piccoli industriali. Diceva ieri l'onorevole Pavoncelli con una frase felicissima che il conflitto fra i distillatori di cereali è una scioccheria.

Raccolsi con compiacenza questa frase, perchè nessuno poteva dirla con maggiore autorità di lui.

Dunque la legislazione più perfetta, agli effetti finanziari ed economici, fu quella dal 1880 al 1888. E perchè fu perfetta? Perchè essa mirava a colpire rigorosamente lo spirito delle grandi distillerie, e lo colpiva interamente lasciando libere le piccole, perchè non le martoriava colle fiscalità che abbiamo avuto più tardi.

E non s'illuda, onorevole ministro delle finanze, di frenare le frodi con articoli di legge che stabiliscano un po' più, un po' meno regole di accertamento e cose simili.

Ella si difenderà bene dalle frodi il giorno in cui metterà gl'industriali in condizione di non avere bisogno di frodare per vivere, perchè l'incentivo alla frode viene dalla necessità di sopperire ai propri bisogni e le frodi ci

sono dal giorno in cui gl'industriali sono stati messi in questa condizione.

Dunque nel periodo 1880-88 il funzionamento della nostra legislazione sugli spiriti è stato perfetto. Diceva l'onorevole Pavoncelli che noi non abbiamo più le tracce del nostro consumo degli alcohols. Non l'ha chi non vuol leggere le cifre, ma questa traccia esiste e corrisponde ai diversi periodi della nostra legislazione.

Abbiamo avuto un periodo che lasciava un margine del 50 e si trovano delle cifre che rispondono a questo 50; abbiamo avuto altri periodi con effetti migliori, e si trovano questi effetti nelle cifre dello spirito consumato. Quando dico, per esempio, che il periodo di legislazione 1870-80 è stato il più benevolo, aggiungo che le cifre stanno a dimostrare la verità del mio asserto. Quel periodo infatti, era come di una legislazione in famiglia. Si pagava l'imposta dai grandi e dai piccoli distillatori con un sistema molto familiare ed i canoni di imposta erano stabiliti con un criterio molto liberale.

Ebbene, durante quel novennio si accertò dallo Stato un consumo di spirito di ettolitri 1,058,133, un consumo, cioè, di 140,000 ettolitri all'anno. Se a questa cifra si aggiungessero le deficienze naturali per il sistema di accertamento, si troverebbe l'accertamento esatto.

Ma quando si trovò il consumo rigorosamente esatto? Nel novennio successivo, vale a dire durante il periodo della legislazione Magliani. Nella sua integralità trovo un consumo di 2,679,097 ettolitri. Vale a dire consumo accertato agli effetti finanziari di 300,000 ettolitri all'anno.

Dunque il consumo dello spirito in Italia è di 300,000 ettolitri, quando si riesce ad accertare rigorosamente tutte le quantità prodotte ed importate.

Se questo è il risultato che si ha ufficialmente, è provato che il consumo è di 300,000 ettolitri, come quantità minima. Ma, tenuto conto di tutti i disperdimenti che si dovevano verificare e si verificavano a vantaggio dell'economia nazionale, e si verificavano principalmente perchè alle distillerie di vinacce si lasciava la facoltà di funzionare a base di pagamento di canoni annuali, semestrali o mensili secondo l'importanza, la produzione e quindi il consumo effettivo non si può valutare meno di 350,000 ettolitri.

Questa legislazione fu radicalmente cambiata con la legge del 1889. È fuori dubbio che gli ispiratori della legge del 1889, con la massima e più perfetta buona fede, credettero di rendere più agevole la condizione delle distillerie di vinaccie dando loro premi legali e stabilendo una diversità di trattamento, fra l'industria che distilla farinacei e quella che distilla vinaccie. Mi permettano questi miei egregi amici ispiratori di quella legge, che io manifesti un'opinione perfettamente contraria.

I fatti hanno provato che io non sbaglio nel dire che loro in buona fede non resero un servizio alla distillazione delle vinaccie, perchè non era possibile che questa distillazione col 25 per cento di abbuono avesse potuto avere l'equivalente di quello che rappresentava il sistema d'accertamento a base di canone. Un poco di esperienza mi mette in condizione di assicurare la Camera che con la legge Doda si compromisero le sorti delle distillerie di vinacce. Il 25 per cento di abbuono non rappresenta neppure la metà del favore della legge Magliani.

Dunque, in buona fede si credette che la distillazione dalle vinaccie fosse garantita con un abbuono a forma legale. Vedete, si dice, lo sviluppo che hanno preso le distillerie di vinaccie? Dopo l'applicazione della legge Doda il prodotto delle distillerie di vinacce si elevò subito da 20,000 a 50,000 ettolitri.

Le avete rovinate, perchè non poteva avvenire questo istantaneo sviluppo da un anno all'altro: è impossibile; questo sviluppo non è altro che il maggiore accertamento provocato con la nuova legge; da quel giorno in poi, accertando sul prodotto effettivo rigorosamente, avete obbligato quei produttori a pagare una tassa maggiore; e da quel giorno è cominciato il vero disagio di queste distillerie, disagio che si è ripercosso sulle distillerie di cereali.

Imperocchè l'onorevole amico Pantano si persuade che le distillerie dei cereali vivevano della vita delle distillerie delle vinaccie; il distillatore di cereali produce uno spirito che costa più caro assai di quello che si ricava dalle vinaccie; per lo meno c'è una differenza di venti lire, e se non ha l'aiuto dello spirito che si distilla dalle vinaccie per compensare l'alto prezzo del suo prodotto, il prodotto stesso non ha ragione di vivere, ed

è per ciò che, dopo la legge del 1889, nacque il grave disagio delle distillerie di cereali, poichè è sparito quel vantaggio che esse avevano dalla comunanza di vita più rigogliosa che avevano le distillerie delle vinaccie.

Dunque, secondo il mio modestissimo giudizio, la legislazione del 1889 non ha migliorato la condizione dei distillatori di entrambe le categorie.

L'onorevole ministro ci presenta un disegno di legge, il quale riduce questo abbuono. Ma peggio che peggio!

Se la distillazione del vino ha ricevuto un danno, come sembra, pel passaggio dalla legislazione Magliani alla legislazione Doda, senza dubbio, quando voi riduciate il coefficiente della legislazione Doda, rovinare ancor più la distillazione delle vinaccie.

Ma l'onorevole ministro dirà: Ella dunque segue la teoria degli abbuoni! No; io non sono partigiano degli abbuoni; ma sostenitore di una teoria, la quale dia una legislazione, capace di ben distinguere la funzione fiscale dalla funzione industriale.

Se voi distinguate le due funzioni, la industriale dalla fiscale, vedrete che tutte le distillerie italiane, di qualunque categoria esse siano, rifioriranno: giacchè è impossibile che un'industria possa vivere quando vi è un'imposta che rappresenta i quattro quinti del costo di fabbricazione e si confonde con essa.

L'onorevole Boselli si ripromette da questo rimaneggiamento della imposta sugli spiriti 1,700,000 lire. Ma come può arrivare a questo risultato, con quali calcoli?

Onorevole ministro, Ella lo sa meglio di me, perchè le notizie ufficiali arrivano a Lei molto tempo prima che a me, che in media abbiamo un prodotto di spirito dai cereali, dai farinacei per 100,000 ettolitri, ed abbiamo un prodotto dalle vinaccie di circa 80,000 ettolitri e va sempre diminuendo, e dirò il perchè. Ora che cosa rappresenta finanziariamente l'articolo 4? Si sottrae alle distillerie da cereali lire 1.80 per ogni ettolitro; si sottrae alle distillerie dalle vinaccie 9 lire per ogni ettolitro. Ora, secondo la frase di un carissimo amico: se l'aritmetica non è un'opinione, 100,000 ettolitri moltiplicati per 1.80 sono 180,000 lire: 80,000 ettolitri per 9, sono 720,000 lire. 180,000 + 720,000 non fanno che 900,000 lire. Da dove dunque sono usciti fuori, queste 1,700,000 lire che l'onorevole ministro si ripromette? Veda un po' se vale la pena di

mettere tanto campo a rumore per un'inezia di questo genere. E badi sa che Ella s'illude anche quando si fonda su i suoi conti.

Il ministro ci dice che per 5 mesi, dal gennaio al giugno, avremmo dovuto prendere 700,000 lire, ne abbiamo prese 400 mila, ne mancano 300,000.

Ella crede che queste 400,000 lire siano l'effetto di questo? No, sbaglia, perchè Ella deveriflettere che ora nell'imposta sugli alchools c'è un nuovo coefficiente che concorre ad aumentarla. Ed il nuovo coefficiente è questo. Anno per anno, via via che sparisce la convenienza di distillare vino, si estraee molto più spirito dai farinacei; ed allora, estraendosi molto più spirito dai farinacei, devono risentirne gli effetti finanziari; perchè codesto spirito essendo sottoposto ad un abbuono limitato oggi al 7 per cento, e prima al 10 per cento (prendendo anche a base l'antico 10 per cento, dal 10 al 25 c'è un 15 per cento), si ha un'eccedenza del prodotto cereale sul prodotto vinaceo del 15 per cento.

Ho voluto anche vedere in quest'ultimo periodo quale era questa differenza; ebbene, onorevole Boselli, essa ammonta a 700 mila lire. Dunque nel periodo gennaio-maggio, ha avuto una deficienza di 300 mila lire, non ha avuto un miglioramento di 400,000. Dove sta dunque il provvedimento finanziario? Dove sta dunque il miglioramento dell'entrata, agli effetti di questa riduzione di abbuoni?

L'onorevole Pavoncelli, con quel suo splendido e geniale discorso, ieri cominciò col compiacersi col ministro per questo provvedimento che è dinanzi a noi, e abbandonò al ministro il milione e 300 mila lire, al quale anche io mi sottoscrivo. E tanto più volentieri, dopo che a questo provvedimento si è sottoscritto l'onorevole Pavoncelli.

Ma l'onorevole Pavoncelli si compiaceva col ministro perchè gli sembrava di vedere in questi provvedimenti un certo rigore negli accertamenti. Io, in verità, questo rigore non lo vedo, o non lo vedo che attraverso quelle penalità che il ministro mette a chi si sottrae alla tassa.

Chi sottrae la tassa non è mai colpito dal ministro delle finanze. Ma l'onorevole Pavoncelli dice: onorevole ministro, non turbate ora la questione degli spiriti colla riduzione degli abbuoni, perchè il disagio esiste ed è grave. Volete levare questa lira 1.80 ai distillatori di cereali, levatela pure, perchè ripeto

coll'onorevole Pavoncelli, non cascherà il mondo! Ed indubbiamente il mondo non cascherà; ma turbare adesso la distillazione delle vinaccie colla riduzione degli abbuoni mi pare cosa grave. L'onorevole Pavoncelli disse: io mi sarei aspettato che il ministro, venendo qui a portarci intanto un poco di miglioramento negli accertamenti delle imposte, più tardi sarebbe venuto innanzi alla Camera per dirci: ora vediamo come si deve effettivamente risolvere il problema degli spiriti.

Dunque l'onorevole Pavoncelli, che sembrava sostenitore della legge, in sostanza finisce per dirvi nella parte integrale degli abbuoni: lasciateli stare, perchè l'industria non si trova in condizione da potere soffrire questo turbamento. E non lo può soffrire questo turbamento, perchè effettivamente i distillatori di vinaccie non riescono a ricavare dal loro prodotto un prezzo, nel quale trovino una remunerazione, dico remunerazione, perchè non trovano alcun costo di produzione. Non trovano costo di produzione, perchè ad onta che voi facciate il sacrificio di accordare una riduzione del pagamento della tassa protettiva; al distillatore di vinaccie, pagata effettivamente la tassa ridotta degli abbuoni, non rimane per sè l'equivalenza dell'abbuono. Ed allora il costo di produzione che dovrebbe avere normalmente, dove sta? Non c'è. Si dice: questo non dipende da noi, sibbene dal Governo, dal ministro delle finanze.

Ma badate; dipende dal ministro delle finanze, in quanto che non si trova il modo di evitare che si sottragga all'accertamento delle finanze. Ma l'onorevole Boselli dice, che ha presentato appositamente alla Camera la nuova legge, la quale anzitutto mira a mettere maggior rigore nell'accertamento della tassa e dal maggior rigore si ripromette un miglior risultato nell'accertamento dell'industria.

Intanto l'articolo 3 dice:

« Però le fabbriche di 2<sup>a</sup> categoria, la cui produzione annua non abbia oltrepassato ettolitri 10 di alchool anidro, pagheranno la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi. »

Ora l'onorevole Pavoncelli osservava che si raggiungerà l'obbiettivo di assicurare rigorosamente tutta la quantità di alchool che si produce solo il giorno in cui i piccolissimi distillatori saranno spariti. Con questo articolo

non spariscono, anzi esso ammette perfettamente che rimangano, e come!

Ma aggiungo, onorevole Boselli, che io non faccio assegnamento in modo assoluto sul misuratore per impedire il contrabbando.

Non è detto che per il solo fatto che Ella applica ad una fabbrica il misuratore, abbia con ciò assicurato l'accertamento dell'imposta.

Ho premesso che l'esperienza deve servire a qualche cosa e ripeto che dovrebbe servire anche in questo caso, perchè ad onta che Ella abbia applicato il misuratore, oramai, a quasi tutte le distillerie di vinaccie, è fuori dubbio però che molto alcool si sottrae al pagamento dell'imposta. Come si spiega ciò?

Io aveva pregato l'onorevole ministro con la maggior buona fede e col maggior riguardo di sospendere le riforme organiche nella questione degli alchools, perchè io credo, per la esperienza che ho, che la legge che abbiamo dinanzi e che sarà approvata dalla Camera le darà molte noie e non risolverà alcuna delle grandi quistioni.

Creda a me, onorevole Boselli, fra poco dovremo discutere di nuovo degli alchools. Questi poveri distillatori di vinaccie che già sono in guai li vedranno aumentare. Or se questo le piace, faccia pure.

Io, ho adempiuto al mio dovere di deputato mettendola sull'avviso...

**Imbriani.** Si compie la rovina di due mila fabbriche.

**Montagna.** E poichè ho la convinzione che questa legge peggiori la condizione delle cose, io non posso transigere colla mia coscienza.

Ella, onorevole Boselli, ha voluto ostinarsi a discutere oggi nelle condizioni in cui siamo una legge organica sugli alchools, ebbene discutiamola.

Ho inteso altri miei colleghi, che hanno ricordato la discussione fatta nella Camera francese giorni passati. Là discussero un mese sull'argomento, e la discussione ebbe la massima importanza.

Noi qui invece prendiamo la legislazione sugli alchools, la quale si compendia in questi due articoli (gli altri poco importano) e la modifichiamo sostanzialmente in poche sedute.

Avrei capito una risoluzione del problema della legislazione sugli alchools anche a base di un aumento di dazio, che io, amico politico del Ministero, per le esigenze del mo-

mento non gli avrei negato. Come ha detto poco fa qualcuno dei nostri colleghi, si poteva fare come fece l'onorevole Sonnino l'anno scorso: ci propose un aumento della tassa di vendita di 20 lire, e noi senza nulla aggiungere approvammo la sua proposta. Ora io approvarei che si aumentasse senz'altro la tassa di 10 ed anche di 20 lire; ma che per 720 mila lire, giacchè questo e non più sarà il vantaggio dell'erario, si venga a portare siffatto turbamento nel Paese, sarà una bella cosa, ma io non la capisco e non la posso approvare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

**Pantano.** Onorevole presidente, io vorrei fare un appello all'onorevole ministro delle finanze.

Ieri io ho parlato e molti oratori competentissimi trattarono con serenità questo gravissimo argomento.

Mi pare inutile parlare oggi senza che il ministro ci abbia rivelata una delle sue intenzioni. Io quindi invoco prima da lui una parola sul grave problema per sapere se debba, o no, mantenere il mio emendamento.

**Presidente.** Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Valli Eugenio.

**Giusso.** Io ho domandato di parlare per fatto personale.

**Presidente.** L'onorevole Valli non essendo presente, spetta all'onorevole Colombo di svolgere la seguente aggiunta:

*All'articolo 9 dell'allegato A*

*Aggiungere in fine dell'articolo il comma seguente:*

« Oltre ai suddetti abbuoni è accordato un calo stradale di uno per cento. »

**Colombo.** Io dirò solamente due parole per ispiegare il mio emendamento o, dirò piuttosto, la mia aggiunta all'articolo 4.

L'onorevole ministro sa che l'abbuono alle fabbriche di prima categoria, che distillano cereali, ha sempre avuto per iscopo di offrire ad esse una congrua protezione rispetto alla importazione di alcool forestiero. Al confine l'alcool austriaco, che è quello che più facilmente fa la concorrenza agli alcool nazionali, paga 14 lire di dazio. Quindi l'abbuono della tassa, prima del 10 per cento, ora ridotto al 7 per cento coll'articolo in discussione, doveva servire a controbilanciare questo dazio di confine. Quando la tassa di fabbricazione era di 140 lire e l'abbuono era

del 10 per cento per le distillerie di cereali, questo abbuono ammontava a 14 lire, a cui aggiungevasi un per cento della tassa di vendita per calo stradale, lo che elevava l'abbuono stesso a lire 14.40.

Se adesso prendiamo per base la nuova tassa di lire 180 (fra tassa di vendita e tassa di fabbricazione), e poniamo mente alla proposta di ridurre l'abbuono al 7 per cento, il prodotto di 7 per 180 dà lire 12.60, invece delle lire 14.40 di prima. Si ha quindi una minor protezione di lire 1.80 ad ettolitro.

Questo è lo stato delle cose stando alla proposta dell'articolo 4. Ora l'onorevole ministro sa che il dazio di importazione nominalmente è di 14 lire per ettolitro, ma in pratica esso è in parte compensato, per gli importatori, per le seguenti ragioni: perchè anzitutto l'Austria dà un premio di esportazione allo spirito; e poi pel regime delle tare gli importatori possono riguadagnare un 3 o un 4 per cento sul dazio, adoperando fusti che, essendo molto leggeri, danno un vantaggio rispetto alle tare che vengono applicate al confine. Oltre a ciò, l'importatore consegnando la merce al confine, non ha più a preoccuparsene, mentre il fabbricante nazionale è obbligato ad anticipare la tassa, sottostando a perdita di interessi e ad eventuali fallimenti per il fido che è costretto a fare agli acquirenti, senza contare che paga la tassa pel quantitativo accertato nella fabbrica, mentre rimangono a suo carico i cali posteriori fino a consegna della merce.

Per tutte queste ragioni, quel dazio di 14 lire era appena appena equilibrato dall'abbuono, come era prima del decreto 10 dicembre 1894. Ora, questa protezione è ridotta: in quanto che l'abbuono è diminuito di lire 1.80.

Volendo dunque essere equi, l'onorevole ministro delle finanze dovrebbe concedere che la differenza si potesse pareggiare mediante un calo stradale, nella cifra stessa di lire 1.80, che rappresenta numericamente la differenza fra lo *statu quo ante* e lo stato attuale; il che corrisponde precisamente a 1 per cento della tassa di lire 1.80. Ed è questa appunto la domanda formulata nell'aggiunta che ebbi l'onore di presentare.

Con questo 1 per cento di calo stradale si rimetterebbero le cose come erano prima del decreto del 10 dicembre.

Siccome questa del calo stradale non è

una idea nuova, perchè anche nella legge precedente si dava un calo stradale di 1 per cento della tassa di vendita, alle fabbriche di prima categoria, e 2 e mezzo e 3 e mezzo per cento alle altre fabbriche, così io non credo di proporre nulla di nuovo, nè di straordinario, domandando che il ministro lo accordi nella nuova legge.

E lo limite all'1 per cento, per le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre.

Io non insisto ulteriormente su questa domanda, e spero che il ministro vorrà darmi una risposta favorevole.

**Presidente.** Onorevole Valli Eugenio, ha facoltà di parlare per isvolgere la seguente aggiunta:

*Aggiunta all'art. 4° dell'allegato D.*

« Verrà accordato l'abbuono del 2 per cento a titolo di *calo stradale* a tutto lo spirito di produzione nazionale, nel momento in cui esce dalle fabbriche rispettive.

« Valli E., Sanguinetti, Ceriana-Mayneri, Torlonia, Melli, Giorgio Turbiglio, Minelli, G. Carlo Daneo. »

**Valli Eugenio.** Col mio emendamento domando che il calo stradale sia portato al 2 per cento.

L'onorevole Colombo ha limitato invece la sua domanda all'1 per cento.

Io mi permetto di aggiungere pochi dati di fatti e di cifre, per dimostrare che la pretesa sua è modestissima; e confidiamo che il Governo, se non vuole, e non può accettare la domanda mia, almeno acconsenta all'abbuono dell'uno per cento, a titolo di calo stradale.

Volendo limitare il mio discorso, basta che metta a confronto il peso che grava sopra l'alcool nostro, in confronto dell'alcool forestiero.

L'alcool che viene dall'estero paga un dazio di lire 14 per ettolitro.

Bisogna che noi abbiamo presente che, all'estero, ci sono dei grossi premi d'esportazione, e questi premi, uniti ad altri vantaggi inerenti all'industria, superano, di per sé stessi, queste 14 lire che gravano, nei riguardi del dazio, l'alcool forestiero. Per di più c'è la questione riferibile alle tare.

Questa tara, ognuno oramai lo sa, si è trovato modo di frodarla col mezzo di fusti



leggerissimi. Di modo che il dazio d'entrata viene diminuito del 3 per cento che va indiscutibilmente a vantaggio dell'importatore.

Alla tara legale bisogna sostituire una tara reale, se si vuole ottenere un pagamento proporzionato a quello che corrisponde veramente a giustizia.

Sarebbe necessario pesare una determinata quantità di recipienti, fare una media, ed in base a questa, stabilire la tara reale.

A questo argomento ha giustamente accennato un momento fa l'onorevole Colombo. L'alcool estero paga la sovratassa sopra la quantità verificata nella piazza di consumo, mentre, secondo la legislazione nostra, l'alcool paga la tassa, che viene rispettivamente segnata dal contatore nelle fabbriche rispettive. Quindi, i naturali e facili cali stradali, restano per noi gravati da tassa. Invece a tale riguardo l'alcool estero gode un vero beneficio.

Aggiungerò un'altra considerazione di fatto, che cioè l'alcool estero paga la sovratassa, essendo raffinato, mentre il nostro la paga quando è ancora greggio.

Quindi tutti i cali di raffinazione rimangono a carico del raffinatore italiano.

C'è anche da osservare che l'alcool estero, in base all'articolo 65 della legge doganale, gode di un abbuono del 5 per cento a titolo di calo di gravezza quando viene custodito nei magazzini doganali, mentre invece, a tale riguardo, l'alcool nostro non gode nessun genere di abbuono.

Noi, a compenso di tutte le perdite a cui deve sottostare il fabbricante, accordiamo un abbuono del 7 per cento, ciò che dà sulle lire 180 di tassa lire 12.60 di vantaggio per ettolitro di alcool anidro.

Facciamo un confronto, e lo facciamo in due minuti, per vedere dai vari titoli quanta è la tassa nei riguardi dell'alcool estero.

Noi abbiamo:

I. Calo raffinazione, non mai inferiore al 2 per cento . . . . .	L. 3. 60
II. Calo stradale per giungere al consumo all'1 per cento . . . . .	» 1. 80
III. Calo di giacenza o travasamento all'1 per cento . . . . .	» 1. 80
IV. Perdite per minor valore di alcool scartato . . . . .	» 3. 55
V. Dazio sul cereale estero che grava sul costo del prodotto nazionale . . . . .	» 3. 45
	L. 14. 15

L. 14. 15

L'abbuono del 7 per cento su lire 180 è di . . . . . L. 12. 60

Quindi l'alcool estero, in confronto dell'alcool nazionale, gode un favore di . . . . . » 1. 55 per ettolitro di alcool anidro.

Quindi richiamo con molta cordialità il Governo a vedere se l'alcool nostro non abbia veramente una protezione inferiore a quella, che noi accordiamo all'alcool forastiero.

E quindi concludo.

Siccome allo stato attuale delle cose non credo che sia assolutamente possibile di modificare quanto è stabilito riguardo agli abbucchi, il Governo veda nella sua equità se, a tutela di un'industria la quale è soggetta ad una quantità di perturbazioni dannosissime nei loro effetti, non sia utile di accordare questo lieve vantaggio del 2 per cento di calo stradale o, nella peggiore delle ipotesi, accordi il calo nella misura dell'uno per cento a cui accennava, un momento fa l'onorevole Colombo.

Mi resta a dire una parola riferibilmente alle fabbriche di 2<sup>a</sup> categoria.

Queste fabbriche, che costituiscono addirittura una industria che io chiamerei domestica, meritano senza alcun dubbio protezione. Ma a lato di questa onesta affermazione, devo soggiungere una verità complementare: che, cioè, queste fabbriche sono la vera fonte della industria clandestina.

Ieri l'onorevole Pantano diceva che dopo l'ultimo *catenaccio* dovettero sopprimersi per necessità 647 fabbriche. Io, interrompendo, gli domandai a quale categoria queste fabbriche appartenessero.

Indubbiamente debbono essere quelle di 2<sup>a</sup> categoria, che per la maggior parte sono fabbriche che vengono su senza mezzi e si trovano nella necessità di vivacchiare basandosi sulla frode.

Ora guardi il Governo se non sia il caso di raggruppare alcune di queste fabbriche in modo da renderle uguali alle altre per mezzo del contatore, perchè il comma 3<sup>o</sup> parla di fabbriche « la cui produzione non abbia oltrepassato ogni anno gli ettolitri 10 di alcool anidro. »

Se no, si può anche senza alcun danno di queste industrie, ridurre questi 10 ettolitri a 5, e le altre raggrupparle insieme, affinché



non possano sfuggire alle norme comuni. Queste sono le brevissime osservazioni, che mi sono creduto in dovere di fare, ed intorno alle quali richiamo l'attenzione del Governo.

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Balenzano a presentare una relazione.

**Balenzano.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge sul credito fondiario.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Continua la discussione dei provvedimenti finanziari.

**Presidente.** Onorevole ministro delle finanze vuole parlare?

**Boselli, ministro delle finanze.** Ma io non so se debba ora parlare, perchè, se dopo che avrò parlato, l'onorevole Pantano svolgerà il suo emendamento, dovrò rispondere un'altra volta...

**Presidente.** A me pare che l'emendamento dell'onorevole Pantano sia stato già ampiamente svolto.

**Pantano.** Ma, se lo credono, non discutiamo affatto. Giacchè non mi pare che una discussione generale si debba fare in questa maniera.

Ieri ho parlato quasi due ore, e ho domandato varie cose all'onorevole ministro; ora come si vuole che parli sull'emendamento, se il ministro non fa sentire la sua parola sul punto essenziale della legge?

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**Presidente.** Essendo stata domandata la chiusura...

**Pantano.** Di che cosa?

**Presidente.** Della discussione sopra questo articolo 4.

**Pantano.** Ma ci sono altri iscritti.

**Presidente.** Non ce ne sono altri.

**Pantano.** Ma io ho un emendamento, ed ho il diritto di svolgerlo.

**Presidente.** Permetta, ella ha detto che il suo emendamento era già stato svolto da altri oratori e che quindi rinunziava a parlare.

**Pantano.** Io ho l'abitudine di svolgere da me stesso i miei emendamenti; non potevo quindi dare ad altri quest'incarico.

**Presidente.** Avrò dunque male inteso. La prego di dichiarare se intenda svolgere il

suo emendamento o se creda che sia stato già svolto.

**Pantano.** La mia dichiarazione è questa: che avendo io ieri nella discussione generale sollevato delle questioni di alta importanza, e fatte delle domande categoriche all'onorevole ministro, prima di dire se su questo emendamento, che è fondamentale per la legge, io debba insistere o ritirarlo, è necessario sentire la di lui parola. Questo è evidente...

**Presidente.** Onorevole Pantano, sulle domande che Ella ha fatte nella discussione generale, poichè questa è stata chiusa, non ci si può più ritornar sopra. Se Ella intende svolgere il suo emendamento, le darò facoltà di parlare, altrimenti vuol dire che vi rinunzia.

Ora si tratta dello svolgimento del suo emendamento; dopo che il ministro avrà parlato, Ella avrà il diritto di dichiarare di insistervi o di ritirarlo; ora è soltanto questione di svolgimento.

**Pantano.** Ma avrò poi il diritto, dopo che il ministro avrà parlato, di fare delle osservazioni...?

**Presidente.** Ella ha diritto di svolgere il suo emendamento.

**Pantano.** E di non dire più nulla dopo che il ministro avrà parlato...?

**Presidente.** Il regolamento dice che non si può parlare due volte sullo stesso argomento.

**Pantano.** Vuol dire che dopo che il ministro avrà parlato io non potrò rispondere?

**Presidente.** È naturale.

**Pantano.** È naturale? Ah! si capisce allora la tattica.

**Presidente.** Ma è il regolamento che così dispone. È chiaro...

**Pantano.** È chiaro come la luce del sole, che l'onorevole ministro verrà qui all'ultima ora a citare date, cifre, senza che alcuno possa controllarle e confutarle!

Arrivate le cose a questo punto, brevi parole basteranno.

Confesso dal profondo dell'animo mio che se ho un solo rimorso in tutta questa vessata questione degli spiriti, è quello di aver ritenuto che in Italia si possano e si debbano studiare seriamente certe questioni prima di venirle a discutere in questa Camera.

Perchè, quando, di fronte ad un problema come questo, di così capitale importanza per l'economia nazionale, dopo avervi stillato sopra l'anima ed il cervello, non si ha nem-

meno la soddisfazione di vedere possibile una discussione ampia, esauriente, e se lo si fa la parola del Governo arriva all'ultimo momento, senza che sia dato agli oratori, pria del voto, il confutarla, passa, per Dio, il desiderio di approfondire qualsiasi disegno di legge, e si pensa che forse sono più felici e savii coloro, che vengono a votare all'ultima ora, senza preoccuparsi menomamente dell'importanza del loro voto.

In tutti questi provvedimenti finanziari, infatti, vi sono materie che ho studiato a fondo, altre no; ebbene, mi sento più tranquillo per quelle che non conosco e di cui non mi saltano agli occhi i buoni o i tristi effetti che avranno, anzichè per le altre.

Quando invece si ha la visione chiara di vedere vulnerati nella loro essenza, in un momento, in cui il Paese invoca ed aspetta un qualche ristoro alla sua vitalità economica, i più sacri diritti, le più legittime esigenze, da progetti legislativi, suggeriti, abborracciati da un'Amministrazione, che non si mostra all'altezza del suo mandato, viene il desiderio di ritirarsi dall'agone pubblico e di abbandonare ad altri il difficile compito di rappresentare degnamente il proprio paese.

Data questa situazione, farò poche e succinte osservazioni.

Dalla discussione, così come si è svolta, e dalla voce unanime degli oratori, (compresa quella dell'onorevole Montagna il quale, muovendo da un punto di vista assolutamente diverso dal mio, ha propugnato altre teorie e ha caldeggiato altri ideali) una verità ineluttabile è venuta fuori: che cioè le distillerie di vino e di vinacce, quest'ultime specialmente, sono state ritenute dal Governo strumento di una concorrenza illegittima e sproporzionata alla industria dei cereali: d'onde la nuova riforma.

È stato provato a luce meridiana dalle mie affermazioni (che non temono smentita perchè basate sulle pubblicazioni ufficiali), che le distillerie dei cereali che il Governo ha dichiarato vulnerate profondamente dalla legge del 1889, hanno seguito a prosperare da quell'epoca in poi in una giusta misura rispetto alle altre, e per molti versi hanno avuto relativamente in alcuni anni uno sviluppo medio più remuneratore e stabile delle stesse distillerie di vinacce e di vini.

È stato assodato che quelle distillerie sono trasformatrici di cereali esteri.

Concedo all'onorevole ministro che nel 1894 esse hanno distillato in prevalenza della materia prima nazionale; ma ciò prova nulla.

Ella, onorevole ministro, o meglio la sua amministrazione che le ha fornito i dati opportuni, ha invocato per la sua tesi l'esempio di un'annata eccezionale quale fu quella del 1894 in cui la sovrabbondanza di raccolto di granturco all'interno diede la possibilità alle nostre distillerie di usufruire in gran parte del loro lavoro.

Io ho però qui le cifre precise non di un solo ma di tutti gli anni, dal 1889 al maggio del 1895, le quali depongono in contrario.

Ecco il relativo movimento d'importazione e di esportazione dell'orzo e del granturco, le due materie prime che a preferenza vengono distillate.

*Granturco (Tonnellate).*

	Importazione	Esportazione
1839	158,356	8,136
1890	159,386	9,126
1891	37,250	12,124
1892	59,654	17,045
1893	25,100	12,620
1894	6,347	22,362
1895	44,770	3,040

(1° gennaio-31 maggio)

*Orzo (Tonnellate).*

	Importazione	Esportazione
1889	14,182	1,324
1890	9,782	6,329
1891	12,098	2,182
1892	15,347	85
1893	13,708	2,200
1894	27,671	10,271
1895	20,422	636

(1° gennaio-31 maggio)

Da queste cifre risulta che in tutti questi anni essendovi stato, eccettuato un solo, eccesso sensibilissimo delle importazioni sulle esportazioni di granturco e di orzo, le fabbriche non potevano umanamente distillare che cereali importati.

Che se questi ultimi hanno avuto il battesimo della nazionalizzazione alla loro entrata in dogana, la loro origine rimane la stessa: merce estera comprata contro danaro italiano esportato.

Ed è per duplicare il lavoro di dodici o

poco più fabbriche cosiffatte, che voi venite qui a chiederci di gettare nella perturbazione da due a tre mila fabbriche attive, di poveri onesti industriali, disseminate in tutta Italia, ma più specialmente là dove l'agricoltura piange da tutti i suoi occhi ed invoca indarno soccorso e rimedi, che ci invitate ad intimar loro di spegnere i fuochi e di gittare sul lastrico migliaia di operai.

È stato provato che la vostra riforma non soltanto non giova all'economia nazionale, che ne resta vulnerata, ma non giova nemmeno all'erario. Voi non realizzerete, effettivamente, dei 3 milioni preventivati, che il milione e 300 mila lire del *drawback* e appena appena, ciò che è ancor discutibile, come ha dimostrato benissimo l'onorevole Montagna, 6 o 700 mila lire pel ribasso degli abbuoni; cifra meschina che del resto, con una oculata amministrazione e con temperamenti acconci a frenare il contrabbando, avreste potuto realizzare lo stesso, senza perturbare tanta parte del lavoro e della produzione italiana.

Riassumiamo. Danno manifesto per la economia nazionale, nessuna utilità o insignificante per l'erario, offesa aperta, umiliante per l'Italia, alla pubblica igiene, in un momento in cui in tutto il mondo la questione delle bevande igieniche s'impone con carattere di suprema necessità pubblica.

E noi, il paese che, data la natura dei suoi prodotti, potrebbe mettersi alla testa di questo movimento civile ed economico ad un tempo, così all'interno come all'estero, noi ci falciamo da noi stessi l'erba sotto i piedi, dando spettacolo miserando della nostra cultura, della nostra miopia, della povertà assoluta d'intuizioni verso l'avvenire.

Egli è perciò che assai opportunamente l'onorevole Pavoncelli c'invitava l'altro giorno a guardare verso l'estremo Oriente, a pensare al lavoro che si va preparando nelle altre nazioni vinicole; di fronte ai mercati cinesi che la guerra col Giappone ha dischiuso all'Europa; mercati immensi nei quali le acquaviti fine possono trovare uno sfogo inapprezzabile, ed in cui l'Italia, se sapesse approfittarne, potrebbe tenere alta la concorrenza coi prodotti degli altri paesi, quelli della Francia compresi.

Or dunque: non tornaconto economico, non tornaconto igienico; qual'è lo scopo che voi vi proponete con questa legge?

Io non voglio fare a Lei, onorevole mini-

stro, nè all'Amministrazione delle gabelle, l'oltraggio di credere che si possa ripetere ancora una volta una di quelle fasi tristi e buie della vita economica italiana, in cui, accanto ai grandi carrozzoni ferroviarii e bancarii, camminarono anche di pari passo i grandi carrozzoni delle distillerie industriali.

**Boselli**, *ministro delle finanze*. Questo poi no.

**Pantano**. Non posso, non debbo, non voglio farvi questo oltraggio. Non lo meritate nè voi, nè la vostra amministrazione.

Ma le conseguenze sono eguali. Voi rimettete in onore esclusivamente un monopolio a danno e a detrimento del paese che suda e lavora, in un'ora, in cui coi vostri stessi provvedimenti finanziari (e ve lo proverò, quando passeremo all'esame degli altri allegati) voi largheggiate con dazi protettori in altre zone e con altre industrie, mentre colpite inesorabilmente l'agricoltura, lesinando, come l'avarò, poche centinaia di migliaia di lire all'industria enologica italiana, che ha dato tanta parte delle sue risorse alla restaurazione del vostro bilancio. Ond'è che quando l'onorevole Ottavi leggeva testè le splendide parole con cui il direttore delle dogane francesi, segnalando la grande trasformazione dell'industria moderna, in armonia con le nuove correnti del lavoro nazionale, l'additava, monito e guida, allo sviluppo economico del proprio Paese, io andavo pensando melanconicamente ad una recente relazione della nostra Direzione generale delle gabelle, nella quale i risultati della legge sugli spiriti, favorevoli all'economia nazionale, ma non alla finanza, son fatti rilevare con un'interrogazione che è quasi tutto un rimpianto fiscale per i progressi dell'economia nazionale in confronto all'utilità dell'erario.

**Boselli**, *ministro delle finanze*. Legga quello squarcio.

**Pantano**. Non ho qui il libro. Usciere, vada a prendere in biblioteca la relazione delle gabelle del 1892-93.

**Boselli**, *ministro delle finanze*. Vale a dire che la stamperà nel suo discorso.

**Pantano**. No, la leggerò fra poco.

Quando io veggio, ripeto, nell'insieme di quella relazione tutta una corrente fiscale, evidentemente ostile alla distillazione del vino e delle vinaccie, materie prime nazionali, in contrapposto a chiare simpatie per la distillazione di cereali, materie prime estere, sol perchè ritenute più remunerative nei ri-

sultati del tributo, un senso d'indefinibile sconforto mi invade l'animo dinanzi all'anemia fatale che paralizza moralmente e materialmente lo sviluppo economico del mio paese; a questo vento di fiscalismo che ne inaridisce i germi promettenti, e che in questa legge non gioverà nemmeno aritmeticamente all'erario. Imperocchè chi potrebbe far colpa (non io davvero) al povero agricoltore, al misero industriale se, gettato sul lastrico da ingiuste vessazioni, da sperequazioni stridenti, si vedrà forse costretto, di fronte alla dura miseria, a cercare nel contrabbando, nella ribellione alla legge, il diritto alla sua sussistenza? È la legge fatale, storica, che ha circondato di simpatie i contrabbandieri sui confini di tutti gli Stati, recinti di esose barriere.

E il giudizio è meno severo ripensando alle frodi colossali di centinaia di mila lire, di milioni, che contrassegnarono la legislazione delle grandi fabbriche industriali, che voi vi apparecchiate a rimettere in onore in Italia, come salvaguardia degli incassi finanziari del tributo.

Or bene, se, in questa condizione di cose, l'onorevole ministro crede di doversi inesorabilmente trincerare in questa legge, lo faccia. Per conto mio e di coloro, che, da qualunque parte di questa Camera, al di sopra di ogni questione di partito e di regione, hanno voluto onorarmi dell'incarico di sostenere gl'interessi dell'agricoltura e della enologia italiana dico all'onorevole Boselli: l'opera che Ella fa incoscientemente (*Movimenti*) riuscirà fatale alla agricoltura italiana, e la reazione, la ribellione degli animi, la voce dei campi, ora solitaria e più tardi minacciosa, tornerà a ripercotersi in questa Camera, sotto altre forme e sarà ascoltata. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Boselli, ministro delle finanze.** I discorsi tanto vigorosi per sapere, tanto caldi di eloquenza, coi quali fu trattato in quest'Aula l'argomento della legislazione degli spiriti dimostrano l'importanza che questa legislazione ha per la produzione e l'industria nazionale e per la pubblica finanza, quanto essa interessi le popolazioni d'ogni parte d'Italia, e come si colleghi a molteplici questioni economiche e sociali.

Per rispondere adeguatamente ai discorsi intesi, per seguire il mio desiderio e l'invito

del deputato Pantano, io dovrei a mia volta intrattenere non brevemente la Camera, ma credo che se così facessi male interpreterei la sua volontà.

Mi studierò quindi di restringere in brevi e frettolose parole le mie risposte.

Innanzitutto si è domandato: Qual'è il concetto che vi ha guidato nel toccare gli abbuoni?

Un concetto molto semplice. Conveniva cercare nuovi proventi al bilancio dello Stato. Lo spirito vale in Italia meno di ciò che deve valere a ragion di confronti, e le disposizioni ch'io vi propongo mirano a trarre da questa condizione di cose un beneficio per l'erario promuovendo come ultimo risultato un aumento di prezzo degli spiriti e distribuendo il primo effetto della tassa in ragione giustamente proporzionale fra le due industrie.

Non ho mai pensato di ristabilire l'equilibrio delle due industrie per le sorti della loro produzione; ma bensì di fronte alla tassa, dove sperequazioni esistevano a danno del pubblico erario e a beneficio degli incettatori e di quei consumatori di alcool ch'io d'accordo pienamente in ciò coll'onorevole Celli e coll'onorevole Pantano, non voglio incoraggiare e favorire.

Nessuno può contendere all'industria che distilla dagli amidacei i vantaggi che le offrono i progressi della scienza, dalla quale l'industria impara ogni giorno a distillare nuovi e nuovi prodotti vegetali. Non gli artifici della legge che protegga e sostenga l'industria della distillazione dei prodotti della vite, ma le generose vendemmie danno a questa distillazione le forze della concorrenza e i giorni più lieti in un paese dove per felicità di cieli e di terreni, le generose vendemmie non sono infrequenti.

Negli anni di generose vendemmie l'industria che distilla dalle materie vinose assume la prevalenza; negli altri anni si trova in condizioni più difficili, per la lotta con l'industria che distilla dalle materie amidacee. Qui è il perno della questione. Invece per quest'industria si va cercando difesa nel sistema degli abbuoni; il quale per sé stesso non può essere efficace, imperocchè (già l'ebbi a dire, e lo ripeto) in pratica a questo esso conduce: a far diminuire il prezzo degli spiriti, a non accrescere quello delle materie prime, e se beneficio c'è, questo si ferma per via in manò

di quegli industriali, che raccolgono gli spiriti tratti dal vino quando ancora hanno bisogno di essere purificati.

La difesa degli abbuoni non serve a facilitare la esportazione, perchè questa, o signori, è regolata da ben altre leggi. È questione di prezzo e di quantità, di abilità dei nostri viticoltori. La esportazione è in relazione con la bontà dei nostri vini, che troppo spesso noi compromettiamo in tanti modi che l'opinione pubblica disapprova e che la legge deve punire. La esportazione è regolata dai bisogni degli altri mercati, dalle condizioni della produzione enologica in altri paesi, condizioni che davvero non dipendono dalla difesa degli abbuoni che possano essere scritti nelle nostre leggi.

E che ciò sia vero è dimostrato dagli effetti della legge stessa del 1889, perchè in questi ultimi anni, secondo la maggiore o minore quantità e secondo la qualità del vino, si è manifestata la maggior prosperità dell'uno o dell'altro ramo dell'industria della distillazione.

Ciò che può benissimo giovare all'onorevole Pantano per sostenere che quella legge non ha protetto arbitrariamente nè l'una nè l'altra industria; ma prova di certo vittoriosamente che quella legge non è riuscita a difendere, quasi provvidenziale tutela dell'enologia, l'una industria di fronte all'altra, ad assicurare le sorti dell'una al paragone coll'altra. Ma farei cosa vana riandando l'apologia della legge del 1889 con tanto studio e convincimento rifatta dall'onorevole Pantano. Egli ha ricordato i vigorosi discorsi coi quali Vittorio Ellena l'ha combattuta.

Io li ho riletti quei discorsi prima di por mano alla riforma che ora propongo alla Camera; ho riscontrati i fatti con le previsioni dell'Ellena e mi è parso che queste si siano tutte avverate e che tutte le speranze altrui siano andate in diletto. Ma è argomento sul quale l'onorevole Pantano non muta certamente le proprie opinioni: e se io mutassi le mie dovrei senza più ritirare il disegno di legge che sta ora dinanzi alla Camera. Insomma, e con ciò rispondo anche al deputato Frascara, io non mi accinsi a modificare gli abbuoni per riguardi industriali, ma col solo scopo di trarre un maggior cospicuo di entrata. E dopo ciò, ho dovuto proporzionare l'utile finanziario che volevo ricavare dagli spiriti e che in definitiva si riscuote dai consuma-

tori, secondo le condizioni di ciascuna delle due branche dell'industria degli spiriti.

Qual concetto di Governo, qual pensiero di pubblica economia potrebbe avermi condotto a favorire una delle due industrie a danno di quell'altra che per tante terre italiane è tradizionalmente domestica, prediletta, e che fa parte di quella grande produzione dell'enologia della quale ieri l'onorevole Pavoncelli ci ha ricordato con sì smaglianti colori le poetiche vicende antiche e ci ha esposte le mirabili prove, i benefizi recenti?

La distillazione delle fabbriche di prima categoria non deve essere per verità molto favorita da questa legge, dacchè uomini precisi, come l'onorevole Colombo, e uomini avvezzi ad esaminare le cifre, come l'onorevole Valli, son venuti oggi a manifestare il dubbio che all'industria della distillazione dagli amidei si sia lasciato quel margine che basti per resistere alla concorrenza straniera.

Orbene, quel margine c'è, ma nulla più.

Quanto alla relazione fra l'una e l'altra industria, io, tratto dall'onorevole Pantano, darò alla Camera pochissime cifre benchè rifugga da ogni dimostrazione tecnica pel timore di far prolungare la discussione.

I calcoli più sicuri fatti su documenti ufficiali sono i seguenti. Ricerchiamo il costo di un ettolitro di spirito anidro di cereali.

Per ottenerne un ettolitro di questo spirito occorrono tre quintali di maiz: or qui bisogna intenderci nel calcolare il prezzo di questi tre quintali, e certamente l'onorevole Pantano, che ha tanto acume e ricerca i fatti con tanta diligenza, non vorrà accogliere e far sua l'affermazione di non so qual professore di una delle nostre scuole agrarie, destinate a preparare migliori giorni all'agricoltura nazionale, il quale stampava che il costo del granturco era di lire 11.50 al quintale, proprio in quei giorni che i bollettini dei prezzi segnavano quello da 16 a 18 lire.

È vero che egli supponeva anche che non occorressero tre quintali di granturco per avere un ettolitro di spirito; ma anche ieri l'onorevole Pavoncelli ha confermato che proprio tre quintali ne occorrono.

Adunque, tre quintali di granturco, ammettendo anche un prezzo medio di sole lire 14.50, per non tenere conto del rialzo nel prezzo avvenuto in quest'anno, danno lire 40.50, per spese di fabbricazione lire 10, il che è provato essere un po' al disotto del vero; tassa

(dedotto l'abbuono) lire 167.40. Costo dello spirito di cereali lire 217.90 l'ettolitro. Costo della produzione enologica: Lavorazione, 7 lire; tassa, lire 153. Totale lire 160.

La differenza fra questa cifra e la precedente è di lire 57.90. Quindi, il distillatore può disporre di lire 57.90, per l'acquisto della materia prima.

Il che, ritenendo che occorranò 10 ettolitri di vino a 10 gradi per produrre un ettolitro di spirito, vuol dire che ogni ettolitro di vino può essere pagato lire 5.74; prezzo remuneratore, checchè ne pensi l'onorevole Frascara, per quel vino che viene destinato alla distillazione, quello cioè che si vende negli anni di abbondanza, o che non può conservarsi o che non è in buono stato.

**Pantano.** Poesia!

**Boselli, ministro delle finanze.** L'industria, poi, che distilla dalla materia vinosa, è favorita dal diverso metodo di accertamento.

Infatti, ieri, l'onorevole Pavoncelli accusava di sentimentalismo (vedete quanta diversità d'accuse!) la legge, perchè concede a chi distilla in minima quantità, la tassa per accertamento fatta senza l'applicazione del contatore; ed oggi si diceva che anche il sistema del contatore, applicato nelle distillerie, così largamente sparse nel paese, non è un metodo d'accertamento sicuro.

La distillazione della materia vinosa ha dunque un beneficio tutto proprio in un meno rigido sistema di accertamento.

Mi si potrà osservare (non voglio tediare la Camera con lunghi calcoli, procedo con tanta fretta quanta è la sua impazienza) che l'industria la quale distilla dai cereali, si giova dei cascami; ma è duopo notare che non sempre essa può giovarsene. L'industria che distilla dalle materie vinose, si giova dei cremori, tranne in Sardegna, onorevole Parpaglia, dove si trova però una ragione di compenso in ciò, che il grado alcolico del vino essendo più elevato, ne occorre una minore quantità per produrre la stessa unità di misura di spirito. D'altronde in Sardegna si procede quasi intieramente per accertamenti induttivi.

Ho anche sentito mettere in dubbio che gli abbuoni proposti possano dare all'erario quell'aumento d'entrata che se ne spera.

Leggano gli onorevoli deputati il calcolo contenuto nella relazione ministeriale, e ve-

dranno come cadano le dimostrazioni oggi recate in contrario.

Da quel calcolo risulta che, sulla base della produzione media dello spirito negli esercizi dal 1891-92 al 1893-94, mentre col vecchio regime si sarebbero riscosse 30,794,263 lire, con quello proposto, se ne riscuoterebbero, a parità di quantitativo tassato, 32,869,030 e cioè 2,074,767 in più.

Ma ci sono diversi modi di considerare i fatti intorno ai quali ferve la discussione.

Ieri, per esempio, l'onorevole Pantano esaminando il fatto dell'uso dei cereali nelle fabbriche di prima categoria, nei primi sei mesi ci leggeva, senza però tener conto della influenza del prezzo elevato del granturco in quest'anno, le cifre dell'importazione e dell'esportazione, per rilevare che la prima supera di gran lunga quella dell'anno precedente, mentre la seconda è molto diminuita rispetto al 1894. Ma queste cifre, nel caso speciale, nulla provano. Le cifre che l'onorevole Pantano avrebbe dovuto prendere per i confronti sono quelle date dalle statistiche delle tasse di fabbricazione, le quali registrano le quantità di cereali impiegati nelle fabbriche d'alcool di prima categoria. Orbene queste cifre confermano anche per i primi sei mesi del 1895 le mie affermazioni, e cioè che la maggior parte dei cereali impiegati nella produzione dello spirito è di origine nazionale.

Egli andava contrapponendo l'importanza delle poche fabbriche chiuse nel Mezzogiorno a quella delle molte i cui fuochi si sono spenti nell'Alta Italia, e sosteneva che quelle poche valgono queste molte.

Io posso concedergli che una fabbrica di 2<sup>a</sup> categoria del Mezzogiorno ne valga venti, trenta, ma che ne valga cento, centocinquanta di quelle dell'Alta Italia, questo poi no.

**Pantano.** La Casa Castiglioni ne vale 200.

**Boselli, ministro delle finanze.** L'onorevole Pantano facendo delle previsioni, voleva anche imputare a me i disastrosi effetti di un consiglio, che egli diceva di aver dato a valorosi industriali, che dalla Lombardia andarono a impiantare degli stabilimenti di distillazione nelle Puglie. Orbene, le Case Castiglioni e Sessa andarono là, è vero, a rettificare le acquaviti a scopo di ottenere spirito atto alla concia dei vini, ma il prodotto rimase invenduto preferendo gli esportatori dei vini pugliesi lo spirito estero, dimodochè quelle

fabbriche hanno dovuto mandare altrove i loro prodotti.

Io auguro a quelle fabbriche la più prospera vita, ma se per caso esse dovessero avere delle non liete vicende, non attribuisca a me e a questa nuova legge, l'onorevole Pantano, le conseguenze del suo consiglio.

Io non posso seguire tutti gli onorevoli deputati che hanno parlato, perchè altrimenti metterei a troppo dura prova la pazienza della Camera: dirò solo una parola a coloro che andarono ripetendo più e più volte che l'agricoltura è da questi provvedimenti finanziari maltrattata in modo particolare.

Anche l'onorevole mio amico personale Giusso, ieri, sostenendo questa tesi, giunse perfino a far intendere che l'agricoltura rimane depauperata dallo stesso incremento dell'industria manifattrice.

Ma, o signori, il bene dell'industria manifattrice è intimamente connesso con quello dell'agricoltura alla quale essa domanda le materie prime.

E poi, che sarebbe della nostra agricoltura, specie in questi tempi nei quali essa ha duopo di tanta copia di capitali, se non li potesse attingere dall'industria? E che cosa sarebbe stato del nostro Paese negli anni decorsi, quando senza colpa italiana furono chiusi importanti sbocchi all'esportazione dei nostri prodotti, se la vita industriale della nazione non fosse stata rigogliosa? Meglio forse emigranti che operai, onorevole Giusso?

E questa agricoltura, che si ritiene così maltrattata in questo disegno di legge, quali nuovi aggravi vi ha trovato essa mai? Forse un nuovo decimo sulla fondiaria, che certamente in alcune parti d'Italia avrebbe potuto essere sopportato, che... almeno avrebbe richiesto da parte mia molto minore studio?

Ma, io ben sapevo che l'imposta fondiaria in Italia è sperequata; che questa sperequazione, per il rinvilio delle derrate, il quale da tempo ha reso meno remuneratore il lavoro della terra, è oggi più accentuata che in passato; che l'agricoltura ha sete più che mai di capitali, per potersi sostenere nella lotta contro le concorrenze mondiali, rese sempre più temibili dall'incessante e rapido progredire dei mezzi di produzione e dal continuo estendersi delle colture; che in Italia la proprietà è frazionata per modo da non consentire un aggravamento d'imposta. E di fronte a tutte queste ragioni non ho esitato a ripu-

diare questo espediente di finanza che pure si presentava di più facile applicazione.

Non fomentiamo adunque dissidi fra l'agricoltura e l'industria, dissidi che non possono esistere naturalmente fra queste due manifestazioni dell'umana industria, le quali costituiscono un tutto armonico; dissidi che fin qui non hanno lasciato traccia nella storia economica del nostro paese, il quale anzi ci dà un bell'esempio dell'armonia che esiste fra l'agricoltura e l'industria nella regione lombarda dove l'agricoltura fiorisce accanto ad una fiorente industria manifattrice.

**Di Rudini.** Si completano naturalmente.

**Boselli, ministro delle finanze.** Si completano, ma l'agricoltura, senza la virtù dell'industria che già da secoli era fiorente in quel paese, dove avrebbe tratto i capitali per creare quei magnifici canali che furono la vera origine della sua meravigliosa floridezza?

L'onorevole Pipitone è d'avviso che giovi distillare il vino buono. Questa opinione è affatto opposta alla mia, giacchè io penso invece che il prodotto della vite, quando è buono, in luogo di servire come materia ausiliaria dell'industria distillatoria debba mantenersi con onore al posto che la natura gli ha destinato, ma io l'ho citata per dimostrargli che ho ascoltato con attenzione il suo discorso.

L'onorevole Ottavi mi ha rivolto due inviti; l'uno di assumere una facoltà che io crederci molto pericolosa in mano del Governo; l'altro di studiare provvedimenti atti a favorire lo zuccheraggio dei vini a beneficio dell'enologia, studio che io mi assumo di intraprendere.

Rimane l'emendamento degli onorevoli Valli e Colombo relativo al calo stradale. L'onorevole Colombo non è un grande amico del bilancio quando si tratta d'imposte; io gli ho detto che questi provvedimenti finanziari sono destinati a procurare un maggior provento all'erario. Io doveva assicurarmi d'una cosa sola, che con la diminuzione degli abbuoni alle fabbriche di prima categoria, la difesa non fosse di tanto diminuita, da darle in balia dell'importazione estera; e di ciò acquistai certezza dai calcoli all'uopo istituiti.

Del resto, vuoi per le fabbriche di prima, vuoi per quelle di seconda categoria, la diminuzione degli abbuoni rappresenta aumento di tassa e quindi aumento di entrata. Questo aumento d'entrata deve essere conservato. Non posso perciò accettare un emendamento, il



quale importerebbe circa 180,000 lire di perdita, per l'erario.

Non posso accettare, ben lo comprende la Camera, l'emendamento dell'onorevole Pantano. Io credo che votando l'articolo 4 del nuovo disegno di legge sugli spiriti, la Camera non toglie la difesa a nessuna delle due industrie, non reca ad alcuna di esse quel disagio e quella perturbazione di cui si è parlato. Credo invece che ben maggiori perturbazioni avrebbero arrecato altri metodi, cui si fosse ricorso per trarre dagli spiriti un maggiore provento.

Con la riforma che vi ho proposta si è ben lungi dal creare alcun monopolio di fatto, giacchè l'industria rimarrà adagiata in una condizione di giusto equilibrio fra le branche che la costituiscono. Un monopolio di Stato, o esercitato direttamente, o anche pattuito con privati, avrebbe invece soffocato la libertà di tutti i rami dell'industria rivolti alla produzione dell'alcool, recando all'enologia italiana un colpo fatale.

Pensi la Camera che, ove venisse approvato l'emendamento Pantano, si cagionerebbe all'erario una perdita di circa un milione e mezzo al confronto delle proposte del Governo.

Onorevoli signori, i provvedimenti finanziari che discutiamo sono indissolubilmente legati col programma finanziario del Governo e fra loro. Non per capriccio ve li abbiamo presentati tutti insieme in un corpo solo di proposte. Così uniti otterranno il loro effetto: approvandone invece solo dei frammenti l'effetto cui si mira verrebbe meno.

I deputati nella Camera italiana scordarono sempre la regione propria di ciascuno di essi per la nazione. Qui tutte le regioni sono colpite; favorita non ve n'è alcuna.

Onorevoli signori, accettando l'emendamento che vi è proposto, accrescendo di tanto quanto si vorrebbe gli abbuoni stabiliti in questo articolo, si scemerebbe assai il prodotto che ci attendiamo dai provvedimenti finanziari, intesi a raggiungere il pareggio.

E in qual altro modo si potrebbe colmare la lacuna?

Siamo nel tempo della prova, nell'ora dei sacrifici: se volete che questi sacrifici, colla salvaguardia del senno vostro, possano essere gli ultimi, pensate che occorre siano completi.

Se una falla rimane nella nave, l'acqua entra, e nei disavanzi, anche le piccole gocce

ingrossano rapidamente e portano rapidamente le piene esiziali e soffocatrici. Chiudete ogni falla e la finanza italiana farà navigazione sicura. (*Bene! — Approvazioni.*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Frola, relatore.** Onorevoli colleghi! Quantunque molte e gravi questioni si siano sollevate relativamente all'articolo 4, che stiamo discutendo, questioni tutte che richiederebbero un ampio esame, tuttavia mi limiterò a considerare brevemente gli effetti dell'applicazione di quest'articolo, o meglio il concetto, a cui s'ispirarono il Governo e la Commissione nell'accogliere le disposizioni, che nell'articolo stesso si contengono.

Anzitutto credo di dovermi fare questa domanda: che cosa ha inteso il legislatore per abbuoni quando li ha ammessi per i distillatori delle diverse categorie? Ha inteso unicamente quell'indennità per cali o per passività di fabbricazione dal momento in cui il prodotto è fabbricato, a quello in cui si vende.

Ora quest'abbuono, questa indennità, non può nè deve essere uguale per tutti i prodotti, ma deve essere diversa secondo la diversità dei prodotti medesimi. Quindi è che noi vediamo in quasi tutte le leggi ammessa una diversa misura di abbuono per le diverse fabbriche, secondo le materie, che si adoperano per far alcool. Ma al vino ed alle vinacce si è sempre accordato un abbuono maggiore; e ciò per una ragione assolutamente intrinseca, e cioè perchè maggiori sono i residui della distillazione del vino, che quelli della distillazione di altre materie.

Questa sarebbe l'unica ragione intrinseca per concedere alla distillazione del vino e delle vinacce un maggiore abbuono. Ma questo per alcuni prodotti fu convertito in un altro genere di protezione. Quindi venne la legge del 1889, sulla quale è inutile che mi intrattenga, essendo stata ampiamente esaminata dai diversi oratori, che presero parte alla discussione.

L'unica indagine, che fece il Governo e che dovette fare la Commissione, come risulta dalla sua relazione, è questa: se, cioè, la legge del 1889 abbia corrisposto allo scopo, per cui fu dettata. Questa indagine condusse ad un risultato assolutamente negativo; risultò, cioè, che la legge si era prefisso lo scopo di produrre un aumento nel prezzo della materia



prima, ma, invece, non produsse che la diminuzione del prezzo del prodotto. Dobbiamo quindi mantenere i principii stabiliti dalla legge del 1889? La risposta a questa domanda è ovvia; mancato lo scopo, debbono anche cadere le singole disposizioni contenute nella legge.

Ma, a mio avviso, queste disposizioni debbono cadere non solo per la parte, che possiamo dir tecnica, ma anche per la parte finanziaria.

Per la parte tecnica molto si disse sugli effetti dell'alcool, in rapporto alla economia nazionale, in rapporto all'agricoltura, in rapporto all'enologia; molto si disse ancora in rapporto alle diverse basi, su cui si fondano le indennità e gli abbuoni, secondo che si tratta di una o di un'altra categoria. Mi limiterò a questo proposito a ricordare le parole dette dall'onorevole Colombo quando fu relatore di un'inchiesta, che al proposito venne decretata. L'onorevole Colombo anzitutto, relativamente alla distillazione dei cereali, si esprime nei seguenti termini, che, a mio avviso, risolvono la questione:

« Si rimprovera alla distillazione dei cereali di non essere un'industria naturale al paese, di non utilizzare i prodotti del nostro suolo, di impedire, coi suoi mezzi potenti e coi privilegi accordatili dalla legislazione, lo sviluppo di un'industria naturale, legittima, estremamente proficua al paese, qual'è quella della distillazione delle vinaccie e del vino. Le recriminazioni si sono fatte più acute dopo che la produzione del vino prese quel gigantesco sviluppo, che è ora nel medesimo tempo un vanto e una sciagura dell'agricoltura italiana.

« Neppure la legge del 1888 non valse a colmarle. Bisogna essere equanimi ed esaminare con calma e cercare di risolvere con giusto criterio il problema.

« Innanzitutto non può dirsi, senza ingiustizia, che le distillerie di cereali non possano giovare all'agricoltura nazionale, impiegandone i prodotti.

« Sopra circa 450,000 quintali di materie prime distillate nel 1887-88 dalle fabbriche di prima categoria, un terzo circa è acquistato in Italia; il maiz guasto, i risi di scarto, e parte anche del maiz sano sono forniti dall'agricoltura nazionale, alla quale rimane anche il vantaggio dello scarto di distillazione per l'alimentazione del bestiame. »

Ed è questo realmente, a mio avviso, lo stato delle cose. Vediamo ora che cosa si dice in questa relazione d'inchiesta, sempre dello stesso onorevole Colombo, relativamente ai vini. Qui, a mio avviso, si risolvono tutte le questioni relative alla distillazione dei vini.

« È anche necessario di rettificare un criterio inesatto, che da molti si segue nel giudicare la questione della convenienza del distillare i vini. Si dice: non sarà mai possibile di distillare del vino finchè l'agevolazione concessa sulla tassa non sia tale da compensare in giusta misura il produttore; o più ancora: siccome, secondo le idee, alle quali si alluse poc' anzi, lo scopo a cui si dovrebbe innanzitutto mirare è la trasformazione del vino in alcool, così abbassate la tassa al punto da render sempre conveniente pel produttore di vino una simile trasformazione.

« Ora è evidente che qui ci troviamo di fronte ad un apprezzamento inesatto della questione. Il vino deve innanzitutto servire da bevanda come vino e la sua trasformazione in alcool non si deve fare, se non in questi due casi: o si fa in quella relativamente piccola misura, che è necessaria per produrre acquaviti fine, finissime, tipo cognac, il cui prezzo elevato compensa largamente il produttore, oppure si fa per utilizzare in qualche modo, producendo acquavite comune, i vini guasti e scadenti, i quali altrimenti non troverebbero modo di collocarsi sul mercato. »

Ho voluto ricordare queste parole, perchè avrei detto male ciò che benissimo disse l'onorevole Colombo, risolvendo tutte le questioni, che si riferiscono alla distillazione dei cereali e alla distillazione del vino, questioni che hanno tratto all'economia nostra nazionale, all'agricoltura ed alla enologia.

Ma quali saranno ora gli effetti della nuova legge, specialmente in relazione ai vini? Gli effetti, che potrei dire contabili e matematici, ve li espose l'onorevole ministro delle finanze; per me basterà constatare che le diminuzioni proposte corrispondono alle nuove condizioni dell'industria enologica e del commercio degli spiriti, le quali non giustificavano la protezione accordata non corrispondente ai giusti rapporti, che devono intercedere fra le fabbriche di prima e le fabbriche di seconda categoria. Ma, come ho già detto, vi è di più. Non vi è solo una ragione tecnica, ma anche

una ragione finanziaria per derogare a quelle disposizioni, che erano sancite nella legge del 1889. Il provvedimento in discussione forma parte di quel complesso di provvedimenti, che sono atti a rinvigorire il bilancio col minor turbamento possibile della economia nazionale. Quindi è che ognuno, che abbia a cuore gli interessi del bilancio, deve votare questi provvedimenti quali sono proposti.

Ed a tale proposito mi piace pure citare l'opinione dell'onorevole Luigi Luzzatti, a cui tanto stanno a cuore le sorti del bilancio nostro, il quale, appunto pochi mesi dopo, quando venivano presentati i provvedimenti tendenti ad ottenere un nuovo gettito di entrate per 27 milioni, si esprimeva nel senso che si fece bene a ridurre gli abbuoni nella tassa di fabbricazione degli alcool. Quindi le ragioni del bilancio, le ragioni finanziarie, si congiungono con le ragioni tecniche per rendere fondate e giuste le disposizioni che si trovano nel disegno di legge.

Ed io nulla più accennerò in argomento.

Una sola parola la Commissione deve dire relativamente agli emendamenti presentati dall'onorevole Colombo e dall'onorevole Valli. Di fronte alle dichiarazioni esplicite dell'onorevole ministro delle finanze, il quale ha dimostrato quale diminuzione di prodotto ne deriverebbe coll'accoglimento degli emendamenti medesimi, la Commissione non può a meno di unirsi alle dichiarazioni stesse fatte dall'onorevole ministro.

Si verrebbe con questo emendamento ad una vera e propria diminuzione della tassa unitaria, che col disegno di legge si vuole sancire. Ma vi è di più: la misura fissa non sarebbe giusta tanto per gli spiriti, che debbono percorrere pochi chilometri, quanto per quelli, che debbono fare lunghi viaggi. E non solo bisognerebbe tenere conto della lunghezza del viaggio, ma anche del tempo impiegato a compierlo, ossia dei mezzi di trasporto; il che produrrebbe un'altra grave complicazione. Quindi la Commissione prega la Camera di respingere sia gli emendamenti relativi alla diminuzione o agli aumenti negli abbuoni, proposti dall'onorevole Pantano, sia gli altri emendamenti relativi al calo stradale.

*Voci.* Ai voti! Ai voti!

**Presidente.** L'onorevole Giusso ha chiesto di parlare per fatto personale.

Mi pare che anche l'onorevole Pantano abbia chiesto di parlare.

Io debbo ricordare all'onorevole Pantano il disposto dell'articolo 74 del regolamento; quindi, se intende di parlare per fatto personale o per un richiamo al regolamento, gliene darò facoltà, altrimenti non posso concedergliela.

**Pantano.** Quando parla il ministro si riapre la discussione.

**Presidente.** La discussione è chiusa!

**Pantano.** Allora chiederò di parlare per fatto personale.

**Presidente.** Sta bene. L'onorevole Giusso ha facoltà di parlare.

**Giusso.** Ho chiesto di parlare per fatto personale, quando ha parlato l'onorevole Ottavi, ed ora gli rispondo con poche parole.

Onorevole Ottavi, ella ha parlato molto bene, ed ha parlato precisamente nel senso, nel quale ho parlato io; perciò non vedo perchè lei ed io dovremmo bisticciarci insieme.

L'onorevole Ottavi, ha alluso al trattato con l'Austria. Orbene, io credo che da quel trattato le cose furono lasciate precisamente come erano nel trattato precedente. E credo che non si fece male, perchè ho sempre inteso dire che i vini del Piemonte difficilmente superano i 12 gradi. Ad ogni modo, il Piemonte sarebbe vittima dello stesso sistema del quale è vittima il Mezzogiorno; e quindi, ripeto, non veggio perchè ci dovremmo bisticciare.

Anzi assicuro l'onorevole Ottavi che io faccio i voti più sinceri perchè, se veramente in Piemonte esistono rilevanti quantità di vini superiori a 12 gradi, essi abbiano in un futuro trattato con l'Austria, lo stesso trattamento che hanno i vini delle altre regioni d'Italia. Credo che l'onorevole Ottavi sarà contento di questa mia dichiarazione.

E qui sarebbe finito il mio fatto personale, ma poichè ho facoltà di parlare, rispondo brevemente all'onorevole ministro.

*Voci.* Oh! oh!

**Giusso.** Assicuro la Camera che sarò brevissimo e che non farò un discorso.

Io, per verità, mi trovo molto imbarazzato a rispondere all'onorevole ministro, perchè egli non ha risposto, nonchè alle mie interrogazioni, a nulla di tutto quanto dissi nel mio discorso di ieri.

**Boselli, ministro delle finanze.** Non poteva; siamo all'articolo 4!

**Giusso.** Ma per quella parte per la quale il ministro ha accennato a volermi rispondere, mi permetterà l'onorevole Boselli, che io resti nella mia opinione; tanto più che ciò che dissi ieri ha avuto oggi la sua conferma.

L'onorevole Pantano, con molta temperanza, ha chiesto non che fosse protetta, ma che fosse trattata con una certa benignità l'industria dell'aceto naturale.

**Presidente.** Su questo si è già votato. Ella non può parlare che per fatto personale, e relativamente all'art. 4.

**Giusso.** Appunto; rispondo al ministro, che ha risposto a me.

**Presidente.** Ma non ritorni su ciò che è stato votato dalla Camera.

**Giusso.** Non ci ritorno.

Si è detto dal relatore che non si poteva concedere quest'agevolazione all'aceto di vino, perchè si farebbe offesa all'industria dell'aceto artificiale. Ed ecco come un'industria naturale cede di fronte ad un'industria artificiale! Ora, in nessun paese del mondo, dove si producessero da 30 a 40 milioni di ettolitri di vino, verrebbe in mente ad un ministro di incoraggiare un'industria di aceti artificiali.

Ma dirò di più! Mentre nell'interesse dell'agricoltura dichiaro di non essere soddisfatto di questa risposta del ministro, debbo poi personalmente rendere le più sincere grazie all'onorevole ministro poichè egli in tal modo favorisce i miei interessi privati. Io sono uno dei pochi proprietari d'Italia, che piantano abeti. Ebbene quando sarà chiusa la Camera, tornando sui miei monti, dirò: benedetto il ministro Boselli, che ha concesso un maggiore reddito ai miei abeti! essi hanno ormai un valore assicurato: non ne farò più legname, ne farò aceto! (*Si ride*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

**Pantano.** Ella non ha bisogno di farmi alcun ammonimento, signor presidente.

Perchè dovrei abusare della pazienza della Camera quando gli altri articoli e gli emendamenti mi danno modo di rispondere all'onorevole ministro?

Io confesso che se non avessi avuto questa valvola di sicurezza mi sarei ribellato, ora, come ora, dinanzi a certe sue affermazioni; ma ne avrò il tempo.

Mi limiterò al semplice fatto personale.

All'onorevole relatore dirò che egli avrebbe

dovuto usarmi la grande cortesia nella presente discussione di non insistere troppo su certi argomenti, perchè, dopo esser passato con molta disinvoltura sull'esame della legge, senza accorgersi nemmeno che fossero state soppresse tutte le disposizioni di carattere igienico, il venire all'ultimo momento con tutta questa serie di considerazioni gravi e ponderose, pel tempo e per l'ora inconfutabili, mi mettono nella condizione alla mia volta di non credermi nella necessità di dovergli rispondere.

In quanto all'onorevole Boselli, il quale annunciando quei tesori di calcoli che ha messo avanti, temeva nel farlo che potesse provocare una mia lunga risposta, dico che se anche ne avessi avuto la volontà, e il presidente me lo avesse consentito, avrei dovuto aspettare le bozze di stampa per ribattere tutto quello che ha detto. Non è all'ultima ora, al momento del voto, che si vengono a portar fuori calcoli e cifre in quel modo: si consacrano nella relazione, si dà il tempo agli altri di vagliarle, di mostrarne l'inermità; come la dimostrammo nel 1889 per altri calcoli ed altre cifre consimili accampate dai cerealisti in loro difesa, ma in tempo debito, quando si aveva tutto l'agio di poterle esaminare.

In quanto poi riguarda (prego l'onorevole ministro di fare attenzione, perchè qui ci tengo ad essere ascoltato) la relazione del direttore generale delle gabelle, di cui Ella mi invitò a leggere il testo; eccomi a servirlo, onorevole ministro. In questa relazione per l'esercizio 1892-93 il direttore delle dogane...

**Boselli, ministro delle finanze.** Chi l'ha firmata?

**Pantano.** Busca, l'attuale direttore delle dogane... dopo avere illustrato la deficienza della tassa sugli spiriti verso l'Erario, dopo aver rilevato la diminuzione subita dalla distillazione dei cereali per la concorrenza insostenibile di quella del vino, dopo aver fatto constatare che anche alcune fabbriche distillatrici di cereali s'erano date a distillare materie vinose, così prosegue: « L'esportazione degli spiriti ha avuto nell'esercizio 1892-93 un incremento notevole, avendo raggiunto, come indica il seguente prospetto, (e qui ci sono le cifre) una cifra quasi doppia di quella del 1891-92 ».

E dopo le cifre soggiunge: « L'aumento

si è accentuato non solo nelle quantità di spirito aggiunto ai vini ed ai liquori, ma anche in quelle dello spirito esportato in natura. Se i due fatti sono *confortanti* nei riguardi dell'economia nazionale, *non lo sono* in quelli della finanza ». E soggiunge ancora (perchè la relazione è tutta ispirata allo stesso concetto): « Molto maggiore è l'aumento presentato dalle cifre degli abbuoni, il cui importo da lire 883,271.14 nel 1891-92 crebbe a lire 3,467,202.95 nel 1892-93, ossia di 2,583,931.81 lire.

« Anche qui si appalesa l'azione degli alti abbuoni di fabbricazione, i quali offrendo agli esportatori, come si è detto, parlando delle cause generali della depressione del reddito dell'alcool, vantaggi notevoli, li mettono in condizione di vendere a minor prezzo sul mercato estero il loro prodotto. »

Ed ecco la gran colpa: sviluppo dell'economia nazionale ed esportazione a buon mercato dello spirito italiano, senza tornaconto diretto del fisco.

**Boselli**, ministro delle finanze. Afferma un fatto.

**Pantano**. Onorevole ministro, Ella commenterà come meglio crede. A me tocca dire solo che quando da una Direzione generale, la quale dovrebbe essere l'indice misuratore di tutto il movimento economico nazionale, per aiutarne lo sviluppo, non per deprimerlo, si traggono di queste conclusioni aridamente fiscali, ciò è molto doloroso...

*Voce*. Ma che doloroso!

**Pantano**. ...è molto doloroso per l'economia nazionale e rivela tutto un indizio che spiega perfettamente perchè Ella viene a proporre questa legge e a sostenerla ad oltranza. Questa legge si commenta da sè. (*Commenti — Rumori*). Il paese saprà farne il giudizio che merita. (*Rumori*).

**Presidente**. Verremo ai voti.

**Imbriani**. La votazione nominale!

**Presidente**. Ma non ho ancora detto su che cosa si debba votare!

Porrò dunque a partito l'emendamento dell'onorevole Pantano e di altri deputati, all'art. 4 dell'allegato *D*. Esso è il seguente:

« *Sostituire ai comma a, b, c, i seguenti:*

*a)* di 7 per cento, per le fabbriche che distillano l'amido e le sostanze amidacee, (come i cereali, il riso, la farina, le patate) i resi-

dui della fabbricazione o della raffineria dello zucchero (melazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna (*topinambours*);

*b)* di 17 e mezzo per cento, per le distillerie dell'alcool dalle frutta, dalle vinaccie, dalle feccie del vino, dal miele, e dalle altre materie non comprese nella lettera *a*;

*c)* di 24 e mezzo per cento, per la distillazione del vino;

*d)* di 21 per cento o di 28 per cento, rispettivamente per le fabbriche esercitate dalle Società cooperative, secondochè distillano materie contemplate nella lettera *b* o nella lettera *c*.

**Aprile**. Domando di parlare.

**Presidente**. Parli.

**Aprile**. Vorrei fare una preghiera all'onorevole ministro, e cioè di vedere se sia possibile rimandare quest'articolo a domani. (*Rumori*). In tal modo si potrà addivenire ad un accordo, perchè si tratta veramente d'interessi gravissimi. (*Conversazioni animate all'estrema sinistra*).

**Presidente**. Facciano silenzio!

**Pantano**. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Parli.

**Pantano**. Qui mi pare che bisognerebbe sgombrare un po' il terreno da qualsiasi equivoco.

Anzitutto, io, come primo firmatario dell'emendamento, al quale ho avuto l'onore di vedere apposta la firma da deputati d'ogni settore della Camera, sento il dovere di dichiarare che qui, in questo emendamento, di questione politica non c'è neppure l'ombra.

Affermo quindi nel modo più categorico che non si intende di dare nessun significato politico a questioni puramente economiche sulle quali si può dissentire o convenire senza che vi abbia nulla a vedere la ragione di parte.

Guai, se nella soluzione delle questioni economiche dovesse entrarci la questione politica.

Quanto alla proposta dell'onorevole Aprile, se l'onorevole ministro desse affidamento che il rinvio importerebbe la presentazione, per parte sua, di una formola atta a conciliare tutti gli interessi, noi saremmo felici di approvarla. Ma se l'onorevole ministro insiste nella sua negativa, allora è meglio passare alla votazione.

**Crispi**, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Crispi, presidente del Consiglio.** (*Segni d'attenzione*). La legge sugli spiriti si basa tutta su questo articolo 4.

Il Governo non può accettare alcuna modificazione. Ove l'accettasse, verrebbe meno il beneficio che dalla legge ci ripromettiamo. Badi la Camera a quel che fa, e pensi al danno che ne patirebbero le finanze, quando questo articolo non passasse.

Lo dico con piena coscienza: quando questa legge fu redatta, nella composizione dei vari articoli si guardò alla economia della medesima, e si vide quel che da essa si potrebbe ritrarre.

Capisco che questa è una questione potentemente economica; ma pel Governo è anche potentemente finanziaria.

Se volete, che da questa legge si ritragga quel frutto che noi ce ne attendiamo, votatela; se no, a voi la responsabilità, il Governo se ne discarica. Il Governo se ne discarica, pur prevenendovi, che il danno che ne verrebbe alla finanza, non si potrebbe riparare in altro modo.

Abbiamo fatto tutte le economie, ed anche dolorose economie, ed io soprattutto ne soffro.

Ora non possiamo rinunciare ad un beneficio che ci viene da quest'imposta.

Mi duole che si sia chiesto l'appello nominale, il quale per sè stesso è un indizio di quello che vogliono gli avversari.

*Voci a sinistra.* No! no!

**Crispi, presidente del Consiglio.** Ma sì, senza dubbio, nè più nè meno.

Se si facesse la votazione per alzata e seduta, la cosa sarebbe diversa, ma qui si vuol far conoscere al paese coloro che sono favorevoli, e coloro che sono contrari a questa tassa.

Posta così la questione, ho il dovere di dichiarare, che chi vota a favore dell'emendamento, vota contro il Governo. (*Commenti*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

**Lazzaro.** Farò una semplice dichiarazione.

Sono molto dolente che l'onorevole presidente del Consiglio, al quale la Camera già ha dato segni di stima profonda, abbia creduto di dover porre la questione politica a proposito di un argomento, che colla politica non ha nulla a che fare.

Qui si tratta d'una questione puramente

economica. E perciò credo che un deputato il quale ha già manifestato il suo pensiero intorno alla politica generale del Gabinetto, debba avere la libertà di votare come crede sopra una questione, la quale, lo dissi e lo ripeto, nulla a che fare col'indirizzo politico.

Faccio questa dichiarazione a nome anche di vari miei amici. (*Commenti*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

**Pantano.** Io rivolgo dal profondo dell'animo mio un appello all'onorevole Crispi, perchè voglia in questa questione, nella quale io lo assicuro sulla mia lealtà, o su quella di tutti coloro che combattono la legge, che non c'è nemmeno l'ombra nè il pensiero di una questione politica... (*Interruzione*).

Ora dirò, agli onorevoli interruttori, perchè tengo all'appello nominale, perchè voglio non insistere in una questione direi quasi di Gabinetto, che metterebbe in una posizione delicata una parte della Camera. L'appello nominale non è stato richiesto menomamente per delineare nè le forze dell'opposizione nè quelle del Governo. (*Rumori — Interruzione*).

*Voce.* Ritiratelo.

**Pantano.** No, non possiamo ritirarlo, e spiegherò il perchè.

**Presidente.** Onorevole Pantano, si rivolga alla Camera. Ella ha chiesto di parlare per un appello al regolamento.

**Pantano.** La ragione è questa: che dopo molti e molti mesi in cui la questione agricola è stata dibattuta in Italia, in tutti i programmi elettorali, in tutti i comizi, in tutti i discorsi inaugurali, è bene che affacciandosi in questa Camera questioni di tal genere, ciascuno delinea qui nettamente la sua posizione dal punto di vista economico. (*Rumori — Interruzioni*).

**Presidente.** Ma, onorevole Pantano...

**Pantano.** Mi permetta. (*Rumori*).

Noi vogliamo dimostrare in pari tempo che quando si tratta di pure e semplici questioni economiche, la Camera può e deve votarle senza preoccupazioni politiche. (*Rumori*).

*Voci.* Ai voti! Ai voti!

**Aprile.** Chiedo di parlare per una dichiarazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile per una dichiarazione.

**Aprile.** Tengo a dichiarare, non solo a nome mio, ma anche a nome di taluni colleghi delle provincie Siciliane, come gli onorevoli Casto-

rina, Di Sant'Onofrio, Grassi-Pasini ed altri, che noi abbiamo piena fiducia nel presente Ministero; ma che in una questione come questa, essenzialmente economica, e che interessa tanto da vicino le nostre Provincie, non ci sentiamo il coraggio di approvare un articolo come questo senza alcuna modificazione. Per conseguenza ci asterremo dal voto. (*Commenti*).

**Salaris.** Chiedo di parlare per una dichiarazione.

**Presidente.** L'onorevole Salaris ha facoltà di fare una dichiarazione.

**Salaris.** Ho firmato l'ordine del giorno dell'onorevole Pantano; ma ora, essendosi domandata la votazione nominale ed essendo stata posta la questione politica, dichiaro che voterò per il Ministero. (*Commenti — Agitazione*).

**Pini.** Chiedo di parlare per una dichiarazione.

**Presidente.** Faccia la sua dichiarazione.

**Pini.** Debbo fare una dichiarazione uguale a quella dell'onorevole Salaris; che, cioè, essendo stata posta la questione politica, voterò per il Governo.

**Presidente.** Dunque veniamo ai voti. Pongo a partito l'emendamento Pantano a quest'articolo quarto, del quale ho già dato lettura.

Hanno chiesto la votazione nominale gli onorevoli Celli, Pipitone, Niccolini, Picardi, Parpaglia, Carotti, Caldesi, Zavattari, Pantano, Imbriani-Poerio, Pastore, Angiolini, Ruggieri Giuseppe, De Bellis, Giusso, Barzilai e Socci.

Si procederà dunque alla votazione nominale.

Facciano silenzio e prendano i loro posti!

Coloro, che accettano l'emendamento dell'onorevole Pantano, risponderanno *sì*; coloro che non lo accettano, risponderanno *no*.

Si faccia la chiama.

**Lucifero, segretario, fa la chiama.**

**Presidente.** Sono dolente di dover dichiarare che la Camera non è in numero legale per deliberare.

Per ciò questa votazione sarà rinnovata nella prossima seduta. (*Commenti*).

La seduta termina alle 20.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì.*

1. Interrogazioni.

2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti di finanza e di tesoro (44).

*Discussione dei disegni di legge:*

3. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 (37).

4. Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1895-96 (36).

5. Dieciassette disegni di legge per eccedenze d'impegni e per maggiori assegnazioni su varii bilanci dell'esercizio finanziario 1893-94 (dal n. 2 al 18).

6. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1895-96 (33).

7. Conversione in legge del Regio Decreto 14 novembre 1894 relativo al personale degli uffici finanziari (46).

8. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1895-96 (41).

9. Termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione di benefici e cappellanie di patronato laicale, soppressi colle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, n. 3848 (69).

10. Sul matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito (58). (*Urgenza*).

11. Sull'ammissione al volontariato di un anno (93).

12. Proventi delle cancellerie e spese giudiziarie (71).

13. Convalidazione del Regio Decreto 9 dicembre 1894, n. 531, sulla importazione temporanea dei grani e degli zuccheri (47).

14. Conversione in legge del Regio Decreto 27 dicembre 1894, n. 570, che proroga i termini per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (70).

15. Contingente della leva di mare sui nati nel 1875 (98).

16. Approvazione di spese straordinarie per la ricostruzione di ponti sopra strade nazionali e per la bonificazione del padule dell'Alberese (77)

17. Provvedimenti relativi al personale del Real Corpo del Genio civile (75).

18. Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1895, n. 20, relativo ai funerali del comm. Gennaro Celli, procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano (111).

19. Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1894, n. 437, relativo ai funerali del generale Giacomo Durando (110).

20. Facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e società regionali esercenti il credito fondiario (63). (*Urgenza*).

---

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**  
*Direttore dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1894. — Tip. della Camera dei Deputati.

